BIBL. NAZ
Vitt. Emanuele III
165
F
9
NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

# PER

## LO SINDACATO

DEL

VICARIO CAPITOLARE DI CASTELLAMMARE
DI STABIA

CANONICO PRIMICERIO

D. PIETRO MANGRELLA.

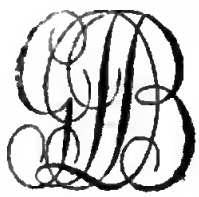

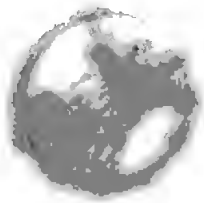

NAPOLI
Presso Giovanni de Bonis
1822.

Digitized by Google

Digitized by Google

Dee il Vescovo di Castellammare di Stabia Monsignor D. Francesco Colangelo dell'Oratorio di Napoli profferire la sua sentenza nel giudizio del Sindacato del passato Vicario Capitolare di questa Chiesa, Canonico Primicerio D. Pietro Mangrella. Affinchè possa meglio conoscersi lo stato della presente causa, è necessario aver sott' occhio tutto quello, che risulta tanto dalle carte, le quali esistevano nella Curia, quanto dalle deposizioni de' testimonj nel termine sommario esaminati. Ed a questo sol fine era la presente Memoria indirizzata; ma poichè è piaciuto al Canonico Primicerio dar fuori una sua *Memoria Apologetica*, segnata in Napoli 21 Gennajo 1822, dopo di aver stabiliti i capi della controversia, ne convien rispondere a' multiplici delirj di quello scritto. Ci duole oltremodo di essere stati astretti a far ciò: ma giusta la sentenza di Seneca, dallo stesso autore messa in fronte al suo libercolo, se si lasciassero senza risposta le sue arditezze, potrebbero acquistare via facendo del credito da' men cauti, e da' meno dotti: *Res falsa, et inanis, nisi corrigatur, habet nonnumquam fidem, multique sunt homines judicii parum firmi, qui nihil audiant, quod non credunt, nisi refutatum sciant.* Ciocchè mantiene agitata la curiosità universale si è, l'indovinare per qual fine siasi pubblicata dall'eruditissimo



Digitized by Google

Anonimo Mangrelliano questa *Memoria Apologetica.* Egli confessa ingenuamente, incaricarsi solamente di *ciascun capo della Istanza del Promotor Fiscale, non già delle pruove* (*p.* 3.) Dunque non per giustificare, e difendere il suo Eroe si è scritta. *L' astiosità delle accuse, e la falsità delle calunniose imputazioni contro di lui promosse* (*p.* 4.) non è mica una presunzione, come dicesi, *juris, et de jure*: è un fatto, che dipende dalle pruove: In conseguenza non si può pronunziare su di una cosa senza conoscerla: meno potrà decidersi della sussistenza di una imputazione senza aver la pazienza di attenderne il risultato: in fine chi mai ha potuto difender causa, senza leggerne gli atti?

Forse l' eruditissimo Anonimo si ha prefisso con la sua eloquenza trascendentale, di discreditare, e vilipendere il nome del Vescovo? Così dicono le male lingue, e così ne pare a ciascuno; specialmente nell'essersi data tanta pubblicità a questo degno pezzo da Museo. Veramente nell' averlo dichiarato imbecille a segno da non distinguere *le sorprese dell' altrui versuzia*: di affidarsi *a soggetti, che ne offuscano la gloria: da servire allo sfogo di antica inimicizia* (*p.* 1.); nell' averlo caratterizzato di tanta mala fede, onde abusare *della fiducia di Mangrella, il quale, prima che Monsignore si recasse nella Diocesi, senza esigerne le ricevute di rito, gli consegnò* (1) TUTTE *le carte, che avean rapporto al tempo del suo Vicariato* (*p.* 2.);

(1) Della consegna di queste carte si parlerà in seguito.

Digitized by Google

delle quali poi il calunniator perfido si è servito a suo danno, onde *dar mano ad una non provocata vendetta*: render possibile *lo stranissimo accidente di accogliere, e decretare le istanze con più capi d'accusa, che il Promotor Fiscale ha avuto il coraggio di presentargli: non dare sfogo di sorte alcuna alle due giustissime istanze presentate per parte del Primicerio, per effetto delle quali non avrebbe nè dovuto, nè potuto procedere a dar un termine prima di averle discusse* (*p.* 2. *et* 3.): In somma nel dir tutto questo, ed altre moltissime impertinenze, di cui è miseramente gremito da cima a fondo quel lurido scartabello, che altro dee inferirsi, se non che l'autor di esso abbia voluto invilire la condotta del Vescovo, e renderla il bersaglio delle proprie, e delle altrui contumelie? o a dir più retto, che la sua penna sia stata ad arte *comperata* dagli *interessati* di lui nemici, e siasi resa lo strumento indeguissimo di *una non provocata vendetta*? Ma bisogna dir senza meno, che da un assai *cupo antro*, o da assai *vetusta pagliaja* sia sbucato questo scrittore, mentre può ancora ignorare, che alla famiglia, ed alla persona di Monsignor Colangelo queste qualità siano affatto estranee; che anzi la saviezza, la prudenza, l'espertezza, la dottrina han costituito il loro esclusivo patrimonio. Che ne dirà infatti Napoli, l'Italia, l'Europa intera nel veder sorgere questo novello *Monimo*, e muovere cagnescamente ad insultare la stima di un uomo, cui si fanno un dovere di tributare encomj tutti egualmente i dotti indigeni, ed eso-



Digitized by Google

tici, encomiatori prolissi delle rare produzioni del suo talento?

Forse ne sarà oggetto l'avvilimento del Promotor Fiscale? Quì bisogna, che il degno Encomiatore Mangrelliano apprenda due cose. Se a fine de' suoi travagli si ha prefisso di disanimare il Promotore; ed ottenere con questo mezzo, ch' egli si taccia, e faccia sospendere il presente giudizio, egli s' inganna di troppo: *caeteris paribus*, il Promotore ha il piacere di fargli intendere, che dopo il presente, egli dee per ragione del suo medesimo ministero, aprire altro giudizio contro del suo Eroe, per fargli render conto delle arditezze, ed ingiurie raccomandate a questa sua *Memoria Apologetica*: ed in seguito ne istituirà un terzo, e forse anche più interessante; perciocchè dopo il presente giudizio del Sindacato, in cui si son discussi taluni di quei, che diconsi *peccata Caesaris*, convien dar conto ancora di quei che si appellano *peccata sua*, di cui, la Dio mercè, nè tampoco vi ha penuria.

Se poi a fine de' suoi travagli si ha prefisso di precipitar nell' obbrobrio il nome del Promotore, anche in questo si dia pace. Il Canonico Rapicano ha imparato fin dalla sua fanciullezza, ma non già alle *scuole Mangrelliane*, doversi temere il giudizio de' saggi; e non far conto alcuno delle baje prezzolate de' *Cachistarchi*, de'quali, per disgrazia del genere Umano, in ogni secolo vi è stata stomachevole abbondanza. Egli poi, lode ne sia alla misericordia del Signor Dio, crede la sua opinione stabilita su di basi, che a scuotere, o a crollare

Digitized by Google

non potran riuscire giammai nè le sacrileghe reticenze (1), nè le invettive ingiuriose.

Or se veruno degli esposti fini ha potuto spingere l'eruditissimo Anonimo a pubblicar questa sua Memoria, quale ne sarà stato l'oggetto? Eccolo, secondo ne ha giudicato il pubblico, e siccome ne siamo assicurati da giusti estimatori: affinchè il presente giudizio diventi vie più sollenne; e ciò, che potea rimaner fra le domestiche pareti, vegga gloriosamente la luce del Mondo.

Ma rimettiamci nel cammino: E prima d'ogni altro non

---

(1) Sapeva il Canonico Rapicano, che in Polizia altre carte sul conto suo non esistessero, tranne quelle, che l'ex-Vicario Mangrella vi avea spedite nell'epoca *del felice riordinamento del Regno*; in cui stabilitosi l'esecrabilissimo Triumvirato, di cui parlerassi più appresso, fra le infelice vittime sacrificate all'odio, ed alla vendetta *carbonica* vi fu anch'egli, e fra i primi, come sollenne, e pubblico insultatore de' *sacri misteri*: queste carte produssero il loro effetto, perchè trasmesse con prezzolata raccomandazione alla Segretaria dell'Ecclesiastico ne venne alla Curia Diocesana la ministeriale de' 15 Novembre 1820, col notamento de' proscritti, affinchè fossero per allora sgridati, e svillaneggiati, e di più severa punizion minacciati: al che l'esattissimo ex-Vicario adempì non già mellifluamente al suo sòlito, ma rivestendo tutto il sussieguo censorio. Vedendosi di presente, che ancora cinquettavasi di *motivi*, *e memorie in Polizia*, e non credendosi fuori di proposito, poter avvenire, che qualche altro Triumvirato avessa organizzata altra calunnia, si è scritto alla Polizia, e la risposta, che quì si alliga non servirà tanto a dimostrare la calunniosa, e sacrilega imputazione, sì ingiustamente indossata al Rapicano, quanto di altro luminoso argo-

*

Digitized by Google

sarà inutile il premettere le note disposizioni legali, che esistono in proposito. Il Tridentino nella sessione 24. *de Ref. Cap.* 16. dice così: *Episcopus vero ad eamdem Ecclesiam vacantem promotus ex eis, quae ad eum spectant, ab eisdem Oeconomo, Vicario, et aliis quibuscumque Officialibus, et Administratoribus, qui, Sede vacante, fuerunt a Capitulo, vel ab aliis in ejus locum constituti, etiamsi fuerint ex eodem Capitulo, rationem exigat officiorum, jurisdictionis, administrationis, aut cujuscumque eorum*

---

mento *della inappuntabil condotta del Primicerio, che gli ha conciliata la più alta stima non che dell' intera Diocesi, ma del Governo, e delle più rispettabili persone della Capitale* (*p.* 1.). Ecco il testo della lettera -- *Polizia Generale -- Commissariato Generale della Capitale e Provincia di Napoli -- 1. Dipartimento num.* 209. -- *Napoli* 11 *Febbrajo* 1822. -- *Monsignore -- Il Canonico D. Giacinto Maria d'Avitaja Rapicano, figlio di Mattia di Castellammare, non è imputato di alcun delitto nè in linea politica, nè morale, per quanto apparisce dalle carte esistenti nell' Archivio della Polizia Generale del Regno. Sono questi i riscontri, che debbo al preggevole di lei foglio del primo andante sul conto del soggetto in quistione -- Il Commissario Generale N. Intonti -- Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Vescovo di Castellammare.*

Si è con tanta precisione, e dettaglio domandato del soggetto in quistione, perchè non mancano nomi, e cognomi, che si confrontano; come di fatto in Castellammare, e nella stessa Chiesa Cattedrale, esiste altro Canonico per nome D. Giacinto d' Avitaja, quantunque si appartenga ad altra famiglia.

*Loripedem rectus derideat, Ethyopem albus.*

Digitized by Google

*muneris, possitque eos punire, qui in eorum officio, seu administratione deliquerint; etiamsi praedicti Officiales, redditis rationibus, a Capitulo, vel a deputatis ab eodem, absolutionem, aut liberationem obtinuerint. Eidem quoque Episcopo teneatur Capitulum de scripturis, ad Eccl. pertinentibus, si quae ad Capitulum pervenerunt, rationem reddere.* A questa determinazion del Concilio giova anche aggiugnere le due decisioni della S. C. di detto Concilio de' 8 Aprile 1595 e 22 Aprile 1599 riferite dal *Gallemart* nelle Annotazioni alla detta Sessione 24. La prima è concepita in questi termini: *Sacra Congregatio Concilii censuit, Episcopum posse rationem administrationis officii gesti a Vicario Capituli, Sede vacante, constituto, exigere, atque alicujus delicti compertum punire auctoritate sibi tributa decreto Concil.* 16. *Ses.* 24. E la seconda è questa: *Congregatio censuit, Episcopum in Capitulo exempto, si velit rationem exigere ab officialibus ex gremio Capituli deputatis, Sede vacante, eorum officii, et administrationis,* NON TENERI PROCEDERE CUM ADJUNCTIS *ex forma Cap.* 6. *Sess.* 25. *nisi vellet criminaliter ad eorum punitionem, et correctionem procedere.*

Da siffatte, ed altre, che pur ve ne sono in abbondanza, Canoniche disposizioni, hanno concordemente inferito i Dottori, che non sia in arbitrio del Vescovo aprire il cennato giudizio di Sindacato; ma debba egli farlo necessariamente per ragion del suo Pastoral Ministero. Così parla, dopo infiniti altri gravi Autori, il

Digitized by Google

Monacelli (1): *Hunc autem Syndicatum Episcopus facere non omittit, nec reputet hanc omissionem esse levem: quia Concil. Trid. d. cap. 16. sess. 24. non consulit, aut hortatur Episcopum, ut recipiat rationem administrationis officii a Vicario, et aliis Officialibus Capituli, sed ei praecipit, et imperat illis verbis* RATIONEM EXIGAT, *et per consequens* EPISCOPUS SCIENTER *omittens id facere contra praeceptum Concilii non est immunis a culpa mortali, per text. satis clarum in Cap.* Nulli fas 19. *dist., et ex aliis juribus ad hoc probandum adductis a Fagnano in Cap.* Quoniam *num.* 22. *de Const. et Cap.* A crap. *n.* 21. *de vita et honest. Cler.* E ne riferisce la ragione (*n.* 3.): *Idque optima ratione a Concilio ordinatum fuit, quia inde non parva proveniunt bona; hoc enim timore perterriti Vicarii Capituli, aequius officio funguntur suo; at dum vident Syndicatui subjici non debere, saepe aliqui forte prevaricatores fiunt, justitiam passionibus ducti subvertunt, disciplinam enervant, et omnia gratia, vel praemio pro arbritatu gerunt.* Quindi i stessi Dottori avvertono, e la ragione il persuade, che i Vicarj Capitolari immediatamente dopo il possesso del novello Vescovo dovrebbero da per loro stessi offerirsi a dare il Sindacato, nè attendere la chiamata; a quale effetto i Prattici nell'assegnare la formola dell'Editto, che suole emanarsi in somiglianti occasioni, consigliano di usarsi la formola seguente:

(1) *P.* 3. *T.* 1. *Form.* 40. *n.* 2.

Digitized by Google

*Volendo, come è tenuto, il Signor Canonico . . . .* e la ragione, fra gli altri, la riporta il medesimo Autore (n. 2.): *Exordium hujus notificationis incipit per hoc verbum, VOLENDO IL SIGNOR CANONICO, ut non appareat Episcopum illum ad Syndicatum adigere invitum (sicuti potest), sed ut videant subditi, ipsum sponte Syndicatui se subjicere voluisse; ita enim Syndicatus honorem servat, et Episcopus congruentius munus suum implet.*

Dopo l'esposizione di queste teorie potrebbe restar chiaramente giustificata la condotta del prelodato Monsignor Colangelo verso detto Canonico Primicerio Mangrella. Ha egli atteso per più mesi, che il detto Canonico Primicerio ne lo avesse richiesto, come era suo dovere, e come altri degni soggetti dello stesso Capitolo avevano precedentemente praticato. Non contento di ciò, dopo aver sentito il parere di varj insigni uomini della Capitale, volle consultarne la S. C. de' Vescovi, e Regolari, non tanto per esser assicurato nella sua procedura, quanto per averne una norma, come gentilmente ne fu riscontrato dall' Eminentissimo Cardinal Pacca Prefetto di detta S. Congregazione con suo ufficio scritto tutto di suo pugno, che dice così:

1. *Di accogliere con zelo Pastorale le querele, che SERVATIS SERVANDIS, saranno presentate dagli accusatori.*
2. *D' interporre EX OFFICIO l' autorità Vescovile, ove i Canoni l'esiggono, e lo vogliono; come errori nelle Dimissorie, e Sindicati ec. ec.*
3. *Supplire colle comparse Fiscali del Procurator della*

Digitized by Google

*Curia*, *ove non vi sono accusatori*, *negli affari di pubblico scandalo*, *di usurpazioni*, *di lesa giurisdizione*, *ed altro*, *che esigge una indispensabil provvidenza.*

Ora a fronte di queste verità, e di questi fatti chi potrà trattenere, più che la rabbia, il pianto su' spropositi, che si affastellano in quella Memoria Mangrelliana? Il Giudizio del Sindacato ordinato sì sollennemente dal Tridentino, ed a cui ogni Vicario Capitolare, come ogni altro Giudice nel pristino sistema de' Tribunali, è obbligato per ragione del suo ufficio, ed al quale egli stesso dovea esporsi, si ha l' impudenza di chiamare *guerra da pochissimi malevoli mossa* -- *sorpresa del dotto Prelato* -- *sfogo di antica inimicizia* -- *giudizio infamante* -- *stranissimo avvenimento* -- *inopinato giudizio* -- *imputazione astiosa*, *calunniosa*, *insussistente* (*p.* 1. *e* 2. *etc. etc. etc. etc.*), giungendosi a dire, che il Vescovo, anzicchè dar mano a questa *vendetta*, e a dare ascolto a questa *calunnia*, *dovea rispettare nella persona* (di Mangrella) *la vantaggiosa opinione*, *di cui ha sempre goduto*, *e gode presso l' intero Clero*, *e la popolazione tutta di Castel'ammare* (*p.* 2.)!!! . . . *Quis audivit talia horribilia*? Ciò che reca maraviglia si è il vedere, che in quella Memoria, fra i tanti paradossi, non vi leggiamo anche questo, cioè, che il Vicario Capitolare non sia tenuto a dar Sindacato; e che le parole del Tridentino abbiansi a riputare come non scritte. Del resto, se questo *stranissimo avvenimento* non vel troviamo espresso, e

Digitized by Google

provato, l'Anonimo il tiene sì fattamente scritto nel cuore, e fisso nell'animo con tanta certezza, che ne parla, e scrive come di una cosa già decisa, e passata in giudicato: altrimenti come si spiegherebbero quelle smanie, che 'l fan dare in tanto furore?

Ma si dimeni pure l'Anonimo, e gridi a suo bell'agio, l'autorità del Barbosa (1) il conforterà validamente, dicendo: *Vicarius hujusmodi Capituli Sede vacante, finito officio*, TENETUR STARE SYNDICATUI, *ut disponit Concil. Trident. d. cap.* 16. *ibi*, RATIONEM EXIGAT, *et tenent* Aloys. Ricc. *in dict. praxi decis.*481. *in* 1. *edit. et resolut.* 504. *in* 2. *edit.* Quaranta *dicto loco vers.* dubitatur denique, *num.* 14. *Episcopum per se rationem administrationis officii gesti a Vicario Capituli Sede vacante constituto exigere, atque in aliquo delicto compertum punire posse, refert decisum* Armendar. *in addit. ad recopil. legum Navarrae lib.* 1. *tit.*18. *L.* 7. *de Episcopis num.* 99. *observant* Ugolin. *de officio Episcopi cap.* 2. §. 2. *n.* 2. *et* Aloys. Ricc. *in decisione Curiae Archiepisc. Neapol. decis.* 291. *p.* 4.

Lo stesso, e quasi colle medesime parole, vien ripetuto dal detto Autore nell'altro suo trattato, che ha per titolo *Collect. Doctor. in Concil. Trident.* al *Capo* 16. *Sess.* 24. *de Ref.* a' *num.* 35. *et* 36. *pag.* 336. *nell'ediz. di Lione* 1721. A quale effetto noi divideremo in due parti la presente Memoria: nella prima parleremo del conto, che il passato Vicario dee dare delle

(1) *De offic. et potest. Episc. p.* 3. *alleg.* 54. *num.* 181. *et* 182. *pag.* 134. *Ediz. Lugduni* 1650.

Digitized by Google

somme da lui introitate; nella seconda dell' esercizio della sua carica. Prima però di venire all'esame proposto, è necessario rispondere a ciò, che l'Anonimo vuol sostenere in ordine alla nullità del presente giudizio.

---

*È assolutamente falso il principio stabilito dall'Anonimo nella sua Memoria Apologetica, che il Vescovo di Castellammare dovea richieder gli* aggiunti *al suo Capitolo; e per conseguenza validamente ha Egli proceduto nel presente giudizio di Sindacato.*

L'eruditissimo Anonimo, come fu detto, in fronte alla sua Memoria scrisse la sentenza di Seneca, senza dir, donde l'abbia tratta; perchè come vedrassi in seguito, non è molto felice in citazioni: Ci ha rimproverato di aver dato ad intendere al Vescovo *nuove dottrine Canoniche* (*p.* 5.), per effetto delle quali egli abbia assunto a se il giudizio, senza domandare gli *aggiunti* al Capitolo; quasicchè il Vescovo di Castellamare non fosse da tanto per discernere chi vada spacciando nuove dottrine; e quasicchè questi *aggiunti* del Capitolo avesser potuto far vedere il bianco nero, e 'l nero bianco. Or noi dimostreremo non *convittivamente*, ma *apodittica-mente* all'Anonimo, che il suo assunto sia del tutto falso, e che egli, non noi, vada frugando nuove dottrine. Affinchè in tutta la sua estenzione si conosca l'assunto Mangrelliano, lo riporteremo colle sue stesse parole. „ Al Vescovo di Castellammare il Promotor Fiscale

Digitized by Google

„ avea presentata una istanza con più capi di accusa,
„ contro l' ex-Vicario Capitolare Mangrella. Monsigno-
„ re senza rimetterla alla Curia, ne ha riservato a se il
„ giudizio. Secondo lo stile Conciliare, che ha ripristi-
„ nato l'antica disciplina *Caus.* 15. *q.* 9. *Episcopi sine*
„ *Praesbyteris*, *Diaconisque causas non tractabunt*:
„ Capo di economia politica, come si legge nel libro 2.
„ Capitolo 47 delle Costituzioni Apostoliche: *Judican-*
„ *ti Episcopo assistent Diaconi*, *Ecclesias*, *et Prae-*
„ *sbyteri*, *qui citra acceptionem personarum*, *tam-*
„ *quam homines Dei juste judicent*; ed a norma
„ della prattica Canonica, l'Ordinario volendo da Se
„ giudicare, deve innanzi tutto domandare gli aggiunti
„ al Capitolo, senza de' quali procedere non può, se
„ non nel solo caso, che il Capitolo domandato, ri-
„ cusi dare gli aggiunti, come insegnò Barbosa, *c.* 6.
„ *n.* 5. *e* 6. secondo la *Sess.* 22. del Tridentino; so-
„ pratutto allorchè agisce civilmente contro qualche Di-
„ gnità del Capitolo, ancorchè chiami la medesima a
„ reddizione de' conti, come col sentimento de' Cano-
„ nisti, e con più decisioni della Sacra Congregazione
„ lo stesso Barbosa *loco citato* insegna: *Si etiam ex-*
„ *tra visitationem volunt procedere*, *debent id fa-*
„ *cere cum adjunctis duobus a Capitulo initio cu-*
„ *juslibet anni electis Sess.* 25. *cap.* 6. *Ex qua il-*
„ *los ita Episcopo inequaliter aequiparat*, *ut si sine*
„ *illis processerit acta omnia sint irrita. Adjuncti*
„ *possunt dari suspecti*, *quo casu surrogatur alter*
„ *a Capitulo. Guttier. prat. l.* 1. *q.* 94. Il Vescovo

Digitized by Google

„ è tenuto a manifestare formalmente li nomi degli ag-
„ giunti, potendo l'accusato ricusare l'aggiunto, do-
„ cumentandone la sospezione, come scrive il citato
„ Guttierez nella sua pratica *loc. cit.* Da una siffatta
„ obligazione il Tridentino non dispensa il Vescovo,
„ se non *in criminibus ex incontinentia provenienti-*
„ *bus*, ovvero *in atrocioribus delictis depositionem*,
„ *aut degradationem requirentibus* (*p.* 4.).

Prima di andar oltre riflettiam per momenti sulla felicità delle citazioni Mangrelliane. La *causa decima quinta*, ch' egli riferisce, non ha affatto la *quistione nona*, cui si appella; e molto meno le parole, ch' egli riporta: Le quistioni elevate in quella Causa sono otto, non già nove: nella settima al *C.* 6. leggesi una determinazione del Concilio Cartaginese IV. nel *C.* 25. espressa così: *Episcopus nullius caussam audiat, absque praesentia suorum Clericorum, alioquin irrita erit sententia Episcopi, nisi Clericorum praesentia confirmetur.*

Ma ivi trattasi d'un Sacerdote, che veniva accusato dalla sua druda medesima d' un delitto d' incontinenza, commesso prima dell' ordinazione Sacerdotale, e prima del furor di mente, in che era caduto appena fatto Sacerdote. Il Vescovo avea trattata la causa in giorno festivo, e fra le altre cose, avea profferita la sua sentenza *absque synodali audientia.* Questo esempio ognun vede, che non fa al caso; tanto più se si rifletta alla disciplina di quei tempi, ed alla varia interpetrazione, che i Dottori danno a quel *praesentia Clericorum*, di

Digitized by Google

cui parla il Concilio Cartaginese. Con eguale felicità si cita la Sessione 22. *de Ref.* del Concilio Tridentino. In undici Capitoli è divisa detta Sessione, e del pio desiderio Mangrelliano di aver gli *aggiunti* non ne fa motto alcuno. Non ci diam pena di parlare delle Costituzioni Apostoliche, poichè è già nota la loro sospetta origine; nè possiam riscontrare il passo di Barbosa *C.* 6. *n.* 5. *et* 6., mentre a dispetto di tutta la nostra imperizia, pur ci ricordiamo, che il Barbosa abbia stampate varie opere; quindi il non dirsi, donde sia tratta quella tale autorità, fa sorgere fondatamente sospetto sulla sua genuinità; tanto maggiormente, che come sarà detto in seguito, il Barbosa non si è sognato mai di sostenere somigliante sproposito. Finalmente la più felice delle citazioni Mangrelliane è nell' autorità del Guttierez. Già al solito non s' indica l'opera di questo autore Spagnuolo; che non ostante la nostra infinita tenuità, sappiamo averne pubblicate ben molte: si enuncia così: *prat. l.* 1. *q.* 94.; e più appresso si annuncia la sua *Pratica loc. cit.* Bisogna pertanto indovinare. Nella *Pratica Criminale*, *Civile e Canonica* al luogo designato, cioè alla *quistione* 94 nonche trovarvi le riportate parole, egli non fa menzione alcuna del caso in quistione: ivi discorre *de acquisitis per ludum prohibitum an sint restituenda?* Nell' altro suo trattato *Praticarum quaestionum Civilium etc.* nemmen vi esistono le accennate parole: La *quistione* 94. del *lib.* 1. tratta della ricusa del Giudice ordinario, e de' due Decurioni aggiunti, in forza



Digitized by Google

della *L. 1. tit. de las recusaciones lib. 4. Novae Coll. Regiae.* Vedete il bel modo di riferire i sentimenti degli autori che è questo! Ma tiriam pur oltre il nostro lavoro. Il luogo del Concilio Tridentino, di cui abusa l'anonimo, è tratto dal Capo sesto della sessione vigesima quinta *de Ref.* e le parole sono le seguenti: *Statuit Sancta Synodus, ut in omnibus Ecclesiis Cathedralibus, et Collegiatis decretum sub felic. recor. Paulo III. quod incipit Capitula Cathedralium, observetur, non solum, quando Episcopus visitaverit, sed et quoties ex officio, vel ad petitionem alicujus, contra aliquem ex contentis, in dicto decreto procedat: ita tamen, ut, cum extra visitationem processerit, infrascripta omnia locum habeant, videlicet, ut Capitulum initio cujuslibet anni eligat ex Capitulo duos, de quorum consilio, et assensu Episcopus, vel ejus Vicarius, tam in formando processum, quam in caeteris omnibus actis usque ad finem caussae inclusive, coram notario tamen ipsius Episcopi, et in ejus domo, aut consueto Tribunali procedere teneatur. Unum autem tantum sit utriusque votum, possitque alter Episcopo accedere. Quod si ambo ab Episcopo discordes in aliquo actu, seu interlocutoria, vel definitiva sententia fuerint; tunc intra sex dierum spatium cum Episcopo tertium eligant: et si in electione tertii etiam discordent, ad viciniorem Episcopum electio devolvatur; et juxta eam partem, cum qua tertius conveniet, articulus, in quo erat discordia, terminetur: alias processus, et inde se-*

Digitized by Google

*cuta nulla sint, nullosque producant juris effectus. In criminibus tamen ex incontinentia provenientibus, de qua in Decreto de Concubinariis, et in atrocioribus delictis, depositionem, aut degradationem requirentibus, ubi de fuga timetur, ne judicium eludatur, et ideo opus sit personali detentione, possit initio solus Episcopus ad summariam informationem, et necessariam detentionem procedere: servato tamen in reliquis ordine praemisso. In omnibus autem casibus ea ratio habeatur, ut juxta qualitatem delicti, ac personarum delinquentes ipsi in loco decenti custodiantur.*

Se l'Anonimo avesse letto l'argomento di quel Capo VI. e le ultime parole del medesimo si sarebbe forse avveduto del suo errore. L'argomento è concepito in questi precisi termini: *Praescribitur modus, quem observare debet Episcopus, visitans Capitula* EXEMPTA *ac personas, cum deputatis duobus ex parte Capituli, tam in criminibus ex incontinentia, quam aliter.* E le parole, con cui si dà termine al decreto, sono le seguenti; *Haec autem omnia, et singula in eis Ecclesiis locum non habeant, in quibus Episcopi, aut eorum Vicarii ex constitutionibus, vel privilegiis, aut consuetudinibus, sive concordiis, seu quocunque alio jure, majorem habent potestatem, auctoritatem, ac jurisdictionem, quam praesenti decreto sit comprehensum: quibus Sancta Synodus derogare non intendit.* Su di che può vedersi *Van Espen p. 3, tit. XII. cap. VI. n. 30. tom. IV. p. 476. ediz. Napol. 1766.* E 'l *Gallemart*



Digitized by Google

conchiude così: *Ex quibus infertur praedicta omnia verba multo fortius habere locum, si Capitulum neque sit exemptum, aut consuetudinem non habeat, aut sententias, aut juramenta, aut concordias.*

Ma vediamone l'interpetrazione generale de' Dotti, e poi le decisioni della S. C. del Concilio. Sia il primo il Barbosa medesimo, riportato così malamente dall' Anonimo Mangrelliano, onde il nostro degno Contradittore e Maestro vieppiù si accerti, che noi non seguiam punto *nuove dottrine*; ma le più vecchie, ed affumicate del Mondo. Questo autore nelle note al detto Capo 6. *n.* 3. commenta così.

*Decretum in praesenti loqui solum de Capitulis* EXEMPTIS; *non exempta enim minime sub illo comprehendi, etiamsi multa habeant privilegia, referunt decisum* Aloys. Ricc. *in Collect. dec. p.* 4. *Collect.* 751. *in princ.* Zerol. *in praxi Episcop. p.* 1. *verb. capitulum* §. 8. Seraphin *decis.* 493. *num.* 1. Armend. *in addit. ad recopilegum Navarrae, lib.* 1. *tit.* 17. *l.* 7. *de Episcopi n.* 93, e al *n.* 4. soggiugne.

*Decretum hoc non pertinere ad Ecclesiam Cathedralem, tamquam Cathedralem, sed tamquam exemptam, ac proinde Ecclesiam Collegiatam erectam in Cathedralem sub illo non comprehendi, referunt decisum* Armend. *d. l.* 7. *de Episcop. n.* 88. *Ego ipse, de officio, et potestate Episcop. p.* 3. *alleg.* 73. *n.* 5. *in fine, et me citato* Ludov. Saravia *d. tract. q.* 11. *n.* 18. *Ego d. tract. de Canon. C.* 28. *n.* 3.

Digitized by Google

Lo stesso autore nel trattato *de officio*, *et potestate Episcoporum* nel luogo sopracitato *pag.* 284. ripete il medesimo suo sentimento così: *Illam vero Concilii in d. cap.* 6. *dispositionem intellige procedere* TANTUMMODO IN CAPITULIS EXEMPTIS, *ut censuit Rota Romana decis.* 121. 205. *et* 308. *part.* 2. *divers.*, *et apud Seraphin. decis.* 743., *ubi fuit dictum*, *quod cum Ecclesia Galligensis non sit exempta*, *non possit in ea locum habere dispositio Concilii*, *et ita quoque declaravit Sacra Congregatio*, *prout referunt* Armendar. *in addit. ad recopil. Legum Navarrae Lib.* 1. *tit.* 17. *Lib.* 7. *de Episcopis*, *num.* 88. Aloys. Ricc. *in praxi for. Eccles. decis.* 566. *in prim. edit. et resol.* 488. *in fine*, *in secunda edit. et in Collectan. decis. Collectan.* 751. *in princip. Amplia etiam procedere in Collegiatis*, *non solum exemptis*, *sed etiam habentibus concordias*, *ut tenuit Rota apud Farinac. decis.* 709. *num.* 3. *et decis.* 715. *num.* 2. *in l. Collectan. Illas vero*, *quae a Sede Apostolica sunt confirmatae*, *non comprehendit Concil. in d. cap.* 6. *ut censuit* Sacra Congregatio, *teste Armendar. d. tit.* 6. *de visitatione num.* 67. *Unde sub illo decreto non comprehenditur Collegiata in Cathedralem erecta*, *quae prius non erat exempta*, *sed in omnibus Episcopo subjecta*, *ut censuit* Sacra Congregatio *teste Armendar. loco proxime citato.*

A Barbosa aggiungiam il Gallemart nelle note al detto S. C. di Trento; autore anche esso classico, ed antico: alla *pag.* 381. edizione a Trento 1745 scrive così:



Digitized by Google

*Decretum hoc loquitur solum de Capitulis exemptis, et iis, quae consuetudine, aut alio speciali jure se tuebantur adversus Episcopos, ea autem jure Episcopo sunt restituta; sed illis non utetur nisi cum consilio, et assensu duorum electorum ex Capitulo, etc. Non* EXEMPTA AUTEM CAPITULA NON COMPREHENDUNTUR, *etiamsi multa habeant privilegia*: e al num. 2. ripete: *Hoc Decretum non pertinet ad Ecclesiam Cathedralem,* TAMQUAM CATHEDRALEM, SED TAMQUAM EXEMPTAM: *Unde Collegiata, quae prius non erat exempta, sed in omnibus Episcopo subjecta, si postea est erecta in Cathedralem, non comprehenditur hoc Decreto.* Parlando poi della elezione da farsi in ogni anno dal Capitolo *esente* degli *aggiunti* dice così: *Quando scilicet exemptum est a jurisdictione Episcopi; et sic quae disponuntur in hoc cap. et cap. 4. sess. 6. habent locum tantum in Capitulis a jurisdictione Episcoporum exemptis: hoc hactenus semper declaratum est.*

Infine riporta la decisione della S. C. de' 13 Agosto 1592 e dice così: *Congregatio Concilii censuit, decretum dict. cap. 6. sess. 25. habere locum in his tantum Capitulis, quae exemptione, consuetudine, aut alio speciali jure se tuebantur adversus jurisdictionem Episcopi, tanquam adempta esset Capitulis tantum hujusmodi exemptio, aut aliud jus speciale, quo ante Concilium nitebantur; tum etiam jurisdictionem, quam in Capitulares ante Concilium exercebant, Episcopo esse restitutam, qui tamen non*

Digitized by Google

*aliter ea uti plane debet, aut potest quam cum consilio, et assensu duorùm Canonicorum a Capitulo ad praescriptum ejusdem Concilii electorum.*

Venga in seguito *il vecchio Cardinal de Luca* ne' suoi discorsi sul Concilio Tridentino, e da costui senta un po' più chiaro l'Anonimo, la falsità, ed assurdità madornale del suo assunto. Questi nelle annotazioni al Sacro Concilio Tridentino, ed appunto parlando di questo Capitolo 6 della sessione 25 *de Ref.*, nel suo discorso 44 parla a questo modo:

1. *Praescribitur in hoc Decreto, quomodo Episcopus procedere debet in visitatione Capituli, et in cognitione causarum Capitularium cum adjunctis, scilicet ab eodem Capitulo eligendis, juxta formam in eo contentam.*
2. *Opinantur aliqui, quod in gratiam Capitulorum, et Capitularium, istud conciliare decretum prodierit, quasi quod ita Capitulum Cathedralis, a reliquo Clero contradistinctum, ac singularizatum sit; sed male: quoniam potius id Capitulorum jura, et privilegia restrinxit, atque Episcopis concessit id, quod non habebant. De Canon. et Capit. disc. 23. Miscell. Eccl. 24.*
3. *Verius enim est, ac hodie extra omnem controversiam receptum, ut ista Conciliaris dispositio procedat solum in illis Capitulis, quae ex Apostolicis indultis exempta erant a jurisdictione Episcopi, atque immediate subjecta Sedi Apostolicae; unde propterea, cum Visitatore, ac Superiore praesente carerent Ca-*



Digitized by Google

*pitulares, id plura procedebant inconvenientia, ideoque illa Capitula, quae istud privilegium non habeant, quod in usu sit, non differunt a reliquo Clero circa omnimodam subjectionem Episcopi; istudque privilegium non praesumitur, sed ab allegante probandum est, sin minus fundata est Episcopi intentio super ejus plena, et ordinaria jurisdictione, ut in facti contingentia occasio dedit disputare in hac Sacra Congregatione. Dict. disc. 24. miscell. Eccles.*

4. *Nimium tamen rarus est hujusmodi exemptionis usus in Italia, magis autem frequens in Hispania, aliisque partibus ultra montes, in quibus tamen etiam jure singulari haec exemptio competit, cum pleraque adsint etiam Capitula non exempta, sed cadentia sub dicta regula generali, seu caussa universali, quae Episcopo assistit, quoties non doceatur de limitatione, cujus natura est, ut in dubio praesumenda non sit, sed per allegantem probanda, quodque alias fundata remaneat intentio habentis pro se regulam.*

Dopo queste anticaglie respirar conviene con un autor più recente; ma seguitatore anch' egli di vecchie dottrine, il quale ancor più franco intuona il *Miserere* sulla tomba fetida dell'Anonimo Mangrelliano. Il chiarissimo Pontefice Benedetto XIV. nel suo veramente aureo trattato *de Synodo Dioecesana* al capo nono del lib. XIII. parla *ex professo* di questa materia, e al suo solito rimonta a' principj delle cose. Noi la riporteremo per intero questa autorità, sicuri, che la erudizion

Digitized by Google

profonda, con cui tratta questo autore l'affare, compenserà di gran lunga il fastidio de' leggitori (1).

*De Capitulorum Canonicalium immunitate ab eorum jurisdictione aliquando conquesti sunt Episcopi. Huic sane querelae locus esse in Italia non potest: nullum enim meminimus esse in Italia Capitulum, a quo contra Episcopos excitata fuerit hujusmodi controversia, si duo Capitula excipias, Genuense, et Veronense: quorum primum sollemni Sacrae Concilii Congregationis judicio caussa cecidit, cum nos eidem Congregationi a secretis essemus, die 4 Julii anni 1722, sicuti videre est in folio a nobis tunc exarato, editoque tom. 2. Thesaur. Resolutionum pag. 193. Secundum vero ab Episcopi sui jurisdictione liberum se quidem esse contendit, et Patriarcham Acquilejensem, sive (ut hodiernus est ordo) Archiepiscopum Utinensem, illius provinciae Metropolitam, in suum*

---

(1) L' eruditissimo Anonimo avrà potuto agevolmente avvedersi, che noi questa materia dell' esenzione non abbiam voluto trattarla le orme seguendo dell' *Espenio*, *Zipeo*, *Fra Paolo*, *de Marca*, ed altri della falange *Antipapista*; i quali, quantunque accettissimi all' Ex-Vicario, e nella sua *scuola magna*, di cui parlerassi in seguito, *principem locum obtineant*, pure, secondo i loro principj, di queste esenzioni, che chiamano *emancipazioni*, *non bene sentiunt*, o deciderebbero assai più sinistramente la causa Mangrelliana. Ad ogni modo se egli ne vorrà intendere i lamenti legga nella citata edizione dell' Espenio al t. IV. l' intiero tit. XII. *de exemptione a jurisd. ordinar.*, ove con assai fosche tinte vien tratteggiato codesto argomento.

Digitized by Google

*immediatum superiorem agnoscere se profitetur; quae res hodie pendentium consultationum, atque tractatuum objectum est. Quem vero locum in Italia non habet haec controversia, illum sane frequenter ultra montes habet, praecipue in Hispania, ubi plura Canonicorum Capitula Episcoporum suorum jurisdictioni se subesse acerrime negant. Si eruditis praestanda sit fides, vera, et potissima caussa, qua factum est, ut hoc sibi jus contra Episcopos arrogaverint, seque in eo statu posuerint, ut se, suaque omnia, ac ipsas Cathedrales, pluresque alias per Dioecesim constitutas Ecclesias, Episcopi auctoritate seposita, regerent, et administrarent, bellorum tumultibus adscribenda est. Cum enim occupatis ex maxima parte per Saracenos Hispaniis, earum legitimi Reges, plerumque in campo vitam agerent, ut civitates, et regna ab eorum potestate vindicarent; eosque Episcopi ad bella comitari necesse haberent; hinc facile evenit, ut Canonicorum Capitula, absentibus Episcopis, in antedicto jure se stabilirent. Non ideo tamen negabimus, a Romanis Pontificibus post decimum seculum varia concessa fuisse privilegia, quibus aliquot Ecclesiarum Capitula tam in Hispanis, quam in aliis Orbis Catholici partibus, ab Episcoporum jurisdictione exemta sunt. In Ecclesiis Bituricensi, Lemovicensi, et Pictaviensi, haec esse dicitur Capitulorum praerogativa, ut independenter ab Episcoporum auctoritate per suos Decanos jus dicant, ferantque sententias contra Canonicos, Beneficiatos,*

Digitized by Google

*et Cappellanos eorum Ecclesiis inservientes; sicuti videri potest apud Choppin de Sac. Polit. lib. 4. cap. 2. et in Monasticon lib. 1. cap. final. et apud Tondut quaest. Beneficial. 62. num. 2. In aliquibus Germaniae Capitulis tunc solum Episcopis auctoritas esse dicitur procedendi contra Canonicos, Beneficiatos, aliosque Ecclesiae Ministros, quando Capitulorum Decani, in jure reddendo negligentes, justitiam petentibus adminitrare recusent. Vide de hac re Pirhing. in Jus Canonicum lib. 2. tit. 2. sect. 3. §. 1. num. 74. Wagnerek ad cap. Cum contingat 13. unic. de foro compet. Et quidem Saravia in suo tractatu de adjunctis quaest. 1. num. 41. asserere non dubitavit, nunquam tantam vim habitura fuisse duo illa Capitula, Bellovacense in Gallia, et Coloniense in Germania, ut se se valide viriliterque opponerent Praesulibus suis, tunc cum ambo, sicuti legimus in historiis, a Fide Catholica defecerunt, nisi fuissent a jurisdictione suorum Episcoporum immunia.*

*Porro hujusmodi privilegia, quibus ante Tridentinum Concilium plura Ecclesiarum Capitula ab Episcoporum suorum jurisdictione exemta, et Apostolicae Sedi immediate subjecta fuerant, ejusdem Concilii Generalis decreto abrogari, et de medio tolli volebat Cardinalis a Lothàringia; idque in Concilio proponere, et magno zelo, ac fervore Patribus suadere non praetermisit: quemadmodum narrat Cardinalis Pallavicinus in Historia ejusdem Concilii*

Digitized by Google

*lib. 23. cap. 3. Et quamvis decretum in illius sententiam minime perlatum fuerit, attamen Patres juribus Episcoporum tam provvide consultum esse voluerunt, eorumque auctoritatem cum Capitulorum, et Canonicorum immunitatibus ita recte composuerunt, ut quicumque Episcopus Capitulum habet a sua jurisdictione exemtum, dummodo exemtio legitimis privilegiis innitatur, et non interrupta observantia roboretur, non jam ipsam exemtionem incusare, et de ea conqueri debent, sed potius in sua relatione exponere teneatur, an ea diligenter a Capitulo, et Canonicis praestari curaverit, quae Sacrum Concilium Episcopis omnibus ab hujusmodi exemtis Capitulis, atque Canonicis exigenda mandavit.*

*Duo sunt textus Tridentini Concilii ad materiam hanc pertinentes. Primus habetur in cap. 4. sess. 6. de ref. ubi sic legitur:* CAPITULA CATHEDRALIUM, ET ALIARUM MAJORUM ECCLESIARUM, ILLORUMQUE PERSONAE, NULLIS EXEMTIONIBUS, CONSUETUDINIBUS, SENTENTIIS, JURAMENTIS, CONCORDIIS, QUAE TANTUM SUOS OBLIGENT AUCTORES, NON ETIAM SUCCESSORES, TUERI SE POSSINT, QUO MINUS A SUIS EPISCOPIS, VEL ALIIS MAJORIBUS PRAELATIS, PER SE IPSOS SOLOS, VEL ILLIS, QUIBUS SIBI VIDEBITUR ADJUNCTIS, JUXTA CANONICAS SANCTIONES, TOTIES, QUOTIES OPUS FUERIT, VISITARI, CORRIGI, ET EMENDARI, ETIAM AUCTORITATE APOSTOLICA, POSSINT, ET VALEANT.

*De Capitulis exemtis ibi procul dubio Synodus loqui-*

Digitized by Google

*tur; quoniam et obtentis exemtionibus derogat, et auctoritatis Apostolicae mentionem facit, ut ea Episcopus muniat. Vult autem Episcopos haec etiam Capitula, eorumque Canonicos visitare posse, corrigere, et emendare, tam per se ipsos solos, quam cum adjunctis sibi personis eorumdem arbitrio deligendis. Quo nihil amplius desiderandum videtur, ut jure possimus asserere, in facultatibus Episcopi esse, quacumque exemtione, quocumque privilegio, et qualibet etiam immemorabili consuetudine nihil obstante, Capituli, et Canonicorum visitationem peragere, eosque pro meritis corrigere, et punire, absque eo quod teneatur alios in consilium assumere, multoque minus aliquem ex Canonicorum, aut Beneficiatorum numero sibi adjungere, cum in illius voluntatis arbitrio positum sit, alterius auxilio hac in re uti, aut non uti, utendo autem, ex quolibet hominum genere adjunctos sibi deligere: quemadmodum aperte rescripsit Sacra Congregatio Concilii in caussa Zamoren. lib. 132. Positionum p. 806.* PRAESUPPOSITO, QUOD CAPITULUM ZAMORENSE EST EXEMTUM DE CONSUETUDINE IMMEMORABILI, QUAERITUR AN POSSIT EPISCOPUS VISITARE ECCLESIAM, ILLIUSQUE CANONICOS, BENEFICIATOS, ET ALIAS ECCLESIAE PERSONAS PER SE IPSUM, VEL AN DEBEANT INTERVENIRE ADJUNCTI, AUT ALIAE PERSONAE DE ECCLESIA, VEL EXTRA EAM, QUIA NUNC PROCEDIT SOLUS EPISCOPUS CUM SECRETARIO, ET NOTARIO: CONGREGATIO CONCILII RESPONDIT, POSSE PER SE IPSUM SOLUM, ABSQUE ADJUNCTIS.

Digitized by Google

*Alter de hac ipsa re Concilii Tridentini textus continetur in cap. 6. sess. 25. de ref. Ubi, post confirmationem eorum omnium, quae in antedicto cap. 4. sess. 6. statuta fuerant, eamdem materiam de Capitulis, et Canonicis ab Episcopali jurisdictione exemtis prosequendo, transitus fit ad alium casum, quo Episcopus* EXTRA VISITATIONEM *contra aliquem de Capitulo procedere velit: idque ab Episcopo fieri non posse statuitur sine consilio, et assensu duorum Capitularium, quos anno quolibet ineunte tenetur Capitulum designare, ut possint Episcopo semper adesse, si is extra actum visitationis in aliquem ex Canonicis procedere velit. Quia vero, cum Episcopus solus sit, Canonici autem duo, facile evenire posset, ut hi inter se conspirarent, unitisque sententiis contrariam Episcopi opinionem eluderent; ideo Concilium provide statuit, ut duorum Canonicorum sententiae simul junctae unius tantummodo suffragii vim habeant, et ut Episcopi quidem sententia praevaleat, si alter ex Canonicis suum illi judicium adjungat: si autem Canonici ambo in contraria sententia juncti perseverent, nec Episcopus a sua dimoveatur, tunc intra sex dierum spatium ad tertii electionem procedendum fore decernit; praescripta etiam hujusmodi electionis forma: sicuti fusius legitur in dicto cap. 6. sess. 25. ubi etiam prudenter statuitur, quid faciendum sit, si timeatur, ne certorum criminum reus fugam arripiat: Nimirum, tunc posse Episcopum solum, etiam extra visitatio-*

Digitized by Google

*nis actum, ad necessariam personae dententionem procedere, firma tamen remanente obligatione adhibendi adjunctos in caussae prosecutione.*

*Si duo haec Concilii Decreta, quae sunt nimirum in cap. 4. sess. 6. et in cap. 6. sess. 25. de reformat. apte inter se comparentur, quod non omnes faciunt, haud difficile erit Tridentinum Patrum mentem deprehendere: quae scilicet, et liberum esse voluit Episcopi jus visitandi Capitula, etiam exemta, per seipsos solos, et absque adjunctis; et nihilominus eisdem exemtis Capitulis praeservandum censuit privilegium, ut extra visitationem non possit Episcopus contra Canonicum quemlibet procedere, nisi duobus aliis Canonicis ad id sibi adjunctis, ac de eorum consilio, et assensu, eo modo, quem paulo ante explicavimus. De duorum hujusmodi textuum conciliatione, ac de duorum casuum distinctione, cum scilicet Episcopus aut procedit* IN VISITATIONE AUT EXTRA VISITATIONEM, *opportune tractant Barbosa in notis ad cap. 6. sess. 25. num. 3. de reformat. et de Canonicis cap. 28. etc. Rota dec. 743. part. 1. diversor. et in Giennen. Adjunctorum 13 Februarii 1702, et praecipue in Tarraconen. num. 7. et sequ. ubi, Tarraconensi Capitulo contendente, non posse Episcopum contra Canonicos agere extra visitationem, nisi duos sibi adjunctos assumeret, juxta praescriptum cujusdam constitutionis Benedicti XII. et Concilii Tridentini in cit. cap. 6. sess. 25. contra ipsum Capitulum judicium fertur; propterea quod*

Digitized by Google

*allegata quidem constitutio ad casum, de quo tunc quaerebatur, nequaquam pertinere visa est; Tridentinum vero decretum locum habere non potest,* NISI CAPITULUM ALIUNDE PROBETUR EXEMTUM, *quo de Tarraconensi Capitulo tunc dici posse, Rota non censuit. Et quidem ipsa etiam Congregatio Concilii Tridentini interpres in ea semper fuit opinione, non esse locum decreto de adjunctis, quod legitur in cit. Cap. 6. sess. 25. de reformat., nisi cum et agitur* DE CAPITULO AB EPISCOPI JURISDICTIONE EXEMTO, *et Episcopus contra Canonicum procedere intendit extra visitationem: sicuti colligitur ex variis ejusdem Congregationis responsionibus ad postulata Episcoporum.* EPISCOPUS BRIXIEN AD OBSERVATIONEM DECRETI CONCILII TRIDENTINI SESS. 25. 6. SUPPLICAT DECLARARI, AN EA, QUÆ OBSERVANDA INJUNGUNTUR EPISCOPO EXTRA VISITATIONEM PROCEDENTI CONTRA CATHEDRALIS, ET COLLEGIATARUM ECCLESIARUM CAPITULA, ET EORUM PERSONAS, ADEO INDISTINCTE LOCUM HABEANT, UT ETIAMSI CAPITULA HUJUSMODI EXEMTA NON SINT, EA NIHILOMINUS EPISCOPUS OBSERVARE TENEATUR, SACRA etc. CENSUIT, DICTUM CAP. 6. SESS. 25. HABERE TANTUM LOCUM IN CAPITULIS EXEMTIS. *Similis plane est alia responsio, quam Faventino dedit Episcopo:* EPISCOPUS FAVENTINUS ROGAT, AN CANONICOS, ET QUOSCUMQUE ALIOS SUÆ ECCLESIÆ DELINQUENTES POSSIT SINE CAPITULI, SEU CUJUSVIS ALTERIUS INTERVENTU CORRIGERE, NON OBSTANTE CONCILII TRIDENTINI DECRETO SESS. 25. CAP. 6., QUOD, UT IPSE EXISTIMAT, DE EXEMTIS A JURISDICTIONE EPISCOPI

Digitized by Google

DUMTAXAT, ET NON DE ALIIS, INTELLIGITUR. SACRA etc. CENSUIT, ITA ESSE INTELLIGENDUM DICTUM CAP. 6. SESS. 25. *Eique concordat alia responsio Episcopo Gadicensi*: DIEBUS PRÆTERITIS FUIT PETITA PRO PARTE EPISCOPI GADICENSIS DECLARATIO SACRÆ CONGREGATIONIS, QUOD DECRETUM CONCILII CAPIT. 6. SESS. 25. DUM LOQUITUR DE ADJUNCTIS, NON HABEAT LOCUM, NISI IN CAPITULIS EXEMPTIS, ET PROPTEREA PETEBATUR DECLARARI, QUOD EPISCOPUS GADICEN. NON OBLIGETUR DICTO DECRETO, NEC TENEATUR ASSUMERE ADJUNCTOS CAPITULARES, QUIA CAPITULUM NON EST EXEMTUM etc. SACRA etc. CENSUIT, SI VERUM EST CAPITULUM GADICENSE NON ESSE EXEMTUM A JURISDICTIONE ORDINARII, NON HABERE IN EO LOCUM DECRETUM ILLUD CONCILII SESS. 25. CAP. 6. *Omnes hae responsiones editae sunt anno* 1573, *et leguntur lib.* 1. *decretor. pag.* 71. *pag.* 152. *a tergo, pag.* 166. *a tergo, et pag.* 157.

Quì soffermiamo per breve tratto, e ci dica in grazia l'eruditissimo Anonimo, se resti contento di queste autorità; e al loro folgorante chiarore abbia discoverta la falsità del suo assunto? Veramente ogni anima ben formata non può non arrendersi a tanto convincimento: e non può non istupire nel veder tanta franchezza in questo Anonimo, che senza incaricarsi di altro, e credendo a se solo esclusivamente riservata la interpretazione di questo Capo 6 della Sessione 25 *de Ref.* monta in bigoncia, e decretoriamente definisce qual sia lo *stile conciliare*, *l'antica disciplina ripristinata*, *la pratica Canonica*; e con questo *stile*, con questa *disci-*



Digitized by Google

*plina*, e con questa *pratica* decide *ex Cathedra*, *che l'Ordinario volendo da se giudicare, deve innanzi tutto domandare gli aggiunti al Capitolo, senza de' quali procedere non può . . . . Soprattutto allorchè agisce civilmente contro qualche Dignità del Capitolo, ancorchè chiami la medesima alla reddizione de' conti, come col sentimento de' Canonisti, e con più decisioni della Sacra Congregazione lo stesso Barbosa, loco citato, insegna.* Perchè prima d'innalzar tutto questo scenico edifizio, nella sua Catilinaria non ha inzeppata altra dimostrazione, con cui provarci ancor *convittivamente*, e con pari felicità, che le disposizioni espresse nel citato decreto del Tridentino comprendano tanto i Capitoli *esenti*, quanto i non *esenti?* Perchè non riportare il *sentimento de' Canonisti*, e le *decisioni della Sacra Congregazione*, e dirci *il luogo citato* del Barbosa, e l'opera del medesimo? Senza di queste necessarie premesse dovea esser persuaso l'Anonimo, che tutto il suo discorso sarebbe stato, come lo è in effetti, un nulla; e che temerariamente conchiudeva, aver errato il Vescovo di Castellammare nel non serbare *la regolarità della procedura a norma dei Canoni, e della pratica Conciliare*: in fine, che più scioccamente andava a rifuggirsi sotto l'ombra di tutt'i *Giureconsulti pratici sì civili, che Canonici* senza degnarsi di nominarli. Una simile franchezza di asserire può dirsi con ogni fondamento, che sia esclusivamente propria di questo Anonimo.

Che se poi egli credesse risponderci, che il Capito-

Digitized by Google

lo di Castellammare sia appunto nel caso previsto dal Tridentino, cioè *esente dalla giurisdizion del Vescovo*, egli ne intese già la risposta dal Cardinal de Luca, e da Benedetto XIV: vale a dire, che questa esenzion privilegiatissima, dovendosi dimostrare, sarebbe mestieri, che il suo Eroe nelle *Scedi* de' Notai suoi maggiori andasse ripescando qualche antica concession Pontificia, la quale garentisse questa esenzione al Capitolo dalla giurisdizione de' Vescovi. E' vero, che questo Diploma esser dovrebbe d'un epoca assai rimota, e che sarebbe soggetto ad infinite difficoltà; ma noi abbiam l'onore di assicurare l'Anonimo, che quantunque al suo ex-Vicario riuscisse negli aviti Archivj notariali rinvenir questa carta di esenzione, nè tampoco il Vescovo di Castellammare sarebbe obbligato di chieder gli aggiunti al suo Capitolo in questo giudizio di Sindacato; ciocchè confermerà vie maggiormente la validità della presente procedura, e del nostro assunto.

La Chiesa, istruita divinamente dall'Apostolo, ha sempre creduto, che il Vescovo fosse l'unico Giudice di tutte le controversie del suo gregge. Così scrivea dottamente S. Cipriano nella sua lettera 27: o pur, come altri vogliono, 33. *ad Lapsos*: *Ut Ecclesia super Episcopos constituatur, et omnis actus Ecclesiae per eosdem praepositos gubernetur.* E nella lettera 69 soggiugne, doversi tener per fermo da ogni Cattolico, *Episcopum in Ecclesia esse, et Ecclesiam in Episcopo, et si qui cum Episcopo non sint, in Ecclesia non esse.* Da questo principio egli poi inferiva nella lettera 55



Digitized by Google

*ad Rogat.* ciò, che si è veduto avverato in tutti i tempi, e, dopo gli ultimi avvenimenti, divenuto quasi un assioma politico, che dalla disubbidienza al proprio Pastore ne sia nato ogni disordine, e non vi sia stato Eretico, o Scismatico, il quale non abbia cominciato il suo pervertimento dal far poco conto del proprio Vescovo: *Haec sunt initia haereticorum, et ortus atque conatus schismaticorum male cogitantium, ut sibi placeant, et praepositum superbo tumore contemnant. Sic de Ecclesia receditur, sic Altare prophanum foris collocatur, sic contra pacem Christi, et ordinationem, atque unitatem Dei rebellatur.* Questo stesso vien ripetuto dal santo Martire nella lettera 59 *ad Cornel.* che fa più al caso nostro, e par, che chiarissimamente descriva l'error dell'Anonimo, e di tutta la Coorte Mangrelliana: *Neque aliunde haereses obortae sunt, aut nata sunt schismata, quam inde quod Sacerdoti Dei non obtemperatur; nec* UNUS *in Ecclesia ad tempus* SACERDOS, *et ad tempus* JUDEX, *vice Christi, cogitatur.* Felici i tempi, in cui fiorivano queste massime; e più felici i popoli, che si fanno un dovere di seguirle!! Ma per ciò, che si attiene a noi Ecclesiastici, l'ubbidienza al proprio Vescovo è stato in ogni tempo il carattere, che n'ha distinti; e non vi è stato funesto presagio, che non abbia colpito i prevaricatori di queste massime; quindi sarà sempre degno di commendazione l'avviso di S. Agostino, che diresse a quel Sacerdote alquanto disgustato del suo Pastore, e in qualche modo disposto a contraddirlo. *Si consilio*

Digitized by Google

*meo libenter acquiescis, Episcopo tuo in hac re noli resistere, et quod facit ipse, sine ullo scrupulo, vel disceptatione, sectare. Ep.* 86 *ad Casul.*

Non essendo dunque un pregiudizio, ma un sentimento, che ciascun Vescovo nella propria Diocesi sia il Giudice *ordinario*, ed assoluto, cui vadan soggette *ipso jure*, come parlan le Scuole, tutte le Chiese, e tutte le persone, che le appartengono; egli è chiaro, che veruno possa dirsi esente da tale ordinaria giurisdizion Vescovile, se non prnovi con chiare testimonianze la pretesa esenzione; e conseguentemente, che nel dubbio debba decidersi a favor del Vescovo, non già del pretensore. In conferma di che citiamo due Costituzioni di Sommi Pontefici; il primo è Bonifacio VIII. *Can. Cum personae, de Privil. in* 6, il quale dice così: *Cum personae Ecclesiasticae, tam religiosae, quam seculares, plura praesumant, quae ipsis infamiam pariunt, et aliis inferunt laesionem, praetextu exemptionis, vel libertatis, quam asserunt se habere, Ordinariorum correctiones, et ordinationes subterfugientes, ac eorum forum, sive judicium declinantes: Nos volentes super hoc de salubri remedio providere, statuimus, ut hi, qui se asserunt per privilegia, seu indulgentias Apostolicae Sedis exemptos a locorum Ordinariis, requisiti, hujusmodi privilegia, vel indulgentias (quibus se dicunt fore munitos), ipsis Ordinariis in loco congruo, et securo, aut aliquibus prudentibus viris omni suspicione carentibus, ad hoc per dictos Ordinarios deputatis, intra terminum com-*



Digitized by Google

*petentem, pro facti qualitate, ipsorum Ordinariorum, vel delegatorum suorum arbitrio moderandum, justo impedimento cessante, ostendere legendum integraliter exhibere: nec non de articulis, de quibus controversia fuerit, transcriptum tradere teneantur.*

Il secondo è Benedetto XIV nella Costituzione *Inter multa* 33, e nell' altra *Causarum* 40, ove dichiara così: *Satis erat Curiae Episcopali, ut adversarium vinceret, assistentia juris; cujus favorem, pro jurisdictione Episcopi in tota sua Dioecesi, Canonicae Sanctiones stare voluerunt.*

Dallo stesso principio ne derivano i Giuristi altra nientemeno interessante illazione, che non potendosi alcuno esimere dalla giurisdizione ordinaria del Vescovo senza un chiaro, ed espresso privilegio; e questo come parla il Giureconsulto Paolo nella *l.* 16. *D. de legibus etc.* essendo *contra tenorem rationis* ( *puta juris communis* ) *propter aliquam utilitatem constituentium introductum*, non potrà mai l' allegato privilegio avere più ampia interpretazione di quel che suonano le sue parole prese in senso ristretto; nè tampoco potrà estendersi da caso a caso, nè da persona a persona. In questo convengono mirabilmente le regole dell' uno, e dell'altro dritto. Il citato Pontefice Bonifacio VIII. *Can.* 28. *de reg. juris in* 6. dice così: *Quae a jure communi exorbitant, nequaquam ad consequentiam sunt trahenda.* E nelle *ll.* 14 *e* 39. *D. h. t.* quasi con le stesse parole si determina, *quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequen-*

Digitized by Google

*tias: quod non ratione introductum est . . . in aliis similibus non obtinet.*

Ciò premesso, avendo noi veduto dietro la scorta de' più accreditati Dottori, che a' soli Capitoli *esenti* dalla giurisdizion de' Vescovi, de' quali, come si è osservato, non ve n' ha alcuno in Italia, sia conceduto il privilegio, che nella Visita, o pure nelle cause criminali, e di correzione contro di essi, o pur di alcuno de' Canonici, debba il Vescovo procedere con gli *aggiunti*; non per questo dee dedursi, che *sempre*, e in *ogni caso* sia tenuto il Vescovo a siffattamente procedere. E per non divagarci in altre dispute, parliam solo del caso presente del Sindacato. Il Decreto del Tridentino, che prescrive il Sindacato del Vicario Capitolare, ed altri ufficiali, si esprime in termini precisi: *Episcopus . . . . . rationem exigat . . . . . possitque eos punire. Loc. cit.* Qui ognun vede, che non si distingue alcuna persona, non si fa alcuna limitazione, non s' indica alcuna ritualità. In conseguenza, o che trattasi di Capitolo *esente*, o *non esente*, sempre il Vescovo dee agire in forza di questo decreto contro il Vicario Capitolare, e punirlo se occorre, senza esser tenuto ad alcun riguardo; poichè tale assoluto incarico gli vien dal Concilio, il quale se avesse creduto di prescriver la norma a' Vescovi di assumer gli aggiunti dai Capitoli *esenti*, lo avrebbe fatto; come lo ha fatto, allorchè trattò della Visita, e della Correzione. Nè vale il dire, che il citato *cap.* 6 *della sess.* 25 parlando dei Capitoli esenti dica in generale *quoties ex officio, vel*



Digitized by Google

*ad petitionem alicujus contra aliquem ex contentis in dicto decreto procedat etc.*, e con questa espressione si comprenda ogni procedura; mentre anche quì vale la regola restrittiva di non potersi il privilegio dell'esenzione estendere da caso a caso. Perciocchè questo capo sesto della sess. 25 parla della Visita, e del Correggimento *extra visitationem ex officio*, *vel ad petitionem*: e ciò non altro riguarda che le azioni mere personali; quindi se le persone de' Canonici *esenti* goderanno del privilegio, che procedendo il Vescovo contro le loro persone abbisogni degli *aggiunti*, non ne seguirà certamente, che procedendo a conoscere, ed a punire le colpe di alcun loro ufficio seguir debba lo stesso metodo: mentre se la esenzione riguarda le persone; per ragione del loro ufficio ricaderanno sicuramente sotto la immediata, ed assoluta giurisdizion del Vescovo, senza potersi giovare di quel privilegio, che *personas non excedit*. Ora il Sindacato, cui è soggetto il Vicario Capitolare, è un giudizio, che non riguarda i delitti della persona del Canonico; ben vero i difetti della carica; e ciò, che avrà egli potuto commettere come esercente in *actu* la giurisdizion Vescovile, devoluta al Capitolo nel tempo della vacanza. Questa diversità di materia, che spetta al giudizio, include necessariamente la diversità del procedimento: e se nel primo caso il Vescovo dee uniformarsi al disposto in questo luogo dal Concilio, avvalendosi degli aggiunti; nel secondo caso non ne ha punto mestieri, sì perchè lo stesso Concilio nel capo 16 della sess. 25

*de Ref.* parlando del Sindacato non credette ordinarlo; sì perchè questo giudizio riguarda le colpe della carica, non i delitti della persona.

Nè creda l'Anonimo, che questo nostro ragionamento sia effetto di quelle *nuove dottrine* Canoniche, ch'egli sogna; bensì è un corollario de' veri principj del diritto sopra accennati, sostenuti poi da infinite decisioni. Per non esser più del bisogno diffusi ne accenniamo brevemente alcune. Senta in primo luogo l'*Espenio p. 426. loc. cit. Cum autem Ecclesia desideret, ut quantum fieri potest, Canones, et jura morum directionem, et disciplinam spectantia, inviolata permaneant*; violentum *omnino, atque* odiosum *reputat omnem, quem ob certas circumstantias pati cogitur, a sacris Canonibus et jure communi recessum. Unde illud glossae a Canonistis vulgo probatum*: Regulae, et antiquo juri standum, nisi in quantum reperimus recessum. *Hinc nemo Canonistarum dubitat, quin exemptiones tanquam a jure, et Canonibus recedentes, comprehendantur sub* odiosis, *de quibus pronuntiat cap.* 15. *de R. J. in* 6. odia restringi, et favores convenit ampliari. *Similiter et hanc juris regulam in cap.* 28. *eod. exemptionibus esse applicandam*: quae a jure communi exorbitant, nequaquam in consequentiam sunt trahenda. *Praesertim quia exemptiones sunt ex iis privilegiis, et recessibus a jure communi, quae vix* ab excessibus *libera sunt*: *ut ob eas praecipue factum videatur ut in decretalibus unus idemque titulus inscribatur*: de privilegiis, et excessibus privilegiatorum: *Ex quo ul-*

*terius concluditur, exemptiones intra ipsum verborum rigorem ita esse restringendas, ut quantum tenor ipsorum patitur, a Canonibus et jure communi non recedatur; ipsaque Ordinariorum jurisdictio salva maneat. Conformiter ad has regulas recte resolvit Zypaeus Consult.* 1. *de privilegiis: Exemptiones sunt* odiosae *tamquam juri communi advesariae, Hierarchiae Ecclesiasticae inimicae, et quae jus alteri auferant; scilicet auctoritatem suam Ordinariis locorum: quod Princeps, aut Pontifex nunquam facere censetur, nisi disertis admodum verbis expressit. Hinc illud Canonistarum:* Exemptio *indiget speciali beneficio, quia est* odiosa, *et pugnans contra jus* commune. *Conforme igitur juris regulae, atque menti Ecclesiae est decretum Patrum Conc. Tolos. quod Episcoporum jurisdictioni non mediocre impedimentum, exemptis profusioris vitae occasionem, Christianis non vulgare scandalum afferre, laxius, quam par sit, acceptae exemptiones consueverunt, an.*1590. *p.* 4. *cap.*16.

Per ciò, che poi si attiene al nostro assunto, trattandosi de' sopradetti Capitoli *esenti* non ha bisogno degli *aggiunti* il Vescovo, qualora voglia visitarne non le persone, ma gli oggetti materiali, e legati pii: *Potest*, così il Barbosa (1): *Potest absque hujusmodi Adjunctis*

---

(1) *De Offic. et Potest. Episc. p.* 3. *alleg.* 72. *pag.* 285.

Digitized by Google

*Episcopus visitare Corpus Ecclesiae Cathedralis, Sacramentum, reliquias, vestes, ornamenta, caeteraque ad cultum divinum destinata: item et Capellas, Capellanias, dotationes, anniversariorum institutiones, memorias defunctorum, pia opera, vel res, aut bona fabricae, vel Ecclesiae, ut censuit Sacra Congregatio teste* Armend. *d. tit.* 6. *de visit. n.*123.

Contro de' Coadjutori con futura successione nè tampoco ha bisogno il Vescovo degli *aggiunti*, se non quando i medesimi ne abbiano special privilegio: *Contra coadjutores*, così lo stesso Barbosa *num.* 11., *cum futura successione non tenetur Episcopus cum hujusmodi Adjunctis procedere, nisi ex forma coadjutoriae colligatur ipsi coadjutori concessa fuisse omnia privilegia, quae habent Canonici, ut censuit Sacra Congreg. teste* Nicol. Garcia *in addit. ad suum tract. de Benef. part.* 4. *cap.* 5. *num.* 96., *ubi observat ex clausula ordinaria coadjutoriae*, quod coadjutor habeat omnes, et singulas praerogativas, praeeminentias, et honores coadjuti, *non colligi concedi coadjutori hujusmodi privilegium de adjunctis, eo quod illa clausula intelligatur de praerogativis, praeeminentiis, etc. circa servitium Ecclesiae, ut ex tenore ipsius coadjutoriae apparet.*

Per le stesse ragioni, che le sole persone de' Canonici sian comprese nel privilegio della esenzione; ogni altro, che non sia del Capitolo goder non puote di tal beneficio: *Solus tamen Episcopus*, prosegue sempre l' istesso autore al num. 10., *potest sine Adjunctis Ca-*

Digitized by Google

*pitularibus ad correctionem, et punitionem portionariorum procedere, quia non dicuntur de Capitulo, ut fuit decisum* in Gerandem Anniversariorum 1566 *coram* Domino de Grassis *in dec.* 411. *pag.* 1. *divers. et etiam casu, quo portionarii de consuetudine, aut ex privilegio Apost. vel Ecclesiae statuto in Capitulo habeant, vel ut plurimum, vocem, ut censuit Sacra Congreg. teste* Armendar. *d.* 1. 7. *de Episcopis num.* 91., *nisi de consuetudine, vel Statuto sit, ut contra illos Episcopus sine Adjunctis non procedat, ut fuit resolutum in Rota in Calciaten.* 25. *Februarii* 1611. *coram* Attrebaten., *quo casu accipienda sunt, quae in hoc proposito tradunt* Aloys. Ricc. *in praxi aurea resol.* 39. Massob. *in praxi habendi concursum prael.* 21. *in princip. num.* 13.; *et tunc etiam poterunt in Adjunctos, et conjudices eligi, ut censuit Sacra Congreg. de mense Aprilis* 1614 *teste* Aloys. *d. Collect.* 751. *in fine.*

Per quello poi, che riguarda più da vicino il nostro assunto, e pare che il definisca, e fissi nel modo il più assoluto, riporteremo due altri articoli del medesimo autore nel commento, che egli fa al detto *cap.* 6. *della sess.* 25. *de Ref. p.* 448. *dell'edizion citata di Trento* 1721. Nel primo parla delle persone de' Canonici *esenti*, che a motivo di cura di anime, o per altra qualsivoglia cagione addivengono ordinarj sudditi del Vescovo, e non possono giovarsi del privilegio della esenzione: *Valet quoque*, son queste le parole di Barbosa, *sine Adjunctis in personas Capitulares Episcopus proce-*

Digitized by Google

*dere, si tales personae extra Ecclesiam Capitularem beneficia curam animarum habentia obtineant, et in exercitio curae deliquerint, praevalet enim qualitas illa officii, propter quam Canonicus efficitur subditus solitus Episcopi; neque tunc uti Canonicus, sed uti curam habens animarum, vel ejus administrationem, judicari debet. Ita* Seraphin *decis.* 1058 *per tot. Vel si procederetur contra aliquem Capitularem, qui per accidens esset subjectus liberae, et absolutae potestati Episcopi.* Seraphin *d. decision* 1058, *n.* 2. Lotter. *d. lib.*1. *qu.* 25. *n.* 61. *in fine.*

Al che fa eco *l'Espenio loc. cit. p.* 467. citando il cap. *Cum Capella* 16. *de Privileg. ibi. Cum enim Capella Ducis Burgundiae, gaudere diceretur privilegio quod nullus Archiepiscopus in personas Canonicorum ejusdem Capellae suspensionis, vel excomunicationis, aut interdicti sententias audeat promulgare: quidam Capellae supradictae Canonici, qui Parochiales Ecclesias ab Episcopo tenebant, occasione Privilegii praecitati in his etiam, quarum jurisdictio ad Episcopum pertinebat, ita se dicebant exemptos, ut quantumcumque graviter interdum excederent, Episcopi correctioni recusarent, et sententiae subjacere. Super his a Lingoniensi Episcopo interrogatus Innocentius III. mandat Episcopo; quatenus in quantum exempti sunt ejusdem ratione Capellae, Apostolicis privilegiis deferas reverenter; sed in quantum ratione Parochialium Ecclesiarum,* vel alias jurisdictionem tuam *respicere dignoscitur, officii tui debitum in eosdem libere pro-*

Digitized by Google

*sequaris. Ex hac, et praecedentibus decretalibus eliciunt Canonistae, hoc commune principium: si in unam eamdemque personam concurrant diversae qualitates, quod exemptus sub una qualitate, non censeatur propterea exemptus sub alia qualitate; neque exemptio trahi queat ad ea quae sub hac qualitate exercet; sive quod exemptus subjaceat, ratione non exemptae, jurisdictioni Ordinarii quoad rem non exemptam: quemadmodum privilegium datum alicui corpori, quod qui de hoc corpore sunt, non possunt conveniri nisi coram certo judice, intelligi debet de his, quae competunt personis quatenus de hoc corpore sunt.* Vide Choppinum *l. 2. de S. P. t. 5. n. 13. Ex hoc principio consequens est, quod exemptio data Canonicis, vel Ecclesiis Canonicorum, nequeat extendi ad functionem Parochi, aut Confessarii, aliasve, quae Hierarchicae potius, quam Canonicales sunt: sed haec exemptio restringenda sit ad ea, quae Canonicos, ut Canonicos, spectant; eo quod sub hac qualitate censentur exempti.*

Nel secondo il lodato *Barbosa* parla degli officiali eletti dal Capitolo *esente* nel tempo della vacanza, da' quali volendo il Vescovo esiggere il Sindacato non ha bisogno *degli aggiunti*; quante volte però si limiti la procedura al solo Sindacato, e non voglia procedere criminalmente alla cognizione di altri delitti, che meritassero pene ordinarie: ecco le sue parole: *Episcopus in Capitulo* EXEMPTO, *si velit rationes exigere ab officialibus ex gremio Capituli constitutis, Sede vacante,*

Digitized by Google

*non tenetur procedere* CUM ADJUNCTIS *ex forma hujus decreti*; *nisi velit criminaliter ad eorum punitionem, et correctionem procedere*, *ut refert decisum* Nicol. Garc. *d. p.* 5. *c.* 7. *n.* 23.

Da ciò, che si è fin qui accennato, sembra non potersi più oltre recare in dubbio, che le disposizioni del *cap.* 6 della *sess.* 25 *de Ref.* del Tridentino non siano affatto applicabili al Capitolo di Castellammare; e per conseguenza, che inutilmente il Primicerio or l'invochi a suo favore; ciocchè venne chiaramente discusso, ed esaminato davanti al Vescovo nel giorno 24 Ottobre 1821 nel contradittorio tenuto co' due difensori di esso Canonico Primicerio, i quali erano intervenuti a sostenere le sue parti. Essi convennero nel principio, che non potendosi sostenere, esser il Capitolo di Castellammare *esente* all'epoca del Tridentino, il Vescovo non dovea ad esso richieder gli *aggiunti*; e che validamente si era proceduto senza di essi: tanto più, che in altri Sindacati di Vicarj Capitolari, de' quali se ne osservò qualche processo, nè tampoco questa formalità erasi usata, e 'l Vescovo avea agito da per se solo fino alla sentenza inclusivamente di assoluzione, o sia di liberatoria, anche in contradizion di parti.

E con questo resterà pur smentito l'ultimo ingiuriosissimo sarcasmo dell'erudito Anonimo contro il decreto di termine impartito nel presente giudizio. L'eccezione proposta con tanto accorgimento, e saviezza, come abbiam veduto fin quì, a nome del Canonico Primicerio, della quale dovea il Giudice incaricarsi, fu discussa, e tro-

Digitized by Google

vata, come l'è in effetti, insussistente, e falsa, e perciò ributtata con lo stesso decreto di termine, debitamente intimato, e non impugnato con alcun legitimo gravame (1). Questo procedimento, a dispetto di tutte le invettive, e maledizioni dell'Anonimo Mangrelliano, è stato regolare: che se poi verrà richiamato ad esame, se pur competa, ne giudicheranno que' gravi Magistrati avvezzi a scandagliare le cose nelle bilance equissime della giustizia. Per ora preghiam l'eruditissimo Anonimo a rammentarsi, che le *Rodomontate* male a proposito, anzichè giovare a' clienti, soglion nuocere infinitamente: e che a ben difenderli vi voglion *fatti*, non *parole*, massime se vuote di senso; vi voglion *ragioni*, non *ingiurie*; vi voglion *rimedj legali*, non *declamazioni* inutili, profuse così alla cieca, e fuori tempo (2).

---

(1) *Fol.* 11. *proc. corr.*

(2) Fra le espressioni degne veramente, che s' incontrano ad ogni passo in questa famosissima Memoria Mangrelliana, è a rimarcarsi la presente, che *l'ex-Vicario credendo inutile tentare una difesa presso l'aperto termine . . . ha stimato far correre* CONTUMACIALE *un siffatto giudizio* (*p.* 3.). Che mai voglia intender l' Anonimo per questo *giudizio contumaciale* non si giugne a capire. Se egli ebbe in idea di dire, che il suo ex-Vicario, credendo inutile ogni difesa presso del Vescovo, stimò suo interesse riservarsela in appello: qualunque ne potranno essere le conseguenze; lo sia pure. Ma se *per giudizio contumaciale* intende ciocchè s' intende negli attuali Tribunali Laici, egli s' inganna di troppo. È noto, che la *rigenerazione de' riti*

Digitized by Google

## CAPO I.

### *Il Canonico Primicerio Mangrella dee dare il conto delle somme da lui introitate.*

Disbrigati dal primo impaccio Mangrelliano, passiamo a parlar della causa; e prima del conto.

Si è già sopra avvertito, che il Sacro Concilio Tridentino disponga con precise parole, doversi dal Vescovo prender conto di ogni amministrazione tenuta dal Vicario Capitolare: *rationem exigat officiorum, jurisdictionis, administrationis, aut cujuscumque muneris etc.*

Or di quali somme debba dar conto il passato Vicario Mangrella, ben si rileva dal certificato fatto dal Segretario dell' Amministrazione Diocesana di Castellammare, dal quale appare, ch' egli abbia introitato dal 29 Maggio 1820 (epoca della morte di Monsignor della Torre) fino a 6 Luglio 1821, giorno del possesso dell' attuale Vescovo, ducati 1492. 18 per diversi rami. Le parole

---

*forensi* non abbia penetrato affatto nelle Curie Ecclesiastiche del Regno. Ivi tuttavia si *brancola fra le barbare usanze delle decretali*; e in gran parte fra le vecchie *puerilità* della già G. C. della Vicaria; quindi *istanze*, *decreti*, *gravami*, *ripulse ec. ec.* ed altri omai depressi vocaboli del seicento. In conseguenza, sia che l' ex-Vicario abbia creduto di tacer nel termine impartito, sia che avesse voluto gridare più di quello, che ha fatto nella sua *Apologia*, il presente giudizio resterà sempre salvo; ed a lui non riman altro che battere quelle strade dalla stessa odiata *barbarie* a lui segnate.



Digitized by Google

del detto certificato sono le seguenti: „ Io qui sotto-
„ scritto Segretario dell' Amministrazione Diocesana di
„ Castellammare certifico, qualmente nella seduta de' 15
„ Settembre 1820 tenuta dalla Commissione di detta
„ Amministrazione, si decise dietro autorizzazione avuta
„ da S. E. il Ministro degli affari Ecclesiastici, pro-
„ porre il bisognevole pel mantenimento del Culto della
„ Cattedrale, e Diocesi, Elemosine a' poveri, mante-
„ nimento della Curia, e stipendio al Vicario Capito-
„ lare, cioè ducati 400 pel mantenimento del Culto,
„ ducati 40 al mese per elemosine, ducati 20 per lo
„ mantenimento della Curia, e ducati 20 per gratifica-
„ zione al Vicario Capitolare. Avendo il Regio Procu-
„ ratore fatta la requisitoria favorevole, si rapportò
„ tal deliberazione a S. E. il Ministro, che con suo
„ uffizio de' 25 Ottobre 1820 n. 472 partecipò l'appro-
„ vazione di S. A. Reale in quanto la Commissione Dio-
„ cesana avea proposto.

„ Non sapendo però, se il mantenimento sopra distinto
„ dovea principiare dal giorno dell' autorizzazione di
„ S. A. R. la Commissione espose il dubbio alla pre-
„ fata E. S., onde ottenerne uno schiaramento.

„ S. E. con uffizio de' 13 Dicembre 1820 fece sentire,
„ che la volontà di S. A. R. era di accordare il man-
„ tenimento sopra descritto dal giorno della vacanza,
„ che fu il 29 Maggio 1820, epoca in cui restò ve-
„ dova la Diocesi di Castellammare; che perciò la cassa
„ dell' Amministrazione Diocesana ha pagato al Signor
„ Vicario Capitolare Primicerio Mangrella la somma di

Digitized by Google

„ ducati 1492 e grana 18, dal 29 Maggio 1820 al 4
„ Luglio 1821, epoca del possesso del nuovo Prelato,
„ che ha formato un anno, un mese, e giorni cinque,
„ alla ragione di ducati 1360 annui.

„ Ed acciò costi ove convenga ne ho liberato il presente
„ con ordine di S. E. Reverendissima Monsignor Fran-
„ cesco Colangelo, e Presidente attuale in data de'
„ 10 Dicembre 1821. Rimettendomi in tutto agli or-
„ dini Ministeriali sistenti in Archivio, ed alle quie-
„ tanze di pagamento del citato Vicario Capitolare
„ Mangrella, che sono nella cassa dell' Amministra-
„ zione (1) ec.

La fama, ch' esiste nella Città, e Diocesi, oltre di qualche pruova risultata nel termine (2), vuole, che di elemosine a poveri poco o nulla ve ne sia stato, non ostante di esserne stato soventi volte richiesto anche da' Parrochi.

Esisteva nella Cattedrale un Canonico Deputato stabilito dal defunto Monsignor della Torre con determinazione de' 28 Luglio 1819: e con incarico speciale di vegliare al buon ordine, e Culto della Chiesa, ed esiggere tutte le rendite destinate al mantenimento della Sagrestia (3). Pareva regolare, che le disposizioni del Governo per ciò che si attiene a limosine avessero dovuto

---

(1) *Fol. 48. et 49. atti sudetti.*
(2) *Fol. 28. idem.*
(3) *Fol. 116. docum. origin.*

Digitized by Google

eseguirsi per mezzo de' Parrochi; e quelle per lo culto della Chiesa Cattedrale per mano del Canonico Deputato della Sagrestia, come si pratica altrove, e come avea praticato il defunto Prelato. Il Vicario Mangrella non ha creduto dividere questa incumbenza con alcuno. Vedrem dal conto, che dee presentare, ed alla cui esibizione dee esser' astretto con tutt' i mezzi coattivi, che offre la legge, qual'uso abbia fatto di tali somme.

Se non che a questo nome di *conto* l'erudito Anonimo si dimena come un Lunatico, e mette gridi da disperato; adagio però Signor Anonimo, adagio: contentatevi di ascoltare un pochino. Già vi si era pregato fin dal principio, che non avendo voluto aver la pazienza di prima leggere gli atti della causa, e poi scrivere, sareste inciampato in qualche buffonata: e Dio ve la perdoni, eccone una magnifica: al fol. 1. degli atti del Sindacato la domanda del conto è concepita in questi termini „ Primieramente avendo il Vicario Capito-
„ lare avuto dal Governo un assegnamento mensile di
„ circa ducati 100 per erogarli nel mantenimento della
„ Chiesa Cattedrale, ed elemosine a' poveri della Dio-
„ cesi, dover suo sarebbe stato, al primo prender
„ possesso del Vescovo, esibire in questa Reverendis-
„ sima Curia il conto legale di tale Amministrazione;
„ al che non avendo adempito, malgrado di esserne
» stato interpellato, il comparente domanda astringersi
„ il medesimo, con le pene prescritte, alla pronta esi-
„ bizione di tali conti, per indi procedersi *via juris*
„ alla di loro discussione ". Voi la segnate così: *L'ex-*

Digitized by Google

*Vicario Mangrella interpellato con lettera di uffizio dal Pro-Vicario del nuovo Vescovo di Castellammare a nome del medesimo, perchè secondo le disposizioni del Tridentino cap. 16. Sess. 24. avesse dato per tutto il tempo del Vicariato il conto dell' Amministrazione specialmente temporale, ed esibite le carte in appoggio, non ha curato di adempirvi.*

Dunque voi sognate; voi foggiate le cose; e in questa guisa, come andar oltre, benedetto voi! Ciò sia detto di passaggio; e tiriamo avanti.

Dopo questa sì fedele posizion di fatti, comincia un altro inviluppo l'erudito Anonimo nientemen grottesco del primo. Già si sa, indipendentemente dalle istruzioni, che egli ci favorisce, quale sia la presente pulizia del Regno in ordine all'Amministrazione della Mensa, e de' beneficj vacanti, stabilita dall' ultimo Concordato. Del conto di questa Amministrazione chi si è sognato mai parlare? Le espressioni già riportate sopra della prima istanza ben dichiarano la nostra idea. Del resto quando vedrassi questo conto, che a tutta ragione può dirsi *il Conto de' conti*, il Pubblico vi avrà di che stupire, e forse anche inorridire. Basti per ora il sapersi, che l'ammontar dell' introito è in ducati 10468. 14; e che all' epoca della venuta del Vescovo attuale, Presidente dell'Amministrazione Diocesana, gli fu consegnata dall'ex-Vicario Mangrella una Cassa ben forbita, e ben ferrata, a tre chiavi, con entrovi i così detti *mandati*, *e pezzi di appoggio*, e col residuale introito superante l'esito di tutta la gestione Vicariale, e suoi Coammini-



Digitized by Google

stratori in summa di ducati *nove* e gr. *uno*: Questo *conto de' conti*, chiunque ne potrà essere il Giudice competente, dee poi senza meno vedersi per due ragioni potissime: Monsignor della Torre passò a miglior vita in Maggio 1820. Lasciò un credito su' frutti della Mensa maturati, e non esatti, di duc. 2500 circa, che nel suo testamento legò al Seminario. Il Concordato ultimo, nel suo articolo 17, riserva al Vescovo futuro della Chiesa vacante la metà di tott'i frutti della medesima dal giorno della morte del Predecessore fino a quello del suo possesso. Per questo ramo a Monsignor Colangelo nell'aggiusto delle rate gli sono appartenuti duc. 3006. 45. La gestione Vicariale non si brigò punto di questi due crediti poziorissimi, e per essa furono *idee astratte*: tanto vero, che all'epoca *del felice riordinamento del Regno*, avendo in Cassa la somma di duc. 1000 circa quella *filantropica* Amministrazione, anzicchè pagarla all'Eredità di Monsignor della Torre, *cujus pecunia erat*; o pur riservarla a Monsignor Colangelo per quella metà a lui spettante, credette versarla nel Tesoro *Nazionale* per vestire, ed armare i *Metelli Napoletani*, che sostener doveano *la nostra gloriosa indipendenza*. Ma di ciò a miglior tempo.

Parliamo ora di quel, ch'è stato domandato, cioè del conto delle somme ricevute dal Governo a norma del certificato già esibito, e notificato. Per la quale domanda a che tanti gridi, e tante ingiurie? È vero, o no, che il Concilio Tridentino il prescriva? È vero, o no, che chiunque amministri danaro d'altrui, e spe-

Digitized by Google

cialmente di pubblico diritto, sia tenuto al rendiconto? E se ciò è vero, come per altro l'è verissimo, perchè dire, che questa *domanda*, *mentre lede i primi principj di urbanità*, *e quelli del rispetto dovuto ad un Superiore Ecclesiastico presenta il più decisivo*, *e manifesto carattere di astiosità*? (*p.* 10.) . . . . . perchè dire, *che questa domanda faccia più disonore a chi non ha arrossito di proporla*, *che a lui cui si è dimandata*? (*p.* 10.). Se l'ex-Vicario Mangrella *è noto per l'illibata*, *ed onoratissima condotta*: se questa condotta *ha riscosso in ogni tempo la stima*, *e 'l rispetto de' buoni* (*p.* 6.); perchè menar tanto rumore, e ostinarsi tanto a non presentar questo conto? tanto maggiormente, che come assume l'eruditissimo Anonimo, egli risulterà creditore d'ingenti summe?

Il mostrarsi tanto renitente a questo benedettissimo rendiconto, *ex se*, indipendentemente dalla circostanza attuale di questa tale *inappuntabil condotta* dell'ex-Vicario, suona malissimo alle orecchie di tutti; come per contrario, chi senza esserne richiesto si offre a darlo, anche nell'ipotesi di malversazione, è riputato per illibato. Come levar dalla testa degli uomini certi principj di educazione, e di sistema?

Ma si dice, *è un notorio*, *che il fu Vicario Girace con un assegnamento di ducati* 300 *annui rifuse ducati* 700: *è un altro notorio*, *con quanta magnificenza l'ex-Vicario ha fatto servire la Cattedrale*; *è un terzo notorio*, *che il Primicerio in genere di elemo-*



Digitized by Google

*sine ha profuso anche lo stipendio Vicariale* ( *p.* 9. *e* 10.) . . . . . Adagio , Signor Anonimo , adagio con questi *notorj*. Voi ci avete istruiti circa il *notorio* col *Cajetano*, con lo *Scoto*, col *Navarra* , col *Tannero*, col *diligente Salonio* (*p.* 32.) ; ed avendone ristretto totalmente il significato , conchiudeste , che di *veri notorj* o non ve ne sono affatto , o assai pochi : come ora per voi ogni cosa è un *notorio* , anche i fatti privati delle famiglie ? E volete che in grazia di questi *notorj* il vostro ex-Vicario fosse dal conto dispensato , ed assoluto nelle più ampie forme ? In fine , Signor Anonimo , parliam chiaro : in ogni cosa , e specialmente in questo , si verifica appuntino l'adagio *assuetis non fit passio* , o pur come dicono altri *non fit tanta passio*. Il vostro ex-Vicario , come suol dirsi , è male avvezzo: in molte, e replicate, e gravi incumbenze addossategli dal Capitolo, per le ragioni espresse sopra, non diè mai conto. Dell'altro Vicariato nè tampoco volle saperne un jota ; e a dispetto che il defunto Monsignor della Torre il desiderasse, e per quello che si attiene alla Sagrestia della Cattedrale l' ordinasse all' attual Promotor Fiscale nel nominarlo a Deputato , come dalla sua lettera de' 28 Luglio 1819 esibita (1), il quale nè tampoco curò di farlo : e perciò di presente gli suona tanto male all'orecchio questa intima di *conto*. Ma non ci è che fare : le leggi parlan chiarissimo : la cosa lo merita : si dee ubbidire.

---

(1) *Fol.* 116. *documenti ec.*

Digitized by Google

## CAPO II.

### *Dell'esercizio di sua carica.*

Un massimo desiderio ha travagliato sempre il Canonico Primicerio Mangrella di governare la Chiesa di Castellammare da Vicario Capitolare. Nel 1800 passò da questa a miglior vita Monsignor D. Ferdinando Crispo, e si diè da fare; ma poichè il Capitolo si trovò non troppo disposto a' suoi voti cercò, e riuscì, di far confermare in Vicario Capitolare il Vicario Generale del defunto Prelato D. Palmerio Soricelli, Sacerdote secolare di Montefusco. Morto costui nel 1803 riordinò le sue fila per estinguere l'antico suo desio; ma anche rimase tradito nelle sue espettazioni. Il Capitolo trascelse a Vicario il Canonico Arcidiacono D. Antonio Girace, quale pur voleva eliggere nel 1800; e'l fatto ha dimostrato, quanto ben si apponeva. La dottrina, e la santità di questo uomo degnissimo son conte da per tutto. Nel dì 23 Febbrajo 1818 la Chiesa di Castellammare perdette nella persona del cennato Arcidiacono Girace uno de' maggiori suoi pregi; ed il Primicerio Mangrella riuscì ad appagare il suo desiderio. Con sei voti degli undici Canonici, a cui era ridotto il Capitolo, montò in carica, e vi durò fino al primo di Gennajo 1819, che venne al possesso di questa Chiesa Monsignor D. Bernardo della Torre. Allora nè il Signor Mangrella cercò di dar' il Sindacato, nè quel Vescovo, vecchio, e pieno di acciacchi, curò di astringervelo; e con questo,

Digitized by Google

fra tanti altri Canonici impedimenti, pervenne a farsi eleggere nuovamente dopo la morte di quel Prelato, cioè a 29 Maggio 1820. La sua carica è durata fino a 5 Luglio 1821 epoca del possesso del Pastore attuale, cioè un anno, e un mese circa.

La presente memoria ricorderà solamente alcune delle azioni, che si credono degne di punizione; a quale oggetto verrà divisa in varj §. §.

## §. I.

### *Introduzione di una ragazza nella Clausura senza permesso* (*a*).

PRIMA d'entrare in materia, vediamo per un momento della verità di quel che non una volta ripete l'Anonimo, *che il Mangrella prima che Monsignore si recasse nella Diocesi andò ad ossequiarlo in Napoli, e pieno di fiducia nel carattere di un sì degno Prelato, senza esiggerne le ricevute di rito gli consegnò* TUTTE *le carte, che avean rapporto al tempo del suo Vicariato* (*p.* 2.). Eccoci al caso di quanto abbiamo soventi volte pregato l'eruditissimo Anonimo,

(*a*) Per serbare il dovuto riguardo, nel decorso della presente memoria, sarà religiosamente taciuto il nome di qualunque persona è necessario di ricordare: la citazione de' fogli del processo corrente, e de' documenti indicherà con più precisione il fatto, di cui si ragiona.

Digitized by Google

cioè di aver voluto scrivere prima di leggere gli atti della causa. Vedrà, ma troppo tardi, di aver asserita un' altra cosa non vera. Ed affinchè ne resti appien convinto, uopo è premettere un fatto, che darà assai luce a questa verità.

Monsignor della Torre governò la Chiesa di Lettere per circa venticinque anni: passato a questa di Castellammare, la ritenne per altri diciotto mesi circa. Affari ognun vede che ve ne dovettero essere tanto in Lettere pel corso di quel tempo, che in Castellammare Diocesi estesa, e nuova per dir così, stante la riunione. Si crederebbe? carte di Monsignor della Torre pochissime ne esistono tanto del governo della Chiesa di Lettere, che di Castellammare. Di questo fenomeno a prima vista stranissimo, eccone la spiegazione: appena quel Vescovo cessò di vivere non si badò tanto al rimanente dell' eredità, quanto alle carte. Da *Pietra bianca*, dove morì, fu spedito in Castellammare un galesse carico di carte; le quali unite a quelle, che quì esistevano, furono consegnate al Primicerio Mangrella, come ancora tutto il quarto di abitazione, e tutto quello, che vi esisteva del Vescovo. Gli eredi fiduciarj a tutt' altro pensarono, che alle carte; e quando anche vi avessero pensato, e avessero voluto farne un inventario, come sarebbe stato loro dovere; pure il fatto era già fatto: e mentre il cadavere del Vescovo giaceva tuttavia insepolto, già per Castellammare si andavano leggendo, e commentando le carte, che a lui erano state dirette, e quelle, ch'egli avea

Digitized by Google

scritte ; non escluse le appartenenti al ramo scientifico, delle quali niuno può negare, che Monsignor della Torre dovea averne più some. *Adempiti i voti di tutt' i buoni*, e il Primicerio Mangrella rivestito delle *cure Episcopali*; e molto più dopo *il felice riordinamento del Regno*, chi può imaginare il cumolo delle carte, che si riunisse ne' sgrigni dell'ex-Vicario? Ma venne pure il non previsto momento, che il Vescovo già nominato prese possesso di questa Chiesa: e l'ex-Vicario non parlò punto di carte: non che consegnarle spontaneamente al Vescovo in Napoli, come si è dato ad intendere all'Anonimo; o pur esibirle alla Curia, come sarebbe stato suo dovere; il Vescovo per mezzo del suo Provicario ne fece formale richiesta con lettera de' 24 Luglio 1821, alla quale il Signor Mangrella rispose in questa conformità -- » Finalmente per le scritture di sem-
» plice Curia, altre non *esistano* presso di me, che
» gli atti di presentata pel Beneficio di S. Giuliana,
» coll'ultimo processo; gli atti ultimi (se mal non ricordo)
» della Visita della ex-Diocesi di Lettere lasciati su di
» una sedia della sua stanza *dal* ex-Vicario de Grazia,
» e quattro volumi di conti del Seminario di Lettere,
» Può per queste carte favorire il Canonico Cancelliere
» a prenderle; una con alcuni involti di carte del pas-
» sato Vescovo Monsignor della Torre di felice ricor-
» danza, *mandatemi* dagli Eredi fiduciarj in una Sca-
» tola; ove *tal* quali esistono, non avendo avuto tem-
» po di riscontrarle.

Digitized by Google

» I rimanenti atti di Curia della mia gestione li conserva
» lo stesso Cancelliere; mentre io mi sono occupato
» di conservare il solo carteggio Ministeriale. Per que-
» sto si compiacerà mandarmi un *Emanuense* della me-
» desima Curia per formarsene uno statino; e quindi
» dietro verbale farsene da me la consegna -- Pietro
» Primicerio Mangrella (1).

Si portò da lui il Cancelliere per vedere di combinare il richiesto *statino*, e *verbale*, che anche si trova esibito; nel quale si dice fra le altre cose così: -- » Ca-
» stellammare, oggi, che sono li 25 Luglio 1821. Con-
» segna delle carte sistenti presso il Primicerio D. Pie-
» tro Mangrella, e che dal medesimo si passano al Si-
» gnor Canonico Teologo D. Francesco de Rosa Pro-
» Vicario generale del nostro Vescovo Monsignor D.
» Francesco Colangelo, giusta il seguente notamento.
» Corrispondenza Ministeriale nella sola qualità di Vica-
» rio Capitolare dal dì 3 Giugno a 10 del medesimo
» del 1820, e dal dì 24 Marzo 1821 fino alli 4 Luglio
» corrente anno; giacchè l'intermedia corrispondenza,
» durante il tempo della rivoluzione, dal dì 15 Luglio
» 1820 a tutto il dì 21 Marzo corrente sopradetto an-
» no, resta interinamente in suo potere per farsene a
» tempo proprio consegna a parte (2).

---

(1) *Fol.* 125. *documenti ec.*
(2) *Fol.* 127. *detti documenti.*

Digitized by Google

Indi poi segue il notamento di quelle carte, che piacque all'ex-Vicario di far sapere, e di dare: fatto, che egli passò pure a notizia del Vescovo con altra sua lettera autografa de'26 Luglio 1821, ove disse così: *Jeri giusta il convenuto mi favorì il Cancelliere con uno scribente; si borrò uno* elenco delle carte presso me esistenti, *con descriversene in conciso il contenuto; in esso espressamente dichiarai, che le ministeriali ricevute in tempo della rivoluzione restavano interinamente presso di me, per farne consegna a suo tempo* (1). Ma siccome il Vescovo non approvò detto Verbale, e fece sentire al Primicerio in tuon più forte il suo espresso volere su questo articolo; perciò il medesimo fece della necessità virtù, e portò in sue mani quelle carte già descritte nel cennato notamento.

Rilevi dunque da ciò l'Anonimo, e da altri fatti, che ricorderemo in seguito, contenersi nella sua assertiva sopra enunciata due cose non vere; cioè l'aver il suo ex-Vicario recate al Vescovo *sponte* le carte; e di avercele recate *tutte*; quandochè quel Signore il fece *coacte*; e gliene portò *pochissime*, come dall'elenco, che n'esiste.

Premesso ciò per giustificazion nostra, e perchè si faccia la dovuta idea delle asserzioni Mangrelliane, di cui avremo a parlare altre volte in seguito; passiamo a dimostrare il proposto assunto.

---

(1) *Fol.* 130. *docum. origin.*

Digitized by Google

La disgraziata morte di un degno Magistrato della Capitale, appartenente a nobile famiglia di Castel lammare, rese orfana una ragazza di pochi anni. La vedova Madre pensò affidarla alla custodia, ed educazione di due Zie paterne, Monache di Clausura in un Monastero di questa Città. Richiesto il Signor Vicario Mangrella del suo beneplacito, vi aderì; ed esplorato il voto delle Religiose capitolarmente congregate, nel dì 5 Maggio 1821 con l'assistenza d' un Canonico Provicario Capitolare, e del Cancelliere della Curia fu introdotta la detta ragazza nella Clausura.

Il giorno seguente al possesso del Vescovo attuale, cioè nel dì 7 Luglio 1821 il Signor Mangrella scrisse un viglietto premuroso alla zia della ragazza, che l'avesse messa fuori del Monastero sull'istante. A tale intima, chi può imaginarsi la confusione delle Religiose? Pensarono tosto di prender l'oracolo del Provicario Generale, giacchè il Vescovo non era per anche venuto in Diocesi. Il Provicario credett'essere della prudenza, e della carità cristiana, sospender quest'atto precipitoso, e farne inteso il Vescovo; e nel tempo stesso diede le disposizioni per rinvenirsi le carte analoghe, che dovea credere essersi fatte per immettere la ragazza nella Clausura, giacchè il Cancelliere della Curia, che fu presente all' atto del 5 Maggio 1821 assicurava esservi stato il permesso del Vicario Capitolare; ma che le carte relative erano presso del medesimo.

Informato il Vescovo dell' avvenuto scrisse di ufficio al detto Signor Primicerio per essere assicurato della ge-

Digitized by Google

nuinità del fatto, il quale rispose in questi termini (1).

» Siccome con tutti mi era protestato; così con le ot-
» time Religiose di detto Monastero aveva detto, che
» quante licenze, anche *voce*, avevano avuto dall' ot-
» timo tra Pastori Monsignor della Torre (di sempre
» felice ricordanza) tutte intendeva espressamente con-
» fermarle. Avendo dunque le zie della ragazza, dinanzi
» le Monache, detto al fu Vescovo, pochi giorni pri-
» ma del suo passaggio agli eterni riposi, che subito
» svezzata era la detta ragazza, se la volevano educare
» da loro; ed avendoci aderito, poggiate su di ciò le
» buone Religiose, e trovandomi io in Napoli per af-
» fari della Chiesa, si credettero autenticate a farla
» entrare in Monastero, senz' altro dirmene. Tanto ve-
» ro, che mi premuravano con lettera, SOLO di pro-
» curare la Pontificia licenza a poterla alimentare da'
» proprj risparmj; atteso la critica circostanza della
» famiglia.

» Subito, ignaro di tutt'altro, feci scriverne in Roma. Mi
» venne quindi il rescritto pel voto della Comunità, e
» mio parere. Eseguii tutto, presente il Cancelliere,
» nè vidi ragazza veruna, nè punto parola di esser già
» ivi.

» Dopo pochi giorni al seguito scrutinio, per incidente,
» volendo le zie ringraziarmi dell'oprato, mi presenta-
» rono la ragazza; ed ecco venuto allora a giorno del-

---

(1) *Fol.* 84. *e* 85. *documenti.*

Digitized by Google

» l'antecedente; ne feci loro le mie lagnanze. Restarono
» le buone Religiose attonite, e nella costernazione di
» coscienza, cercarono giustificarsi dinanzi Dio, e me,
» con i sopradetti motivi.

» Posto dunque tali antecedenti; avendo riguardo alla di
» loro buona fede nell'operato; l'uso praticato da' Ve-
» scovi Crispo d'Oria, e Mazza, per le ragazze pri-
» ma del settennio; come altresì la già spedita mia
» favorevole relazione, col consenso delle Monache,
» alla sacra Congregazione; con aspettarne in breve la
» licenza: non che essere una barbarie contro la Van-
» gelica carità, in mettere fuori una ragazza di anni
» due, priva affatto di parenti in Castellammare, cre-
» dei equo dover tollerare la detta permanenza.

Ed eccoci al perpetuo rimprovero, che con nostro rincrescimento siamo obbligati di diriggere all'erudito Anonimo. Se egli non avesse avuta tanta fretta di dar fuori la sua *Memoria Apologetica*, non avrebbe in questo momento il dispiacere di veder, che gli han fatto dire un altro mendacio (c. r.). Ed affinchè non si rinnovino le accuse di calunnia, riporteremo le parole sue medesime: *L'ex-Vicario intanto trovandosi in Napoli le Religiose scrissero al medesimo, perchè ottenesse la licenza dalla S. Sede per l'ingresso della ragazza: L'ex-Vicario credette che si parlasse di cosa da eseguirsi ottenuta la licenza; per lo che ne fece scrivere in Roma, donde si ebbe rescritto pel voto della Comunità, e parere dell'ex Vicario, il quale benchè ad eseguire lo scrutinio si fosse recato a quel*



Digitized by Google

*Monistero col Cancelliere, non intese parlare della ragazza, come ivi dimorante, nè se ne avvide, se non allorchè in atto di ringraziamento dalle zie gli fu quella presentata. Sorpreso all' inaspettata vista l'ex-Vicario, se ne dolse, e ne mortificò le Religiose: ma attenta la favorevole relazione dietro il voto affermativo delle claustrali, che facea sperare immantinenti la chiesta licenza, fidato all'esempio de' Vescovi predecessori Mazza, e Crispo, che non avevano incontrata difficoltà ad accordare tal licenza per ragazze infra il settennio, non ebbe coraggio di far là per là cacciare dal Monistero, e mettere sulla strada una ragazzetta priva di parenti* (*p.* 23.).

Osservate, Signor Anonimo; nella lettera sopra espressa dice il Primicerio, che le Religiose scrissero a lui in Napoli SOLO *di procurare la Pontificia licenza di poterla alimentare da' proprj risparmj* -- A voi han fatto dire, che fu scritto all'ex-Vicario, *perchè ottenesse dalla S. Sede la licenza per l' ingresso della ragazza.* Nella lettera si dice, che l'ex-Vicario si portò al Monistero per esplorare *il voto della Comunità sul punto degli alimenti*; e a voi si è fatto scrivere, *ch'egli andò colà per sentire il sentimento delle Religiose per l' ingresso della ragazza*, di già entrata. Nella lettera in fine si dice, che l'ex-Vicario *venuto in chiaro per incidente dell' avvenuto ne fece con le Religiose le sue lagnanze, e per carità cristiana credette equo tollerare la permanenza*: a voi si è fatto aggiungere, che ne avea *mortificato le Religiose.* Che

Digitized by Google

ve ne pare, Signor Anonimo, di questo pasticcio? Qual sarà meglio concertato il vostro, o quello espresso nella lettera autografa dell'ex-Vicario?

Ma sia comunque, riflettiamo per altro breve tratto sul tenore di queste scuse. Molte cose vi si potrebbero rimarcare; avvertiamone una sola: le Monache ricevettero la ragazza di proprio loro capriccio, *senza niente dirne*: potea esser questo possibile? Ma via, lo sia: scrissero al Signor Vicario dimorante in Napoli *per affari della Chiesa*, che l'avesse *implorata la Pontificia licenza*, come parla la lettera, non come asserisce l'Anonimo, *di alimentare* (qui non si espresse il nome?) *de' proprj risparmj*; e con ciò nemmeno riseppe della transgressione delle Monache? Ed anche questo si dia. Portatosi il Signor Vicario col Cancelliere ad esplorare il voto della Comunità sul rescritto di Roma, *non vidi ragazza veruna*, *nè punto parola* (dee aggiungervisi il verbo *intesi*) *di essere già ivi*. Può esser questo ancora fra possibili? E sia pur così. Ma in fine, *quando per incidente venni a giorno dell'antecedente*, perchè allora non ordinò la espulsione della ragazza dalla Clausura? e fu contento di far loro solamente *le sue lagnanze*, o come dice l'Anonimo, di solamente *mortificarle*? Perchè tutto ciò? Perchè? . . . . . .

Ma ripigliamo pure il filo del nostro discorso. In vista di tale riscontro, col quale rimise ancora il Signor Primicerio Mangrella una lettera della S. C. de' Vescovi, e Regolari de' 8 Giugno 1821, ed un borrone della tela-

zione da lui fatta appoggiando l'esposto (1), il Vescovo espose il tutto direttamente a S. Santità, il quale con la sua consueta bontà rescrisse a questo modo per mezzo del suo Uditor SS. Monsignor Odescalchi.

» Ho esposta al S. Padre l'istanza da V. S. Illustrissima, » e Reverendissima avanzatami col pregiato suo foglio » de' 23 Agosto cadente. S. Santità in vista de' parti- » colari riflessi da lei rappresentati, ha benignamente » condisceso alla implorata abilitazione non solo, ma » ad accordare ancora a V. S. Illustrissima, e Reveren- » dissima le opportune facoltà di assolvere le Religiose » dall' incorsa censura (2).

Le Monache intanto mal soffrendo di essere state dipinte avanti al Papa come transgreditrici delle leggi della Clausura, e di aver dovuto subire una pena, dopo aver operato con tanta regolarità, manifestarono chiaramente ciocchè il Primicerio Mangrella tanto nella sua lettera, che nella sua memoria cercava inorpellare; e nel termine esaminate han deposto, *che dietro la lettera del Vicario Capitolare Mangrella, che si trovava in Napoli ricevettero la ragazza, il quale scrisse, che l'avessero ricevuta, che poi ne avrebbe scritto a Roma* (3).

Vedete alla fine, Signor Anonimo, svelato l'arcano del

---

(1) *Fol.* 78. 79. *e* 80. *idem.*
(2) *Fol.* 81. *idem.*
(3) *Fol.* 20. *e* 21. *atti cor.*

Digitized by Google

fatto, che avreste anche voi ben compreso, se aveste avuta la sofferenza di percontare gli atti della causa, prima di prender la penna. Delle deposizioni di queste due Religiose per età, per virtù, e per natali superiori ad ogni qualunque taccia, non può affatto dubitarsi; oltre a che il fatto parla da se, a dispetto di tutte le storiette, che vi han dato ad intendere. Voi non siete di Castellammare; ma potete assicurarvi, che questo Monastero, di cui si parla, è abitato da Claustrali, che in genere di miticolosità di coscienza non la cedono a chicchesia; e vi par credibile, che si sarebbero indotte a ricevere nella Clausura persona senza le dovute licenze? Che se il vostro ex-Vicario scrisse da Napoli, o lor disse a voce, che *avessero ricevuta la ragazza nella Clausura, che poi ne avrebbe scritto a Roma*, questo avvenne pel motivo, che fra non molto udirete. Intanto non vi sia discaro ricordarvi per poco delle leggi, che il vostro ex-Vicario ha infrante, facendo introdurre nella Clausura quella ragazzetta senza Pontificia licenza.

Non pare doversi qui ripetere quanto trovasi stabilito sul punto della Clausura delle Monache; sulle pene imposte a chi mai tentasse violarla, o farla violare; o in fine in ordine alla qualità delle persone, che vi sian comprese. Il Tridentino nella *sess.* 25. *de Reg. C.* 5. parla assai chiaro: *Ingredi autem intra septa Monasterii nemini liceat, cujuscumque generis, aut conditionis, vel ætatis fuerit.* A voi come Napoletano rammento solamente ciò, che leggiamo stabilito nel Si-

nodo di Pignatelli nell'anno 1726., *p. 4. C. 6. n.* 8., non già perchè questa legge potesse obbligare anche i Stabiesi; ma a sólo oggetto, che veggiate, non esser questo un *capriccio astioso, e calunnioso del Promotor Fiscale della Curia di Castellammare*; che anzi è un affare conosciutissimo, e stabilito da per tutto, dietro le replicate decisioni della S. C., le quali obligano tanto voi, quanto noi: eccovene le parole: *Quod Praedecessores nostri, Decretis Synodalibus, abominati sunt,* SACRAEQUE LEGES DETESTANTUR, *Nos iterum execramur, sub poenis violatae Clausurae, et excomunicationis latae sententiae incurrendae ab Abbatissis, Priorissis, Monialibus professis, Novitiis, Educandis, Conversis, et aliis quibuscumque in Monasteriis morantibus, ac singulis earum, quae intromiserint, vel receperint, aut detinuerint, quovis praetextu, etiam* AETATIS SEPTENNIO MINORIS, *et qualibet ex parte, etiam Rotis,* INFANTES *quoscunque, sive mares, sive* FOEMINAS, *etiamsi dicti infantes non extrahantur a Rotis, sed in ipsis maneant ex parte Clausurae. Ad Trid. sess.* 25. *de Reg. C.* 5. *S. C. Episcop. in Neapol.* 22. *Martii* 1580. *in Taurinensi* 10. *Junii* 1650. *etc. etc. etc.*

È un bel dire poi, che i Prelati Mazza, Crispo, e della Torre abbian senza licenza della S. C. permesso l' ingresso nella Clausura alle ragazze prima del settennio; e che il Vicario Capitolare, come *Ordinario sia scusabile seguendo le tracce de' Vescovi predecessori* (*p.* 24.). Supposta la verità di questa gratuita asserzio-

Digitized by Google

ne, chi può assicurarsi con quali facoltà ciò avessero praticato que' Pastori? Ognun sa, che i Vescovi portandosi in Roma soglion chiedere al Papa diverse licenze. Infine si può ben rispondere, che *adducere inconveniens, non est solvere argumentum*: la legge, non il costume, fa norma. E poi chi vi ha detto, che quello può farsi dal Vescovo, il potrà anche il Vicario Capitolare? A sviluppar questo principio, che voi così alla rinfusa azzardate, troppo pur ci vorrebbe; nè questo è luogo da entrare in un tanto dettaglio. Quindi passiam a riflettere solamente su ciò, che voi soggiugnete, doversi il vostro ex-Vicario riputare *scevro di colpa, perchè l'avvenuto senza sua scienza lo scusa da qualunque imputazione* (*d. p.* 24.). Questo, con vostra licenza, dovete convenire, che non vi si possa affatto affatto menar buono: sentiste già, che l'ex-Vicario seppe tutto, e a ragion veduta fece la corbelleria di permettere questo *avvenimento*, *che poi ne avrebbe scritto a Roma*. Ma ancorchè per ipotesi questa sua espressa volontà non ci fosse stata, egli non nega di essersi avveduto del fatto. E perchè allora non si comportò da *Ordinario*? Il che non avendo fatto, è addivenuto reo di tutte le conseguenze, che si trasse dietro quel passo audace, e criminoso; per cui avendo egli permesso l' ingresso della ragazza nel Monistero senza le necessarie facoltative di Roma, dee esser dichiarato incorso nelle pene prescritte dalle Apostoliche Costituzioni contro i violatori della Clausura.

*

Digitized by Google

## §. II.

### *Ordinazioni.*

Anche quì l'erudito Anonimo, e oltre al suo solito, improvvisa insignemente. Dopo la fedel narrazione dei fatti, e come risultano dagli atti, non già come se l'ha finti quello Scrittore, ne direm qualche cosa: per ora d'un solito sbaglio vogliamo avvertirlo. Nel riportare l'accusa, di aver l'ex-Vicario prodigate le Ordinazioni senza riguardo alcuno alla utilità, e necessità della Chiesa, ne ha troncate le seguenti parole: *quandochè nelle facoltative di Roma queste circostanze eran messe in condizione* (1). Oltre d'esser questo un vizio di poco buona fede; a dispetto di *tutta la nostra imperizia*, *specialmente nelle scienze Teologiche*, soggiungiamo, ciò essere ancora un vizio *di poco sana Dottrina*. In tutta la improvvisata dell'Anonimo circa le Ordinazioni, di queste facoltative di Roma non si parla affatto; anzi quando tarocca su' rigettati dal Vescovo soggiugne: *Del resto è forse nuovo, che Chierici non passati in un'Ordinazione, corredati nell'altra di necessarj requisiti, siano ammessi?* (*p.* 33.) Ci riserbiamo a suo luogo di ritornar su questo vizio dopo averne indicate altre pruove. Per ora preghiam l'Anonimo a ricordarsi di talune verità, e segnarle

---

(1) *Fol.* 2. *atti corr.*

Digitized by Google

quì come esordio di tutto il nostro discorso delle Ordinazioni Vicariali. Ecco la prima con le parole di Barbosa (1): *Capitulo Sede vacante antiquitus libera concedebatur facultas dimissorias illico concedendi per dict. cap.* Cum nullus, *quae novissimo jure Concil. Trident. sess. de Ref. cap.* 10. *restricta est, ut non nisi elapso anno a die obitus Praesulis numerando, queat dimissorias concedere, praeterquam illi, qui alicujus Beneficii recepti, vel recipiendi arctatus fuerit, alias Capitulum contraveniens Ecclesiastico subjaceat interdicto, et ordinati, si in minoribus Ordinibus constituti fuerint, nullo privilegio Clericali, maxime in criminalibus, gaudeant; in majoribus vero ab executione Ordinum ad beneplacitum futuri Praelati sint ipso jure suspensi.* Indi seguono le citazioni, e nominando *Quarauta in Summa Bullarii etc.* prosegue così: *Ubi ampliat procedere, etiamsi Capitulum haberet territorium distinctum, et exemtum ob immemorialem possessionem, et sint judices ordinarii, refert* Aloys. Ricc. *Neapol. decis.* 185. *part.* 4. *et quamvis velint ad primam Tonsuram dimissorias concedere, et nuncupatim, quod non possit dare dimissorias etiam ad primam Tonsuram Capitulum Sede vacante, tenent* Majol. *de irregul. lib.* 4. *cap.* 3. *num.* 3. Nic. Garc. *de benefic. par.* 5. *cap.* 7. *num.* 95. *etc.*

---

(1) *De off. et pot. Ep. p.* 2. *alleg.* 7. *num.* 10. *pag.* 219.

Digitized by Google

La seconda è questa con le parole del medesimo al num. 12. : *Vicarius autem a Capitulo deputatus concedens praedictas dimissorias non arctato, et ante elapsum annum, si fuerit impetrans promotus ad Ordines vigore dictarum litterarum, ultra poenas eodem Capitulo supra relatas imponendas, expressasque in d. Cap.* Cum nullus *de temp. ord. in 6. ab officio, et beneficio per annum est ipso jure suspensus, ut habetur in Concil. Trid. sess.* 23. *c.* 10. *etiam si is, cui concessit, usus non fuerit, prout decisum refert* Nicol. Garc. *in addict. cap.* 7. *n.* 92.

L' ultima è un di que' *notorj*, che non piacciono punto al nostro Anonimo, per cui gliela diciamo con le parole del *Ferraris* v. *Vicarius Capitularis art.* 2. *n.*103. *Vicariis Capitularibus in Regno Neapolitano prohibetur concessio litterarum dimissorialium pro prima Clericali Tonsura, aliisque Ordinibus, etiamsi annus a die vacationis Ecclesiarum elapsus sit, absque speciali facultate Sacrae Congregationis. Clemens XI. p.* 3. *Bull. Epist.* 2. *et* 3. *Sacr. Congreg. Episc. et Regul.* Premesse queste teorie, passiam a parlare delle Ordinazioni in tempo della vacanza.

Vasto campo fu questo, ove si è spaziata a tutto suo bell' agio la multiplice *virtù*, e la rara *Filantropia* del passato Vicario Capitolare. Giova accennare alcuni fatti. Il defunto Vescovo Monsignor della Torre per l' ordinazione fatta a Pentecoste 1819, l' unica da lui eseguita, convocò per lo scrutinio degli aspiranti varj Ecclesiastici, col titolo di Consultori : e fra questi

Digitized by Google

vi fu il Canonico Primicerio Mangrella, ciò che vien anche confessato dall'Anonimo ( *p.* 33. ), il quale ne assunse l'incarico, e fu presente a tutte le sessioni tenute avanti al Vescovo. I Consultori colleghi esaminati nel termine al numero di quattro, oltre della propria confessione, han deposto questo fatto (1).

Più; il detto Prelato con una Enciclica, di cui se n'è ritrovata copia in istampa, ed è esibita (2), prescrisse varie regole per gli ordinandi. Le principali in ordine alla scienza sono le seguenti: Pel Sacerdozio dovea darsi conto dagli aspiranti *de Sacramentis in genere*, *et in specie*, e scrivere una Catechesi sopra un qualche articolo del Simbolo, o precetto del Decalogo. Pel Diaconato, de' trattati *de veritate Religionis Christianae*, *et Locis Theologicis*. Pel Suddiaconato, della Filosofia, e della Geometria. Per gli Ordini minori, spiega del Catechismo Romano, e traduzione dall' italiano in latino: e per tutti gli Ordini, i così detti *Casi dell'ordine*, e la Dottrina Cristiana.

Abbiam di sopra osservato quanto con lo scritto il Primicerio Mangrella siasi protestato rispettoso delle determinazioni del suo *Predecessore*: osserveremo in seguito a' fatti di queste grandiose proteste la sincerità.

La carica di Vicario Capitolare, dicemmo esser durata circa tredici mesi. In questo periodo si osservano pro-

---

(1) *Fol.* 22. 24. 32. 35. *etc. proc. corr.*

(2) *Fol.* 46. *et* 47. *docum.*

Digitized by Google

mossi a diversi ordini trentanove individui; e quel ch'è a marcarsi, alle stesse persone si vedono replicati altri Ordini dopo qualche mese, e senza attendersi i tempi stabiliti dalla Chiesa (1).

Si domanderà forse, se gli aspiranti abbian' ottenuta la solita facoltativa da Roma? Sì per certo che l'ottenne ciascuno di essi: e giova osservarsene le condizioni (2). *Sanctissimus Dominus noster . . . . . ut veris existentibus narratis, et accedente consensu Capituli Cathedralis Ecclesiae capitulariter congregati, et per secreta suffragia praestando: constitoque prius* SIBI *de necessitate, et utilitate istius Ecclesiae in promotione Oratoris; dummodo Orator idem ab Ordinario praedecessore rejectus non fuerit; caeteraque in eo S. C. Trident. requisita concurrant etc.*

La presente formola indica chiaramente, che 'l permesso di ordinare accordato al Vicario Capitolare, non sia *assoluto*, ma *condizionato*. Non si dirà del consenso, che dovea prestarsi dal Capitolo Cattedrale a voti segreti; poichè la decenza, e la prudenza consigliano a non parlarne. Ciocchè dovea in primo luogo il Vicario Capitolare per *se stesso* verificare, era la necessità della Chiesa. La mania di accattarsi la pubblica estimazione per via delle condiscendenze anche illegali; e qualche altro motivo, di cui parlerassi in seguito,

---

(1) *Fol.* 107. *docum.*

(2) *Fol.* 29. *et* 41. *docum.*

Digitized by Google

avrà fatto vedere esistente codesta necessità della Chiesa; ma nè questa si trova per ombra in alcuno de' processi degli ordinandi provata, come dovea farsi, *constitoque prius etc.* nè vi si scorgono petizioni di Parochi, o di altri; ma interrogati nel termine dieci testimonj tutti ecclesiastici, e degnissimi di fede, han deposto unanimamente non già quella necessità della Chiesa, ma la esuberanza de' sacri Ministri (1).

Non parlerem nemmeno dell'altro requisito importantissimo della santità della vita, poichè questo si credea disgraziatamente uscito di moda; e fra gli ordinati dal Vicario Mangrella si conta per fino chi portava pubblica fama di settario, e mostrarsi armato ancora nella Chiesa; ciocchè non è stato un capriccio del Promotore, o una vendetta, come parla l'Anonimo; ma è stato provato nel termine (2). Direm solamente della condizione, *dummodo Orator idem ab Ordinario praedecessore rejectus non fuerit.* Accennammo sopra, che il Primicerio Mangrella fu presente alle sessioni, e determinazioni prese dopo i varj scrutinj dal suo *Predecessore* Monsignor della Torre. Or questi, per motivi forse da lui creduti sufficienti, tenne lontano dall'ordinazione due giovani, che ci aspiravano ardentemente: il primo Suddiacono, il secondo Accolito. Fatto non ignoto al detto Signor Primicerio Mangrella,

---

(1) *Fol.* 22. *ad* 42. *proc. corr.*
(2) *Fol.* 22. 26. 30. *et* 40. *del proc. corr.*

Digitized by Google

sì perchè presente, sì perchè nelle discussioni non istette in silenzio. Fatto poi innegabile, mentre lo comprovano i processi degli ordinandi, e le pruove ricavate da' testimonj esaminati nel termine (1). Eppure, ad onta di tutto questo, il Primicerio Mangrella fra i primi da lui ordinati vi annoverò questi due, promovendo il Suddiacono al Diaconato, e l'Accolito al Suddiaconato (2): e con ciò si ha un' altra pruova dello zelo dell' ex-Vicario per l' osservanza delle leggi Ecclesiastiche; e del rispettoso ossequio per la memoria, e determinazioni del *suo Predecessore* ! !

Ma venghiamo all'altro requisito della scienza, o sia dell'utilità della Chiesa. Si disse, che uno de' stabilimenti di Monsignor della Torre nella sua Enciclica era, che i promovendi al Sacerdozio dovean dar conto de' trattati *de Sacramentis in genere*, *et in specie*, scrivere una Catechesi ec. Da' processi de' Sacerdoti ordinati questo non appare essersi fatto; nè era nella facoltà del Vicario Capitolare immutare la disciplina dall' ultimo Vescovo stabilita; oltre a che abbiam veduto il *rispetto protestato alle determinazioni anche voce dell' ottimo tra Pastori Monsignor della Torre ( di sempre f. r. )*. Avvenne però un fatto, che indica con chiarezza non essersi forse interamente eseguite le *scritte* risoluzioni del *Predecessore*. Pochi giorni dopo

---

(1) *Fol.* 22. 24. 32. *et* 35. *atti cor.*
(2) *D. fol.* 107. *docum.*

Digitized by Google

dell' Ordinazione del Natale 1820 un Sacerdote novello leggeva nel Coro della Cattedrale le ultime tre lezioni del matutino, e 'l martirologio. La confusion dell' uditorio pienissimo fu maggior della sua a' riscontri non equivoci, che i decreti *dell' ottimo fra Pastori* erano stati acerbamente manomessi.

Però fatti posteriori, e tuttavia sussistenti daranno maggior luce alla presente verità. Venuto in Diocesi l' attuale Pastore ordinò, che per classificarsi i giovani Chierici nelle scuole, se ne fosse fatto un esame. Il Pro-Vicario Generale per risparmiar tempo, e per mettere sotto l'occhio del Vescovo il merito di ciascuno, determinò, che questo esame si fosse scritto. Si diè a tradurre in italiano un passo del Catechismo, e poche parole italiane per voltarle in latino. Il passo del Catechismo fu questo (1). *Cur da nobis, non da mihi dicamus? Sed quid est quamobrem da nobis, numero multitudinis dicimus, non autem mihi? Quia proprium illud est Christianae charitatis, non ut quisque de se uno sollicitus sit, sed ut praeterea de proximo laboret, et in cura suae utilitatis meminerit etiam aliorum; accedit eo, quod, quae alicui munera divinitus tribuuntur, non idcirco tribuuntur, ut solus ea possideat, vel in illis luxoriose vivat, sed ut cum aliis communicet, quae necessitatis pauperum fuerint. Nam inquiunt Ss. Basilius, et Ambrosius*

---

(1) *Fol.* 90. *docum.*

Digitized by Google

*esurientium panis est quem tu detines; nudorum indumentum est, quod tu recludis; miserorum redemptio est, et absolutio, quam tu in terram defodis; tot te ergo scias invadere bona, quot possis praestare, et nolis.*

Le parole italiane sono le seguenti (1): Iddio fece tutte „ le cose in numero, peso, e misura; ed a ciascuna „ di esse diede proprietà, e doti proporzionate alla „ loro natura. Tra le creature visibili, le quali egli „ trasse dal nulla, l'uomo è la più perfetta, perchè „ lo arricchì della ragione, e lo destinò ad una eterna „ felicità. L'uomo adunque è il re della natura; e „ perchè egli solo è capace di conoscere, e di amare „ il suo Creatore dee adempire a' suoi doveri ".

Per non recare soverchia noja riporteremo solamente le traduzioni di quattro Chierici, che fra la moltitudine ammessa a partecipare al larghissimo *Giubbileo* aperto dal Vicario Capitolare Mangrella ne' suoi tredici mesi di esercizio, furono degni di ricevere tutti e quattro gli Ordini minori. Il primo tradusse così il passo latino (2): „ Perchè noi diciamo da noi, e non da me. Ma „ che cosa è, per la qual cosa noi diciamo da noi „ nel numero della moltitudine, ne poi, a me? per- „ chè questo è proprio della carità Cristiana, affinchè „ ciascuno anzioso se. Ma inoltre affinchè travagli, per

(1) *Fol.* 91. *docum.*
(2) *D. fol.* 90. *docum.*

Digitized by Google

„ il prossimo nella sua cura, e si ricordi ancora de-
„ gli altri, accost' a quello quali doni divinamente a
„ ciascuno si danno, non ciò si danno, che solamen-
„ te li possegga lui o luxuriosamente vivi in quelli
„ ma affinchè comunichi con quelli, quelle cose so-
„ pravanzati dalla necessità. Perciocchè attestano i Santi
„ Basilio, e Amprosio il pane, che tu detieni è degli
„ affamati, il vestito degli ignuti, lochè tu ritieni
„ il riscatto, e il sporsamento de' denari de' miseri,
„ che tu cumoli sotto terra. Dunque sappi affinchè
„ non assali tutti i beni, che possi soccorrere ".

Il pezzo italiano fu tradotto così (1): *Deus fecit omnia negotia, in numero, pontere, et mensura, et quisque earum detit proprietatem, aptas naturae earum. Inter creaturas visibilas, quae ipse traxit ex nihilo homo est plus perfecta, quia locupletavit eum rationis, et destinavit eum eterna felicitate; homo igitur est Rex naturae, et quia ipse solus, est capax cognoscendi, et amandi suum creatorem quia debet adimpleri officia sua.*

Il secondo tradusse così (2): „ Si dimostra perchè dicia-
„ mo da noi non da me. Ma che cosa è, per la qual
„ cose noi diciamo da noi nel numero della molti-
„ tudine non poi da me? perchè proprio è questo
„ della Cristiana carità affinchè sia solecito di se solo.

---

(1) *D. fol.* 91. *docum.*
(2) *Fol.* 95. *idem.*



Digitized by Google

„ Ma acciò inoltre affatichi del prossimo fatica è nel pen
„ siero suo si ricorderà degli altri. Unisce a quoste
„ perchè tutte le cariche, divinamente sì ancora sono
„ concetuti, non per tanto sono concetuti, acciò solo
„ possegna quello uxsuriosamente vive in quello ma
„ affinchè comunica agli altri che la necessità avvan-
„ za. Imperciocchè dicono Santo Basilio, e Abrogio,
„ che coloro anno bisogno del pane . . . . . che
„ tu ritieni il vestimento dei nuti; ciò che tu ti cuo-
„ pri è la retenzione dei miseri pacamento del dana-
„ ro ". L' altra traduzione è come siegue (1): *Deus fecit omnia numero pondere in mensura et unicuique earum dedit proprietatem convenientes natura eorum. Inter creatures visibiles quos ipse traxsit ex nihilo, homo est perfectissimus, quia locupletavit eum ratione et destinavit eum ad unam eternam felicitatem. Homo igitur est rex naturae, et quia ille solum est capax cognoscere, et amare suum creatorem adimplendum est suum officium.*

Il terzo tradusse così (2): „ Perchè diciamo non dato
„ a noi, non già dato a me. Ma cosa è, siccome di-
„ ciamo date a noi non già a me. Perchè è proprio di
„ quello, che la Cristiana, non che alcuno sia solle-
„ cito di se, ma inoltre si affatichi pel prossimo e
„ si ricordi ancora nella cura del vantagio degli altri. Si

---

(1) *Fol.* 94. *idem.*
(2) *Fol.* 97. *idem.*

Digitized by Google

„ accosti, quali doni . . . . . Imperocchè come dicono
„ i Santi Basilio, ed Abrosio il pane, che tu tieni è
„ di coloro che hanno fame; e vestimente degli ignu-
„ di, che tu conservi; e la redenzione de' miseri, ed
„ il pagamento del denaro, che tu nella terra nascon-
„ di. Tu sapia a gradire tanti beni quanti puoi pre-
„ stare, e nol vuoi ". L' altra traduzione è come siegue (1): *Deus fecit omnes res in numero pondere, et mensura, et alicui ipsorum dedit proprietatem, et dotes Idonees suae naturae. Infra creaturae visibiles quae ipsi traxit ex nihilo, Homo est plus perfectus, quia adornavit eum rationis, et destinavit illum ad eternam felicitatem. Homo igitur est Rex naturae, et quia ipse solus capax est cognoscendi, e amandi creatore suum debet adimplere sua officia.*

Il quarto anche più elegantemente tradusse così: » Perchè
» noi non ci diciamo. Ma la qual cosa è, siccome dato
» da noi poi non diciamo nel numero della multitudine,
» perchè e propio di quello della cristiana carità non
» affinchè ciascuno sia sollecito di se ma inolta si af-
» fatica pel prossimo e si ricordi ancora nella cura della
» sua utilità degli altri. Si accosti lo che i quali doni
» di alcuni divinamente non si atribuiscono ciove si at-
» tribuiscono da quello affinchè solo possecca o lusu-

(1) *Fol.* 96. *docum.*

» riosamente viva, ma partecipa gli altri la quale neces-
» sita si avanza. Imperciocchè (1).

La seconda traduzione è così (2): *Deus fecit omnes res in numero ponteri, et mensura et alicuis ipsius detit proprietatem et doctos idoneos eorum naturae. Inter creatures visibiles quae traeret nullo, homo et plus perphectus, quia locupletavit illum rationis et destinavit illum eteruitate felicitate. Homo agitur et Rex naturae, et quia ipsa solus est capax cognoscendi, et amado suo Creatore, adibendum suum officium.*

Ecco la eminente scienza degli ordinati dall'ex-Vicario Mangrella, co' quali preparava alla Chiesa di Castellammare la vera *età dell'oro*. Già il cennato esame fu tenuto in Settembre del 1821, e le Ordinazioni eran seguite assai tempo prima (3): quindi legittimamente potrebbe inferirsi, che gli aspiranti nell'epoca di loro promozione eran peggiori. Ma siano stati come li manifestano le loro auree produzioni, che dovrà dirsi a fronte di ciò dell' imaginario sistema descritto dall'Anonimo *pag.* 30? *Chiunque ha senso comune* non ha difficoltà di dire, che in astratto l'esposto metodo è la cosa più bella del mondo: Però *chiunque ha senso comune* parimenti decide, che l'operato dell'ex-Vicario sia stato tutt'altro. Di quel Sacerdote, per esempio, che si dice non essere stato sufficiente per la scienza, oltre di ciò, che se n'è detto,

---

(1) *Fol.* 105. *docum.*
(2) *Fol.* 104. *idem.*
(3) *D. fol.* 107. *idem.*

Digitized by Google

se l'Anonimo avesse letto gli atti, avrebbe veduto, che non il *segreto stimolo in petto umano*, ma il chiaro, e manifesto argomento, che si trae dal processo della sua Ordinazione (1), in cui la Catechesi manca affatto, fa dire, che l'esame o non si fece, o si fece malamente. Degli altri ordinati se ne sono riportati gli altri fatti anche più eclatanti, e da essi non la regolarità, ma il massacro più spietato si rileva essersi fatto di tutte le regole, e di tutt' i principj. Ma alle corte: si chiamin costoro ad un esame: vi segga da Giudice lo stesso erudito Anonimo; ed egli decida, ne siam contenti, per chi stia il torto, e per chi la ragione.

Una sola cosa ci resta ad avvertire su questo articolo, ed è, che dopo la famosa millanteria, di aver l'ex-Vicario tutte esaurite le più *squisite*, *e scrupulose misure* secondo lo spirito de'*Canoni nell'Ordinazioni de'Chierici* (*p.* 31.), l'erudito Anonimo prorompe nella seguente espressione: *Condotta, che piacesse a Iddio e fosse imitata da tutt' i Prelati della Chiesa* (*det. p.* 31.). *Risum teneatis amici*!!! Veramente quest'altra gloria Stabiana non era per anco conosciuta: posseder nel suo seno il modello della disciplina Ecclesiastica!! E chi non invidierà alla nostra sorte???

Fino a qnesto momento avea l' Anonimo condannato il solo Promotor della Cnria di Castellammare di portarsi alle scuole Mangrelliane per ivi apprendere *le vere dottrine Canoniche*, *la vera scienza Teologica* (*p.* 21.);

(1) *Fol.* 34. *ad* 39. *docum.*



Digitized by Google

or ci condanna egualmente *tutt'i Prelati della Chiesa*: almeno il povero Promotore non è solo in quella immensa scuola; ha compagni quanti sono i *Prelati della Chiesa*. Che scuola!!

Però il Promotor della Curia di Castellammare in quella veramente bizzarra espression dell' Anonimo non vi riconosce solamente la ridicolosissima sbraciata; vi scorge ancora il sopraccennato vizio di *poco sana dottrina*. Già si sa, che a queste voci si grida tosto *calunnia*, *astio ec. ec.* Ma adagio, adagio, e vedrassi chi abbia torto. Come versatissimo nella lettura di quei tanti libercoli, da' quali è stato inondato il nostro Regno, specialmente nelle *epoche gloriose del suo felice riordinamento*, avrete ben veduto, Sig. Anonimo, che fra le *mine* escogitate da' nostri *generosi rigeneratori* vi è quella del discredito, ed avvilimento, in che debba esser ridotto il Clero Secolare; perchè de' Monaci, *nec nominentur in nobis* . . . come *razza di animali molto pregiudizievole all' umana società*. Per giugnere a questo scopo *salutare* molte vie si assegnano, e specialmente due, cioè *sciocchezza*, *immoralità*: così i popoli *li derideranno*, *anzichè averne più stima*: così ne scuoteranno finalmente *il pesante giogo*, *ed avrà termine una volta il fanatismo religioso*, *la superstizione*, *il pregiudizio dell'educazione*, e cose simili. Voi, Signor Anonimo, di queste coserelle del giorno ne siete piucchè convinto, per cui a non recare le nottole in Atene facciam silenzio; e veduto il metodo dal vostro

Digitized by Google

ex-Vicario serbato nelle sue Ordinazioni, vi chiediam per grazia a dirci, se non sia questa la scuola, a cui condannaste tutt' i Prelati della Chiesa, desiderando, che tutti potessero imitarlo? E se è ciò, il Promotore non ebbe tanto torto nel sospettarlo.

Ma via conchiudiamo una volta questo discorso. Il passato Vicario Capitolare non potea *ex se* fare Ordinazioni: per farle, ebbe le autorizzazioni dalla S. C. *condizionate*, non *assolute*: le condizioni non purificate rendono nulle le facoltative: per cui a lui, ed agli ordinati debbono applicarsi le pene stabilite dal Tridentino, ed altrove, contro coloro, che ordinano, o permettono di ordinarsi gl' indegni; e tutte le altre pene prescritte contro il Capitolo, e suoi Officiali, che spediscono le dimissorie *infra annum luctus*.

## §. III.

### *Protezion decisa della* Carboneria.

Prima di trattare questo argomento tanto disgustoso, premettiamo alcune osservazioni circa il *Notorio*, che l'erudito Anonimo vuol levare affatto dal mondo con la sua teoria, ove imbacuccandolo di tante limitazioni, e ristrettezze, lo rilega finalmente fra gl' impossibili. Malgrado la nostra confermata imperizia, ricordiamo alcune nozioni vernacole, giacchè non ci è dato andar tanto in su; quali vogliamo manifestare, non per dir cose nuove, Dio ne guardi; ma per mostrare da quali



Digitized by Google

principj siamo stati guidati nel dir, che certi fatti potean dirsi *notorj*. Il Fagnano nel *cap. 7. de cohabit. Cleric.* al *n.* 68. definisce così il *notorio*. *Jus, vel factum transiens in notionem omnium, vel* MAJORIS PARTIS *eorum*. E questa definizione è fondata su ciò, che si legge nel *cap.* Quaesitum 10. *tit. eodem*; e nel *cap.* Cum olim 24. *de verb. signif.*, ove è detto: *Notorium per sententiam, aut per confessionem factam in jure, aut per evidentiam rei, quae aliqua tergiversatione celari non possit.* Sogliono altri definire il *notorio* d'altra maniera, ma che coincide allo stesso: *Id, quod omnibus,* VEL PLERISQUE *ita manifestum, evidens, publicum, cognitumque est, ut nullo modo in dubium vocari possit; sed de quo omnes,* VEL PLERIQUE *certam notitiam, et indubitatam fidem habent.*

Da questi principj guidati i Dottori hanno stabilito fra l'altro due regole: la prima, che per chiamarsi fatto *notorio*, come dicesi, *notorietate facti*, non sia necessario che il fatto precisamente sia a notizia di tutti; ma basta, che sia noto alla maggior parte *Populi*, *Viciniae*, *Parochiae*, *Collegii*, *Communitatis etc. etc.* come si esprimono i Dottori dietro il noto adagio legale *Refertur ad universos, quod publice fit per majorem partem*; e quì non ricordiamo all' erudito Anonimo quanti individui vi bisognan per disposizion di legge, onde possa costituirsi il *major pars Populi*, *Viciniae*, *Parochiae*, *Collegii*, *Communitatis etc.* essendo convinti, ch' egli di queste legali teorie ne sia

Digitized by Google

pienissimamente istruito. L' altra regola si è, che sebbene a costituire il *vero notorio* vi si richieggano le condizioni sopra espresse; a provarlo poi, e stabilirlo in giudizio basta ogni qualunque pruova, anche la *sommaria*, e la *semipiena*, come suol dirsi; anzi in alcuni casi non ve n' abbisogna alcuna. Son pur troppo trite in proposito le disposizioni legali: *Quae manifesta sunt, judiciarium ordinem non requirunt. Cap.* Prohibentur §§. His 4. *c.* 2. *q.* 1. *Manifesta, accusatione non indigent. Cap.* Manifesta *l. c. De manifesta, et nota* PLURIBUS CAUSSA, *non sunt quaerendi testes. Cap.* De manifesta *l. c.*

Tuttocciò, che abbiam'accennato, quantunque sia da per se stesso notissimo, e sparso in ogni Scrittore; pure vogliam confermarlo coll' autorità di due Autori, onde non si gridi al solito, che noi seguiamo *nuove dottrine.* Il primo è il favorito Barbosa nel suo trattato de *off. et potest. Episcop. p.* 3. *alleg.* 106. *pag.* 498. *Notorium, evidens, seu manifestum, ut aliquid dicatur, oportet quod omnibus, vel pluribus Civitatis, Populi, seu Viciniae manifestum sit, juxta text. in cap.* Cum dilectus *v.* dicitur *de purg. Can. cap.* Quae Lotharius, *cap.* De manifestis, *et cap. ult. caus.* 2. *q.* 1. *et est doctrina Archid. etc. etc. contendentes quinam personarum numerus ad hoc exigatur, ut per* Mascard. *n.* 17. Farin. *n.* 47. *et* 48. *dictis locis. Nihilominus tamen, quia ad probandum factum aliquod fuisse notorium, seu manifestum (ubi proba-*

Digitized by Google

*tio haec desideratur ) sufficit duorum testimonium legitime deponentium , et rationem reddentium ; nec requiritur , quod omnes testificentur , qui alias requiruntur ad notorium efficiendum . . . . Ideo in proposito in casibus , in quibus probatio notorii necessaria ante omnia fuerit , sufficiet conservatori per duos legitimos testes constare de illa notorietate , ut in specie tradit* Domin. *d. c.* 1. *n.* 9. *ad quem se remittit* Franch. *ib. n.* 5. *satisque etiam erit , talem probationem de plano , et absque solemnitate judiciorum assumere.*

L'altro autore è il Monacelli *tit. XIV. form.* 11. *num.* 5. il quale dice così : *Notorium facti oritur ex crimine , cujus testis est Populus , sive* MAJOR PARS *Viciniae , vel Collegii , vel Monasterii , vel Parochiae, dummodo tamen saltem decem personae inveniantur : vel etiam ex famosa declaratione facti , quod nullo velamine occultari potest , quia patet omnibus.* Al numero 6. soggiugne una maggiore spiegazione , che molto fa al caso nostro : *Verum quia in declaratione notorii Doctores discrepant ,* Passarin. *a Sextula Tribunal. Regul. quaest.* 10. *art.* 1. *pro vera illius intelligentia haec notavit : quidam voluerunt , quod ad notorium publicitas loci sit necessaria, ut scilicet, quod sit factum in loco publico , et ita quod factum in domo particulari non possit dici notorium ; licet sit factum coram pluribus personis . . . quod tamen rationi non congruit : certitudo enim notorii consistit in certitudine facti , quae extat in populo , vel majori*

Digitized by Google

*parte illius; quae certitudo habetur ex praesentia, et sensu eorum, qui factum vident, ubicunque illud fiat, et videatur. Alii vero amplius existimant requiri qualitatem temporis, ut notorium dici non possit, quod est factum de nocte, nisi factum de nocte sit tale, ut sonus Campanae, quod etiam de nocte possit esse notorium . . . Sed hoc quoque rejicitur. Nam factum de nocte potest esse tale, quod sit notum per sensum* MAJORIS PARTIS POPULI; *et sic sit certum, et notorium.*

L'applicazione di queste teorie a' casi particolari, di cui hassi a parlare, si farà a suo luogo. Preghiam solamente quì da ultimo l'eruditissimo Anonimo ad avvertire, che *i* suoi *notorj* non hanno altra testimonianza, che la sua semplice, e nuda asserzione. I *notorj*, che noi abbiam dedotti, ed allegati sono stati comprovati fin da dieci testimonj, contesti, degnissimi di fede, e non ripulsati dal nostro degnissimo contradditore, e maestro; ed eran tali, che se avessimo voluto esaminare nel termine i diciotto mila abitanti di Castellammare, i trentamila della Diocesi, e tutto il Distretto, e buona parte ancora della Capitale, tutti si sarebber trovati *labii unius*; e perciò a torto il Signor Anonimo c'incolpa d'esser noi stati *Buccinator grande* di *notorj* (*p.* 37.), mentre lo squillo ferale della tromba di questi *arcinotorj* si è sentito da per ogni dove, ed ha riscosso non gli uomini tutti viventi, ma per fino i *cadaveri*, e le mura istesse de' *Monasteri*, delle abitazioni . . . Ma ripigliam le traccie del nostro parlare.

Digitized by Google

Con infinito dolore imprendiamo a ricordar de' fatti, che sepolti avrebbero dovuto rimanere in eterno obblio. Se fosse ad esaminarsi la condotta privata di un uomo qualunque, taluni errori meriterebbero d'esser compianti piuttosto, che censurati; ma ecco il pericolo, ove mettonsi gl' inconsiderati, che senza il presidio di una robusta virtù vanno in cerca di cariche, i cui doveri trascendono l'ordinaria sfera; ed ove essi venissero trascurati, si renderebbero rei di tutte le conseguenze, che ne provengono. Fra le disgrazie della Chiesa di Castellammare fu questa la massima, d'esser rimasta priva di Pastore in quel momento appunto, che ne avea maggior bisogno. È vero, che la Divina Provvidenza non mancò di favorirla, e dal giorno 29 Maggio 1820, in cui cessò di vivere Monsignor della Torre, fino al 20 Giugno di detto anno, in che fu nominato il successore nella persona dell' attuale Vescovo Monsignor Colangelo, non rimase la Chiesa vacante, che circa un mese: ma questa circostanza rese più importabile la nostra sorte; e più inescusabili gli errori del Vicario Capitolare. La riservatezza del nominato Prelato l' impegnava a non sentirne nemmeno degli affari della sua Diocesi; dover sacro però, interesse, e convenienza, se non altro, era del Vicario Capitolare, dipendere totalmente da' consigli di colui, che presto, o tardi dovea prender le redini di questa Chiesa. Ma la nostra disavventura dovea esser completa: il Primicerio Mangrella, Dio sa, da qual nero fato ammaliato, vivea nella chimerica lusinga, che'l nuovo sistema non sarebbe

Digitized by Google

mai crollato, e 'l nominato Vescovo nemmen' avrebbe assunto l' incarico; e così andò avanti con un metodo ruinoso egualmente per se, e per la Chiesa.

Bisogna render l'omaggio alla verità: la popolazione intera di Castellammare, e della Diocesi, tranne veramente pochi di perduto costume, e di pervertito intelletto, non è a rimproverarsi di alcuno eccesso nelle passate emergenze del Regno. Or di quì sorge appunto la fortissima accusa contro il passato Vicario Capitolare. Avea egli tuttor presenti gli esempli preclarissimi del 1799, quando esisteva quì il degno Vescovo Monsignor Crispo; e del decennio, in cui era Vicario Capitolare il degnissimo Arcidiacono D. Antonio Girace: di qual neo potette esser tacciato questo Clero, e questo popolo? Egli però al dispiegarsi il vessillo della rivolta, spiegò un' energia straordinaria in proteggerne le massime, e gli Apostoli.

Non direm dello zelo vivissimo nel far diffondere colla massima celerità le disposizioni dirette ad organizzare il nuovo sistema Costituzionale; nel promuovere il giuramento di tutti gli ordini, e nel modo il più solenne, e grandioso; nel presedere, ed assistere alle adunanze popolari per la elezione de' così detti Compromissarj, Elettori, Deputati quì in Castellammare, e poi in Napoli; e di altre somiglianti cose; perchè questo può dirsi essere stato l'effetto della sua Carica, non del suo sentimento. Parliam dunque di ciò, che strettamente dipendea da se, e che dimostrerà l' intima sentenza del suo animo, la quale per via delle azioni a noi si manifesta.

Digitized by Google

E primamente, se ad ogni buon suddito del Re, e della Chiesa, memore delle rigorosissime leggi civili, ed Ecclesiastiche, correa obbligo strettissimo di dimostrare, se non altro, una decisa avversione a queste massime sovvertitrici funestissime di ogni ordine; che diremo di un uomo costituito in dignità, dell'Ordinario di una Diocesi, posta in luogo frequentato, e non ignobile del Regno? Or questi appunto, che per ragione del suo Ministero avrebbe dovuto opporre un muro di bronzo contro tutte le intraprese tendenti in qualunque modo a devastare la casa di Giacobbe, ha sostenuto mai sempre, che la *Carboneria*, non che essere perversa, ed empia, era anzi commendevole, ed utile alla società; e che non ne esisteva divieto nè civile, nè Ecclesiastico. Oltre la costante fama; che ne corre tuttavia in Castellammare, e altrove, così han deposto concordemente nel termine sette testimonj superiori ad ogni eccezione (1).

Quì facciam alto per un momento, e diamo un' occhiata alla memoria *Apologetica*. Ivi sta scritto così: *Il Primicerio Mangrella al pari di ogni un'altro niuna scienza legitima avea di scomunica, o di censura fulminata contro la setta de' Carbonari sino al mese di Gennaro; ma sentendo tante voci, ed essendosi posto in qualche dubbio si risolvette finalmente di scrivere alla Sacra Congregazione della Penitenzia-*

(1) *Fol.* 22. *ad* 40. *atti corr.*

Digitized by Google

*ria per avere una norma certa della condotta, che tener dovea; nè mai cessò di far sentire nelle occasioni, che il Governo secondo le Ministeriali di Ricciardi, e di Zurlo riprovava le società Carbonarie* (*p.* 38.). E in altro luogo aggiunge, *che della scomunica, che dicevasi fulminata contro coloro, che appartenessero a società secrete niuna carta, o documento eragli riuscito trovare tra le carte della Curia, non men che tra quelle del Vicario Capitolare suo predecessore* (*p.* 19.). Se l'erudito Anonimo avesse data un'occhiata a' processi, non avrebbe detto sicuramente queste cose; nelle quali vi ha un misto di contraddizione, di falsità, di errori ec. ec.

In primo luogo, che intendete, Signor Anonimo, per *scienza legitima?* forse l'intima di questi divieti fatta personalmente al vostro ex-Vicario? Non crediam per certo, che voleste dir ciò, altrimenti su di voi ricaderebbe l'accusa d'introdurre *nuove dottrine Canoniche*, e *civili*, che vi benignaste indossare al Promotor della Curia di Castellammare; il quale per altro, dietro certi principj vecchissimi, ed affumicati, che han fatto sempre la sua passione, crede, ed ha per fermo, che le determinazioni delle Somme Potestà, specialmente della Chiesa, che spettano in modo particolare alla coscienza, dopo la loro pubblicazione non vi abbisogni altro; e che inutilmente i trasgressori si arrampichino alle *accettazioni*, a' *consensi* ec. Fino a tanto dunque che non ci diate la vera etimologia di quella parola *legitima*, non abbiam che farvi. Del resto difendendo il vostro ex-Vi-

Digitized by Google

cario, a che fargli un tanto torto? Come, per sapere *della scomunica fulminata contro le sette segrete era necessario trovarla nella Curia, o tra quelle del Vicario Capitolare predecessore?* Dunque l'ex-Vicario non mai avea data un'occhiata al Bullettino delle Leggi, ove fra gli altri, è riportato il Real decreto del 1816? nè agli antichi, e recenti Codici, ove son descritte le tante proibizioni di ogni *qualunque società illecita*, specialmente se tendente alla rovina dello Stato? nemmeno avea mai veduti i Bollarj, o altre Collezioni di Canoni, e Leggi Ecclesiastiche anatematizzanti le società, le combricole, le unioni Eretiche, Scismatiche, erronee ec. sotto qualunque denominazione, specie, e natura esse siano? Questo affronto non è a credersi, che almeno abbiate avuta intenzione di fare al vostro Eroe. In fine, in quel memoriale fatto a suo nome alla *Sagra Congregazione della Penitenziaria di Roma* de'6 Febbrajo 1821 che voi non avete voluto leggere prima di scrivere, si dice così: » Il Vicario Capitolare di Castellammare sup-
» plica la Santità Vostra per la facoltà di assolvere, e
» far assolvere quelli sì Laici, che Ecclesiastici Seco-
» lari, e Regolari, i quali (già ascritti alla Società dei
» Carbonari, e consimili, si sono separati, e promet-
» tono di mai più riunirvisi) ricorrono per esser' as-
» soluti, e respettivamente dispensati dalla irregolarità
» contratta per l'esercizio de' Sagri Ordini, benchè que-
» sta non sia occulta (1) «.

---

(1) *Fol. 73. documenti ec.*

Digitized by Google

Queste parole, e tutto intero l'editto Vicariale, che qui appresso soggiungeremo, in buona logica, suppongono esser convinto della esistenza delle censure; e per conseguenza non dovevate dire, che il vostro ex-Vicario non avea scienza *legittima delle censure*, *che non ne avea trovata carta*, *o documento*, *e che alle voci*, *entrando in dubbio*, *scrisse per aver norma di condotta*; a difenderlo bene dovevate sostenere, ch' egli istruitissimo delle censure, n' ebbe tanta venerazione fino a farsi dare la facoltà da Roma per farne assolvere coloro, che vi fossero incorsi. Ma voi ridete? E si, che è da ridere in questo laberinto, ove ci guidano queste diaboliche contraddizioni, risultanti dal fatto comprovato; dalle parole sopra espresse; da ciò, che scrisse lo *Spedizioniero* in Roma, e forse senza esserne nemmeno richiesto; e da ciò finalmente, che voi stesso vorreste dire per liberare l' ex-Vicario da questa taccia.

Quel che poi soggiungete, che l'ex-Vicario *non cessò mai di far sentire nelle occasioni*, *che il Governo secondo le ministeriali di Ricciardo*, *e di Zurlo riprovava le società Carbonarie*: non si capisce come voi stesso l' avete potuto asserire dopo averci assicurato, che niuna carta, o documento avea trovato di somigliante proibizione. Non ne avete prodotta alcuna pruova: o pure sarà uno di que' *notorj*, che voi solo siete in diritto di allegare? Di vantaggio, qualora fosse vero, che il vostro ex-Vicario abbia fatto sentire simili voci; a che parlar di Ministeriali, mentre eravi il Real decreto del 1816? Certamente nell' animo degli



Digitized by Google

ascoltatori avrebbe fatto più peso un decreto Reale, che una Ministeriale, non è così? Ma via proseguiamo il nostro cammino. Già si è detto, che l'ex-Vicario sostenea pubblicamente, non essere la *Carboneria* un *male vietato*; nè questo si è detto semplicemente, ma si è provato (1): e qui non gridi l'Anonimo *mendacio*, e *smania* nel Promotore; ma noti solamente la sua riservatezza; mentre oh quanti, e quanti fatti si son taciuti, che il Promotore avrebbe potuto dedurre nell'istanza, articolare, e provare con immensa fila di testimonj Diocesani, e de' luoghi circonvicini, e lontani, e di ogni classe, di ogni sesso, di ogni professione! E se egli non avesse avuta l'impudenza di dare alle stampe quel suo deforme libercolaccio, la presente memoria nè si sarebbe stampata, nè avrebbe altro contenuto, che il semplice notamento de' fatti, onde servire alla causa, e nulla più: Causa non suscitata per alcun sinistro oggetto, come la satira ha preteso osteotare; ma a solo fine di osservarsi le determinazioni del Concilio; mentre nè il Vescovo, nè il Promotore han nudrito invidia per alcuno, e specialmente per certi *non-enti*, la cui scenica appariscenza non può interessare alcuno . . . . . Però tiriam pure avanti l'ingrato lavoro.

Dall'ex-Vicario Capitolare Mangrella furon passati al Vescovo, in seguito di sua richiesta, due rescritti della

---

(1) *D. fol. 22. ad 40. att. corr.*

Digitized by Google

S. Penitenzieria Romana, il primo colla data 6 Febbrajo 1821, e dice così: *Sacra Poenitentiaria de speciali, et expressa Apostolica auctoritate, tibi Dilecto in Christo Vicario Capitulari Castrimaris Oratori facultatem ad annum duraturam communicat cum potestate illam per idem tempus subdelegandi Canonico Poenitentiario, Parochis, et Confessariis Tibi bene visis, absolvendi recurrentes a censuris, et poenis Eccles., quas ob praemissa incurrerint, cum congrua poenitentia salutari; et cum Eccles. dispensandi super irregularitate, et violatione dictarum censurarum quomodocumque contracta -- Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 6 Februarii* 1821 (1).

Il secondo de' 19 Aprile di detto anno, ed è come siegue: *Sacra Poenitentiaria de speciali, et expressa Apostolica auctoritate Dilecto in Christo Vicario Capitulari Oratori facultatem ad annum dumtaxat duraturam concedit, si tamdiu in praefato suo munere perduraverit, cum potestate illam communicandi Parochis, et Confessariis ipsi bene visis, absolvendi infra fines Dioecesis eos omnes, qui enunciatae sectae, aliisque similibus nomen dederunt, a censuris idcirco incursis, postquam tamen poenitens a secta se separaverit; sectam ipsam, ac haereses, si quibus adhaeserit eoram absolvente abjuraverit,*

(1) *Fol. 73. docum.*

Digitized by Google

*libros, et manuscripta sectam respicientia, si qua apud se habeat eidem absolventi consignaverit, transmittenda ad* Ordinarium *quam primum tuto poterit, ac vere poenitentiae signa exhibuerit. Injuncta pro modo culparum congrua poenitentia salutari, cum obligatione denunciandi, etiam per medium absolventis, eidem Ordinario cum primum absque metu periculi vitae, aut alterius gravis damni, eos quos ipse poenitens inter sectarios gradum aliquem obtinuisse noverit, aliisque injunctis de jure injungendis. Et cum Sacerdotibus, et in Sacris Ordinibus constitutis super occulta irregularitate ex violatione dictarum censurarum, contracta, pari Apostolica auctoritate misericorditer dispensandi: pro dispensatione autem super irregularitate, quae occulta non sit, eadem Sacra Poenitentiaria praelaudato Ordinario facultatem in utroque foro per idem enunciatum tempus simili Apostolica auctoritate, benigne impertitur. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Quod vero ad rationem tenendam ab Episcopo oratore cum Parochis, Canonicis, Beneficiariis, ac simplicibus etiam Presbyteris, qui Carbonaria lue infecti, verbo, et facto scandalum ingens Christiano populo intulere, indignosque plane se ostenderunt, qui Sacris ministeriis vacarent, Apostolica haec Poenitentiaria Tridentinae Synodi decreto innixa sess. 24. cap. 10. de Ref. ubi ampla Episcopis puniendi potestas traditur pro morum emendatione, et Dioecesis suae utilitate, hunc ei agendi*

Digitized by Google

*modum suggerit, ut hujusmodi quidem Parochus ab animarum cura, et Parochiali beneficio interim suspendat, aliqua redditnum parte eis assignata ad sustentationem; deinde vero, Canonico processu instituto, eorumque reatu legitime comprobato, eosdem ab animarum cura omnino removeat, et Parochiali beneficio privet. Canonicos autem, aliosque beneficiarios ab officio, et beneficio suspendat, aliqua itidem redditnum portione eis ad sustentationem attributa; idque donec indubia dederint poenitentiae signa, adeo ut illata gravissima scandala condigne reparaverint: simplices demum praesbyteros a divinis officiis pariter suspendat, donec eadem dederint conversionis suae argumenta; quae si revera exhibuerit, poterit tunc Ordinarius, si ita expedire judicaverit, suspensione sublata, eosdem officiis, ac beneficiis etiam suis benigne restituere. Datum Romae in S. Poenitentiaria die* 19 *Aprilis* 1821 (1).

Posteriormente a tali rescritti pubblicò il Vicario a 17 Maggio l'editto seguente.

» Pietro Primicerio Mangrella ec. ec. -- Con infini-
» ta pena del nostro cuore, voci molto avanzate
» han fatto giugnere alle nostre orecchie, che de-
» gli Ecclesiastici di nostra giurisdizione, dimentichi
» del loro sacro carattere, de' sacri legami, che gli
» univano alla Religione, ed al Trono, hanno avuto il

(1) *Fol.* 78. *atti sud.*

» mal talento di ascriversi a delle sette Carbonariche,
» ed altre consimili sette secrete; unioni tutte, che
» scindendo il Regno, e la Padria in parti, tendono al
» rovescio della nostra Santa Religione, del Trono, e
» della cristiana Morale, giustamente proibite più volte
» da' Sommi Pontefici, non che vietate dalle leggi del
» Regno del nostro Amabilissimo Sovrano ( Dio guardi
» sempre, e feliciti ). Essendo essi dunque incorsi nelle
» censure, e pene Ecclesiastiche fulminate dal Vati-
» cano contro dette pestifere sette, gli avvertiamo, e
» gli esortiamo nel Signore di rientrare in loro stessi,
» e considerando l' enormità del delitto, si ritirino in
» qualche luogo Religioso per fare ivi frutti di vera pe-
» nitenza; acciò riparar possano, bensì per quanto è
» in loro potere, al grave scandalo dato a'Fedeli; onde
» poter poi, dopo dati veri segni di ravvedimento,
» meritare di essere aggraziati al Signore, ed alla Chie-
» sa, mercè le facoltà communicateci dal nostro Santo
» Padre Pio PP. VII.

» Sappiano intanto esser già essi sospesi *in Divinis*, e da
» ogni officio, e beneficio, siccome col presente Editto
» gli dichiariamo tali -- Dalla nostra Curia Capitolare
» di Castellammare 17 Maggio 1821.

Dopo tali fatti chi non dovrebbe inferire, che il Canonico Primicerio Mangrella fosse stato intimamente convinto della malvagità della *Setta*, e de' *Settarj*; nonchè della esistenza delle censure, e divieti politici? Or vediamo se l'operazioni abbiano corrisposto a queste scritture. Era alle epoche indicate di Febbrajo, Aprile, e

Digitized by Google

Maggio 1821, ed anche di presente, un notorio in Castellammare, che un ex-Religioso fosse il capo di tutte le vendite Carbonarie della Città, e Distretto: eppure a costui il Signor Vicario Capitolare, non ostante tutti gli anatemi accennati ne' rescritti, e nell' editto, continuò le facoltà di predicare, e confessare fino alla venuta del Vescovo attuale, cioè fino a Luglio 1821 (1).

Più: il Decurionato di Castellammare nel fare la terna del Predicatore Quaresimale del 1821 vi mise l' anzidetto soggetto; ed il Signor Vicario non dubitò di trascegliere, e spedirgli la patente con le più estese facoltà: quandochè avrebbe agevolmente potuto eleggere altri, e specialmente il secondo fra' nominati, uomo degnissimo per ogni verso (2). Più ancora: allo stesso soggetto venne accordato dal Signor Vicario di dare gli esercizj spirituali ad ambedue i Monasteri di Clausura di Castellammare (3).

In fine, ciocchè veramente riempie d'orrore, essendosi nel dì 11 Marzo 1821, prima Domenica di Quaresima, sollennizzata una festa Patriottica, dopochè si cantò nel Duomo dal detto Signor Vicario la Messa, e'l *Te Deum* per ringraziare Iddio della giurata Costituzione, il prelodato Predicatore Quaresimale recitò un discorso sul

---

(1) *Fol.* 22. *ad* 47. *proc. corr.*

(2) *Fol.* 106. *docum. et fol.* 20. *ad* 40. *process. corr.*

(3) *Det. fol.* 20. *ad* 40. *proc. corr.*

Digitized by Google

proposito, scandalosissimo, a cui il medesimo Vicario personalmente assistette (1); or mentre i stessi settarj inorridivano, egli lungi di adempire alle parti d'un Superiore Ecclesiastico, cui dee essere a cuore la Santità del Tempio Santo di Dio, e la purità della Dottrina, non solo non fece con lui il minimo risentimento; ma applaudì a tale vitupero, e gli continuò le facoltà di predicare, e confessare (2). E si noti, che gli esercizj spirituali alle Monache furon dati, dopochè il Predicatore avea manifestati sì chiari argomenti della sana dottrina, che professava.

Quì ne convien ritornare, nostro malgrado, al degnissimo Anonimo. Nega egli in prima questo *notorio*: domanda poi il come abbiansi potuto nominare certe qualifiche, *i cui nomi appena possono sapersi con tanta precisione da chi ad una tal setta appartiene*. In terzo luogo *non potendo manifestarsi la pretesa notorietà ... nè potendo averne avuta scienza l'ex-Vicario, niuna ragione vi fu, per la quale avesse dovuto negare la patente del Quaresimale a quegli, che gli fu presentato in primo luogo della nomina, o sia terna fatta dall' Intendente in Novembre del tempo della Costituzione. Finalmente, che se fu legitimamente eletto al Quaresimale del Duomo, dovette secondo l'antico solito dare altresì gli esercizj alli Monisteri delle*

---

(1) *Fol. 26. ad 40. atti sud.*
(2) *Det. fol. 20. ad 40. proc. corr.*

Digitized by Google

*Religiose*; *ed è perciò*, *che ebbe dall' ex-Vicario*, *come aver le dovea*, *le solite facoltà* (*p.* 33. *et* 34.). *Quousque tandem abuteris patientia nostra*? . . .

È a dirsi senz'altro, che questo Anonimo sia un egregio *Peripatetico*: come ha ben fitte in mente le regole della scuola, *semper nega* . . . *nunquam concede* ec. ec. Per fortuna abbiam rinvenuto nel favorito *Barbosa*, come si è detto sopra, il patrocinio de' nostri disgraziati *notorj*; e di questo segnatamente, con empito maggiore, sbalzato dall' eloquentissimo *Scolastico* fra le follie. Se per provare l' esistenza del *notorio* disse quell' Autore, bisognarvi due soli testimonj, noi ne abbiamo offerto ad *esuberantiam* nientemeno, che DIECI (1): quantunque in questo appunto valea la massima espressa nel cap. *Manifest.* -- *Manifesta*, *probatione non indigent.* Quindi le sue *negazioni*, e le sue *bravate* son da noi con maggiore ragionevolezza rilegate fra' delirj.

Ma come *han potuto sapersi certe qualifiche* . . . *come si è potuto manifestare la pretesa notorietà*? . . . . oh! quì bisogna dir senza meno, che l' erudito Anonimo sia jeri capitato dal *Paraguai*, o dalle *Antille*; mentre di ciò, che sia avvenuto in Napoli nelle *epoche avventurate del felice riordinamento del Regno* si mostra tanto ignaro. Come non gli son caduti sott'occhio i tanti *Catechismi*, i tanti *Cerimoniali*, le tante *memorie* ec. ec., oltre le tante istorie dell'origine, e pro-

---

(1) *LL. cc.*

gresso di quest' *Ordine* ec. ec. stampati in nitida, ed elegante edizione, e divulgate per fin nelle bettole, e ne' lupanari della Capitale, e del Regno? Come non ha veduto *La Vita del S. P. Teobaldo* . . . le *difese* della Carboneria *non compresa* nelle Bolle Pontificie, o *non tocca* da quegli anatemi, perchè *non roborati del Regio exequatur*; le *lettere Ministeriali* . . . ec. ec. tuttocciò anche impresso in ridente forma, e gentile? Da queste, ed altre carte bellissime, assai si è saputo, ed imparato; e tuttavia vi si legge, e vi si discuopre, senza esservi bisogno di aver' appartenuto alla *Setta*. Sebbene a che ricordare libri, memorie, e carte stampate? Di queste smorfie Carbonarie n'è pieno a ribocco il mondo intero. Come in queste *orgie*, non altrimenti che della *falange* di *Catilina* dicon gl' Istorici, e segnatamente *Sallustio*, vi si ammassavano indistintamente gli artieri, i becchini, i vetturali, i birri, i facchini, i lippi, i tonsori, i beccai ec. ec. ec. questa masnada, orgogliosamente insana, si facea un vanto di manifestare al pubblico non solo quanto ivi si facea, e si dicea, ma perfino i nomi di tutti coloro, che vi appartenevano, e vi figuravano in qualunque grado; e ciò specialmente quando ebbri di furore, più che di vino sulle panche sdrajati delle bettole, e de' caffè, offerivano a leggere i loro *diplomi*, e poi deploravano i *quattrini*, che avean sborsato per ottenerli. Oltre a che coloro, i quali avean la gloria di esserne *Capi* tenean quasi giurisdizione, ed impero sul resto del gregge; e tutti anche del volgo *profano*, *cieco*, *ignorante*, ad essi,

Digitized by Google

piucchè a' Giudici ordinarj, d ovean ricorrere, altrimenti . . . . Ed in ordine al soggetto in quistione era tanta la sua supremazia, che in propria casa avea quasi un Tribunale; e per fino gli Uscieri nell'eseguir le sentenze de' Giudici dovean prenderne la *venia*. In fine i muratori, i falegnami, gl' indoratori, ed anche i mulattieri ne sapean più oltre ove eran site le *Vendite*, e quale di esse la meglio adornata; a chi eran' intitolate; e chi vi esercitasse il Magistero; da ultimo chi ne fosse il *cassiere*, e 'l *pagatore*: e di quest'ultima, e penultima classe, cioè de' *capi*, e de' *cassieri* anche al presente ne vanno in predicamento le gesta, e i nomi; perchè avendo fatte delle reste, distrutta Troja, onoratamente non hanno voluto saperne più oltre. Ma che direm poi delle adunanze frequentissime di giorno, e di quelle all' imbrunir della sera ne' determinati, e pubblici, e conosciutissimi luoghi? ove nel portarvisi i *confratelli*, bisognava, che vi andassero armati? e delle guardie, e sentinelle, che circondavano i templi loro augusti? e delle zuffe non poche, nè leggieri, avvenute in pubblica piazza? e degli allistamenti, che se ne fecero, quando formarono *voti* di andarsi a battere co' *Teutoni*? allistamenti, e *voti* fatti nelle tenebre; ma che poi vider la luce del giorno; mentre le promesse di quei *Scipioni* ridotte a *brenna*, da' zelatori insigni dell'*avito* onore furono rassegnati all' Intendente, e da questi rimessi al Sindico; il quale avendoli chiamati per ricordar loro i contratti impegni, dovè rispondere, che *dal detto al fatto vi è un gran tratto?*

Digitized by Google

Tutto questo adunque, e tutto quell'altro moltissimo, che per brevità si tralascia, non basterà a manifestare la proposta *notorietà*? non basterà a far conoscere con precisione, direm così, la pubblica, ed evidentissima storia di queste buffonate, avvenute sotto de' nostri occhi medesimi, ed al cospetto di tutto il mondo?

Che se poi tuttavia si vuol sostenere, che l'ex-Vicario di tutto questo non potea averne scienza, sarem costretti a ripetere per l'erudito Anonimo, quel ch'egli eruditissimamente disse a noi, che l'argomento è in *frisesomorum* (*p.*39.); e per chi glie lo ha dato ad intendere è il grado estremo della impudenza, e della sfrontatezza. Come? Si ha coraggio di parlar così? Eh! che il Promotor della Curia, consigliando quel pudor sacro, che lo ha sempre distinto, come si è detto sopra, non ha voluto entrare tant' oltre; e ben lo avrebbe potuto: ma ora, che n'è provocato, si farà ad imitare l'altrui sconsigliata audacia? ah! no, no. Si taccia pure il tutto; e sol si avverta l'Anonimo di un fatto, che pure è un notorio, perchè n'esistono i processi. Quando dal *Mecenate Presidente dell'Areopago di Napoli* impetrossi il Commessario di Polizia *amico*, con l'insinuazione di sentirsela, e dipendere dall'*Ordinario*: quando nelle *tenebrose* sessioni, appunto col nominato soggetto, ricercavansi i mezzi di estinguere l'ardente sete delle proprie vendette: quando comperavansi de' testimonj per autenticare le più insussistenti mensogne: quando si facea tutto ciò, ed altro, ed altro, non si avea scienza *legitimissima della notorietà*???

Digitized by Google

Ma si finga per un momento, che questa scienza non fosse stata di certezza, ma di semplice dubbiezza; affidare il Ministero della parola ad un individuo, di cui non si avea il sicuro sentimento di probità, e di interezza nella dottrina, si dovrà riputare fallo leggiero? Dio immortale! vi ha incarico più importante, che di predicare a' popoli la divina parola nel tempo della Santa Quaresima? e se un tanto impiego fu affidato a chi, se non altro, dovea esser sospetto, convien dire sicuramente, che l' ex-Vicario avea per un nulla la Predicazione Evangelica, e per un nulla eziandio la sana dottrina, che dee professare manifestamente, ed indubitatamente il Ministro.

Ciocchè fa ridere veramente si è, che a scusa dell'ex-Vicario dice l' Anonimo, che *l' Oratore era stato posto in primo luogo dall'Intendente nella terna.* Dunque non era solo. E quando mai, nelle più atroci emergenze de' nostri tempi, si è ristretto l' arbitrio nella scelta? I soggetti eran discussi è vero: si tenean lontani i *fanatici*, e' *briganti* verissimo: ma non mai si è avuto ardire di obbligare gli Ordinarj a designare uno piucchè un altro. Già si è detto, che il secondo fra' proposti era un soggetto irreprensibile: l'aver lasciato costui pel primo, che mai significasse, il dica l'eruditissimo Anonimo; tanto più, che egli fra le lezioni a noi date vi è anche questa, *di essere delle facoltà del Superiore Ecclesiastico far predicare a chi lo stima idoneo; e per giusti fini a lui noti proibire la predicazione a chi egli stima . . . . po-*

Digitized by Google

*tendo non servirsi di quelle braccia, che non vuole, senza dover dar ragione ad uno de' Preti della sua Diocesi, perchè del tale sì, del tale non siesi servito* (*p.* 16). Precetti per verità *divini*, e *nuovi*! Ma perchè poi di niun valore quando trattossi di spedire la patente del Quaresimale; e di tutta la loro veemenza quando . . . . ? perchè ? perchè ?

E degli Esercizj alle Religiose di Clausura, che ne direm noi ? Riflettetelo voi, Signor Anonimo; mentre noi per la tanta pendenza a' benedetti *notorj* vogliam farne rimarcare un altro, anche da voi vieppiù maledetto, e schernito degli altri; cioè quello della predica degli 11 Marzo 1821. Di questa parlando l'Anonimo dice così -- *La predica non fu ordinata dall'ex-Vicario, ma dal Ministro . . . Il Promotore la dice scandalosa: il provi: e dopo averlo evidentemente provato ne incolpi il predicatore non mica l'ex-Vicario, che dal sito, in cui era poco, o nulla potea sentire* (*p.*35). Soffrite, Signor Anonimo, che vi si risponda alla scolastica: la predica fu ordinata dal Ministro, *concedo*. *Ergo* dovea esser pessima; *nego consequentiam*. Il Ministro ordinò predicarsi nella Chiesa, e predicarsi *inter Missarum sollemnia*; dunque il primo delitto dell'ex-Vicario nell' incaricarne il Quaresimalista fu quello di non avvertirlo, che il suo discorso dovea esser conveniente al luogo santo, e non disconveniente alla santità de' misteri, che celebravansi; non dovea essere una satira alla Monarchia, e al Monarca; non dovea essere una Catilinaria alla Religione, e a' suoi Ministri

Digitized by Google

ec. ec. Ma ove è la pruova? Negli atti (1). Quantunque *de manifesta et nota pluribus caussa, non sunt quaerendi testes. Loc. cit.*

Ma l' ex-Vicario non ne seppe, nè intese, che *poco*, o *nulla*. Signor Anonimo, voi fate l' Apologia del vostro Eroe; e, perdonateci, in varie occasioni voi stesso ne fate la satira. Per tutte le cose accennate, e per tante altre *ejusdem furfuris*, voi il dipingete, come que' Dei di sasso, o di legno, che ricorda il Salmo 113; de' quali è detto, che avean occhi, ma non vedevano; avean piedi, e non camminavano; avevan orecchie, e non udivano. Che non abbia udito, o veduto quanto avvenne in Castellammare, e nella Diocesi ne' sempre *memorandi*, e *felicissimi* nove mesi del *riordinamento del Regno*, in buon ora: ma che non abbia veduto, ed udito nella Chiesa Cattedrale ciò, che fu fatto, e detto alla sua presenza; a meno che non si ammetta la *teoria* del Salmo, questo non è credibile. Ma via, non abbia avuto orecchie per sentire in quel giorno la predica; occhi per vedere in quella Chiesa la *commossa*, e *concitata moltitudine*, altrimenti Dio sa, che n'avrebbe ricevuto il Predicatore, *quando l' ex-Vicario fu tanto delicato in queste materie, che sul solo sospetto fece deporre l' abito a tre Chierici*, (*p.* 32.) non è così? L' abbia egli sentito nel giorno stesso, o al domani, perchè far seguitare il Predica-

(1) *D. fol.* 26. *ad* 40. *proc. corr.*

Digitized by Google

tore nel suo corso? tanto maggiormente che *l'Angelo sterminatore di Sennacheribbo* invocato *pro*, erasi discortesemente spiegato *contra*? Egli tanto *delicato in queste materie* non farne nemmeno un lamento??

In fine nega anche l'Anonimo al suo solito i disordini avvenuti in detto giorno 11 Marzo nella processione del SS. Sacramento. A non stancare la pazienza nostra, e de' leggitori, gli diciam solamente, che ciò anche è stato provato nel termine con le deposizioni dei testimonj (1); e potea agevolmente egli stesso convincersene prima di farcene un carico con le sue consuete stomachevoli invettive, le quali poi tutte ricadono su di lui medesimo, ch'è stato sì buono di riposare sul detto di chi gli ha venduto lucciole per lanterne; e non vedersela egli co' proprj occhi, a pericolo, come l'è arrivato, di dire più mendacj, che parole . . . Ma andiamo avanti.

Vi erano in Castellammare, e ne' luoghi della Diocesi taluni Confessori, che incautamente rimasero avviluppati in questa rete: si sapea da tutti, e specialmente dal Signor Vicario; anche perchè taluni erano stati proposti allo spionaggio in favore della Costituzione; ed a questi egli continuava la facoltà di confessare, anche dopo ripristinato l'antico governo in Napoli; ed a dispetto dei due Rescritti della Sacra Penitenziaria de' 6 Febbrajo e 19 Aprile, e dell'editto suo medesimo. E di tutto que-

(1) *Fol.* 26. 34. *et* 40. *proc. carr.*

Digitized by Google

sto il Signor Anonimo che ne dice? Pensate! al suo solito nega eruditissimamente anche l'Apocalisse: dice, che non ce ne sia niente; che sia *mendace l'accusa*; dice, che dalle sue operazioni dee arguirsi tutt' altro; in fine termina esclamando *o tempora, o mores*! (*pag.* 39. *et* 40.) Tutto va bene, ma gli atti della causa dicon l'opposto; ed esclamano anche più forte per avvertirlo, che alla sua prediletta teoria del Peripato *semper nega*, voglia sostituirvi quest' altra *semper lege, semper lege*. Non è vero, che a' Confessori si continuavano le facoltà dopo li rescritti Pontificj de' 6 Febbrajo e 19 Aprile? E negli atti vi è pagella firmata ai 13 Maggio 1821 per altri sei mesi appunto di colui, che l'Anonimo dice, averlo l'ex-Vicario sospeso (1); e le deposizioni de' testimonj nel termine esaminati contestano ciò, ed altro (2). Non è vero che l'ex-Vicario avea proposti taluni di costoro allo spionaggio a favore della Costituzione? Negli atti esistono le lettere Ministeriali, e l'esecuzione datavi da lui medesimo (3). E quì osservi l'Anonimo, che questi non son *notorj*, che possa inficiare con *il diligente Salonio*; non son *accuse, che vanno pitoccandosi col fuscellino*: son Ministeriali: cui se l'Anonimo avrà ancor che opporre, il resto degli uomini non eccezionerà sicuramente. E' dun-

(1) *Fol.* 75. *docum.*
(2) *Fol.* 22. *ad* 38. *proc. corr.*
(3) *Fol.* 76. *et* 77. 119. *ad* 121. *docum.*



Digitized by Google

que *mendace l' accusa*, o la difesa? Chi ha *perduto la rispettosa ubbidienza alla santa Sede, ed al Sovrano, e il senno* (*p.* 39.) *il Primicerio*, o il Promotore?

Ma alla fine, per tacer di tutt' altro, dimorava in Castellammare un Sacerdote, a cui il defunto Vescovo Monsignor della Torre sospese la facoltà di confessare, che il detto Primicerio Mangrella nell'altro suo Vicariato precedente alla venuta di quel Vescovo, gli avea conferita (1): Per qual sia stato intrigo, venne il nominato Sacerdote in Febbrajo 1821 trascelto a Padre Spirituale di una pia Congregazione, nel mentre ch' era notoriamente Settario (*loc. cit.*). Nel Capitolo vi è un antico solito, confermato da più Reali Dispacci, non esser lecito a' Vicarj Capitolari far Confessori senza il voto unanime del Capitolo regolarmente convocato (2). Or il Signor Vicario Mangrella, a dispetto di tutto questo, confermò nella persona del proclamato Sacerdote la carica affidatagli, e gli communicò tutte le facoltà di predicare, e confessare (3). Si desidera altro attestato dello zelo di quest' nomo per l' osservanza delle leggi Ecclesiastiche, e civili? e del rispetto al Capitolo; ed alle *determinazioni dell'ottimo fra Pastori Monsignor della Torre* (*di sempre f. r.*)??

---

(1) *Fol.* 22. *ad* 47. *proc. corr.*
(2) *Fol.* 110. *ad* 112. *docum.*
(3) *D. fol.* 22. *ad* 47. *proc. corr.*

Digitized by Google

Ed a quest' altro fatto, che risponderà l' Anonimo? Oh! quì egli cangia sistema, e da rigoroso *Scolastico* divien *Cinico* petulantissimo. Non curerem le solite sue arditezze, convinti, che gli inesorabili precettori gli misureran ben bene gli omeri co' loro *scettri*, in considerazione de' tanti spropositi ne' quali è incorso. Riportiamone le parole: il nominato Sacerdote *non ebbe mai la Confessione dal passato Vescovo, non già perchè non la meritasse; ma perchè quegli gli disse, che non le dava per mera onorificenza: del resto ne facea tal conto . . . Come dunque ne fu sospeso? L' ex-Vicario avendolo veduto richiesto . . . e che intendeva prestarvisi, ebbe a gran piacere di vederlo determinato a faticare nella vigna del Signore, e a tale oggetto gli diede* voce *la facoltà di confessare i soli Fratelli nel mese di Febbrajo*; cioè precedentemente *al Rescritto Pontificio de'* 19 *Aprile* (*p.*37.).

Prima di cennare quel che risulta dagli atti, osserviamo: il *Cinico* dice, che il Vescovo *non mai gli diede la confessione: che l'ex-Vicario gliela communicò in Febbrajo* 1821 *precedentemente al Rescritto Pontificio de'* 19 *Aprile*. Dunque, *salutem ex inimicis nostris*: Dopo tante negazioni un' affermativa! è meglio tardi, che mai. In Febbrajo 1821 non esisteva il Rescritto dei 19 Aprile? ma vi era l'altro de' 6 detto Febbrajo. In Febbrajo 1821 esisteva anche l' uso, e l'ordine di non farsi Confessori senza espressa licenza del Capitolo: ciò costa dalla Conclusione Capitolare esibita (*loc. cit.*), in cui sono nominati *i* Reali Dispacci, scritti dallo stesso



Digitized by Google

Primicerio Mangrella, essendo allora Segretario del Capitolo. La Confessione dunque al soggetto in quistione fu data in contraddizione del Rescritto de' 6 Febbrajo 1821, e degli ordini Reali.

Ma veniamo al fatto provato nel termine. Il Sacerdote, di cui si parla, non fu mai Confessore a tempo del Vicario Capitolare Girace: così è stato articolato, e sette testimonj lo han deposto concordemente (*loc. cit.*). Morto Girace, il Primicerio Mangrella nell'altro suo Vicariato, precedente alla venuta di Monsignor della Torre, gli conferì la facoltà di confessare con pagella; altro articolo, e altri cinque testimonj lo han deposto (*l. c.*). Monsignor della Torre si ritirò la pagella, e gli sospese la facoltà, *o nol fece mai confessare*, che val tutto lo stesso, anche in strettissimo rigor pedantesco; è ciò in un altro articolo, provato ancor' esso con sette testimonj (*l. c.*). Che a dispetto di ciò l'ex-Vicario il facesse Confessore fino alla venuta del Vescovo, oltre della graziosa affermazione dell'Anonimo sopraccennata, anche fu articolato, e provato con altri nove testimonj (*l. c.*).

In fine, ciocchè non si vuol ammettere dall'eruditissimo *Pedagogo*, e ne schiamazza, e ne urla come indemoniato, si è articolato, e provato con altri undici testimonj contesti, il *notorio* circa la sua qualità di Settario (*loc. cit.*); che la pedantesca urbanità, dice *che gliel' abbia indossata il Promotor della Curia, con altri pochi, che effutiunt quidquid in buccam . . . senza intendere il significato del notorio* (*d. p.* 37.).

Digitized by Google

Che ve ne pare Signor *Pedagogo*? L'affare ha caminato secondo le regole? E voi come vi trovate co' vostri raziocinj? Affè, che questa sarà l'ultima Memoria, che voi stamperete; quando ve ne dee tornare tanto discapito nell' onore. Del resto datevi coraggio; ognun vi compatisce: siete stato a fede altrui. Come supporre tante mensogne, e tanto stravolgimento d'idee, e di fatti?

Se però le accennate disposizioni, espresse ne' due Rescritti della Sacra Penitenziaria eran da osservarsi in ordine a' semplici Sacerdoti, e Confessori, maggiormente dovean' aver vigore a riguardo de' Parochi, e Curati: ma anche in ciò risplendette la filantropia del Signor Vicario. Credette egli sulle prime dissimulare ciocchè tutta la Diocesi sapea di un Curato, del quale si dicean *mirabilia* pe' suoi trasporti a favor della Setta. Restituito l'ordine nel Regno, tutti fremevano al vederlo tuttavia in carica; si credea, che a suo riguardo almeno si sarebbero prese delle misure di giustizia; ma niente di ciò. Il medesimo continuava nel suo esercizio tranquillamente come prima; dovette accorrere al grande uopo la Potestà civile, che lo imprigionò nel dì 3 Maggio 1821, altrimenti il Signor Vicario avrebbe lasciato anche questo affare ad accomodarsi nella venuta del Vescovo attuale, senza impicciarsi delle irregolarità, del valore de' Sacramenti, e delle assoluzioni ec. ec. ec.

Or anche questo si nega dall'Anonimo; e domanda ragionevolmente come fosse *notoria* la qualità del soggetto; e come l'ex-Vicario fosse reo della sua acquiescenza. In due parole: questo è un *notorio* che non



Digitized by Google

può esser negato dallo stesso *Aristotile*. Legga un po' gli atti; e vegga come il fatto fu pubblico, ed a notizia di tutti (1). Che se poi l'ex-Vicario dice, che non ne abbia saputo un frullo di ogni cosa avvenuta in questa Diocesi, non è a farsene meraviglia: anche senza ammettere la teoria del Salmo, non è nuovo nella Storia, che degli uomini abbian dimorato col corpo solamente nel mondo, e con lo spirito altrove. Non ha potuto avvenire lo stesso dell'ex-Vicario in que' sempre famosi nove mesi della Costituzione? Sebbene anche di questa sfuggita non può giovarsi l'Anonimo. Perciocchè vi hanno infinite ripruove al *contra*; e tutte di affari non *notorj*, ma segretissimi; eppure si sapevano dall'ex-Vicario, e si punivano.

I Confessori Cattolici, per esempio, ammettendo le Bolle, e' divieti della Potestà civile, incontravan riparo di assolvere i Settarj, e non una volta vennero ripresi dal filantropico Ordinario. Altri nelle sue prediche, alla cui sorveglianza vennero proposti, come si è detto, de' *degni*, e *dottissimi* personaggi, dicean qualche parola men che *accettevole*; ed immediatamente erano avvertiti, o sospesi. Altri, che pel *sentimento* soltanto eran rei, quantunque pel fatto avesser ragione, pure venivan sospesi, e rinchiusi in case Religiose. Da ciò, e da altro, che pur si tace, ognun vede, che per qualunque lato si guardi l'affare non vi ha alcuna scusa, che possa

(1) *Fol.* 108. *docum.*

alleviare il carico enormemente gravoso dell' ex-Vicario.

Ma sembra tempo ormai di metter fine a questo tormentosissimo argomento. Tutto quello, che abbiam'accennato, mostra assai chiaro la ragionevolezza del nostro assunto: e le pruove evidentissime, risultanti dalle carte esibite, e dal detto de' testimonj, lo confermano. In ordine poi alle ingiurie, e maledizioni, delle quali il chiarissimo Anonimo si è compiaciuto di aspergerci, ne senta da S. Girolamo la risposta: *Quae sunt haec porteuta verborum*, o piuttosto, *impietatum*, *et blasphemiarum? quod descriptionis dedecus? Nonne vel per febrem somniare eum putes; vel arreptum morbo phraenetico, Hyppocratis vinculis alligandum? Contr. Jovin. l. 1.*

E per ciò, che si attiene alla cosa, anche il santo Dottore gli manifesti il nostro orrore, e il nostro sentimento, che la Dio mercè, abbiam nudrito *ab infantia*, e fidati alla sua misericordia, speriam che ci accompagni alla tomba: *Profligato a sobole mala patrimonio, apud Vos solos incorrupta patrum servatur hereditas. Ibi cespite terra foecundo Dominici Seminis puritatem centeno fructu refert: hic obrupta sulcis frumenta, in lolium, avenasque degenerant . . . Ego nullum primum, nisi Christum sequens, Beatitudini tuae, idest Cathedrae Petri communione consocior. Super illam petram aedificatam Ecclesiam scio: quicumque extra hanc domum agnum comederit, prophanus est: si quis in arca Noe non fuerit peribit, regnante diluvio . . . . Non novi Vitalem; Meletium respuo;*



Digitized by Google

*ignoro Paulinum. Quicumque tecum non colligit, spargit; hoc est, qui Christi non est, Antichristi est. Ep. ad Damas.*

Finalmente poi per quello riguarda il passato Vicario Capitolare, le leggi civili, ed Ecclesiastiche non vogliono puniti solamente i principali attori di questa scena sì tragica, vi comprendono eziandio i complici, e' fautori. Se il Canonico Primiceriø Mangrella non debba esser dichiarato tale, chi lo sarà mai? E però meritamente dee subire tutte le pene contro di essi fulminate. Nè vale il dire, che egli abbia domandati a Roma i due Rescritti, e pubblicato il suo Editto; se queste carte non si son messe alla luce col pravo intendimento di vestire una maschera ippocrita, dee dirsi senza meno, che non sono state per ombra curate: e, se non altro, debban presumersi a suo riguardo come non esistenti.

## §. IV.

### *Abuso del suo potere.*

È stato in ogni tempo raccomandato a coloro, che vengono costituiti in cariche importanti, di conservarne con tutt' i mezzi possibili il decoro, ma di guardarsi dall'abusare del potere loro affidato. Precetto santissimo, e degno di essere scolpito a caratteri cubitali ovunque dimora il funzionario pubblico. Ma la disgraziata umanità è costretta a deplorare quotidianamente le funestissime conseguenze della dimenticanza di questo importantissimo avviso. Eccone una pruova.

Digitized by Google

Il Canonico Primicerio Mangrella appena si vide decorato della carica di Vicario Capitolare, si diede a credere esser divenuto superiore a quelle leggi, cui vive sottoposto il resto degli uomini. Il Capitolo di Castellammare quanto possiede, con saviissimo avviso, il tiene soggetto a distribuzioni quotidiane (1); le quali vengono regolate a tenore delle risaputissime leggi emanate da tempo in tempo dalla Chiesa. Il Signor Vicario Mangrella si stimò autorizzato a prendersi le distribuzioni quotidiane senza venir giammai al Coro. Esaminati nel termine il Puntator della sua Eddomada, ed il Procuratore del Capitolo, han deposto, che *il detto Primicerio gli disse, ch' era esente, perchè Vicario Capitolare, e secondo la legge gli spettava l' esenzione* (*loc. cit.*).

Ma camina così l' affare, come sel figurò il Signor Vicario, e come ora sostiene l'Anonimo? Il Monacelli *p.* 3. *tit.*1. *form.* 40. *n.* 4. dice in termini precisi, ciò non esser lecito; e quante volte il Vicario Capitolare non intervenendo al Coro ardisse prendersi le distribuzioni quotidiane, addivien colpevole, e come tale degno di punizione nel suo Sindacato: ecco le sue parole: *Si Vicarius Capitularis graveretur in Syndicatu de aliis criminibus ad officium spectantibus . . . ideo ut rigidius mereretur plecti, v. gr. si constaret . . . . . distributiones quotidianas, cum esset Canonicus,*

(1) *Fol.* 24. *et* 42. *proc. corr.*

Digitized by Google

*quamvis Choro non interfuerit*, *percepisse*: ( *nam illas non lucratur, nisi Choro intersit* ), *ut reprobato* Garc. *de Benefic. etc. firmat* Moneta *de distribut. p.* 2. *etc.* Dello stesso sentimento sono non pochi gravi, ed accurati Scrittori.

Ma si dirà forse, vi è un sentimento di altri Dottori, che sostiene l' opposto: quindi ha potuto il Vicario *tuta conscientia* seguirlo. Pessima illazione, che prova evidentemente l' abuso del suo potere. Già questa opinione di Garzia, di Verde, e di altri è stata fortemente combattuta, e dalle ultime decisioni della Rota Romana quasi annullata: il perchè i più cordati autori, e le stesse decisioni della Rota Romana insinuano, doversi attendere alla consuetudine de' luoghi, non al capriccio de' privati. Ed in Castellammare chi mai de' Vicarj Capitolari ha ardito esentarsi dal Coro? Niente diremo dell' ultimo virtuosissimo Vicario Girace, che in quattordici anni di Vicariato non ha mai mancato al Coro; ed essendo egli Puntatore della sua Eddomada, se qualche volta le circostanze l' obbligavano a non intervenire, o mandava il sostituto, o da se stesso si puntava. Le memorie degli altri non tanto antichi anche vi sono, cioè del degno Penitenziere D. Giuseppe Pagano, dell' Arcidiacono D. Niccola Longobardi, del Decano D. Bartolomeo Criscuolo, fu Vescovo di Lettere; dell'Arcidiacono D. Marino d'Avitaja, ed altri; i quali attendevano scrupulosamente all'adempimento dei doveri della carica; ed erano nel tempo stesso rigidi osservatori della disciplina del Coro.

Digitized by Google

Ma supposta anche di gran rilievo la opinion favorevole al desiderio del Vicario Mangrella; supposto anche il dubbio circa l'esistenza della consuetudine, era della sua competenza deciderlo? Poteva col fatto definire la contesa, e prescrivere al Puntatore di farlo esente? e in tempo della partizione de' frutti introitare la sua tangente? Mai no: dovea operare diversamente; e come le leggi, e la sana morale prescrivono: il che avendo trascurato, è reo di abuso del suo potere; e dee esser sottoposto alle pene prescritte, ed alla restituzione de' frutti malamente percepiti.

Anche qui l'eruditissimo Anonimo, dopo le solite a se familiarissime impertinenze, urla e strepita da disperato. Dice in primo luogo *esser menzogna, che il Primicerio Mangrella non sia intervenuto al Coro*; poi sembra, che lo affermi, e dice che ciò sia addivenuto *perchè legittimamente impedito dal dissimpegno della carica*. In fine decide *ex Cathedra*, che legittimamente potea farlo; ed anche più legittimamente potea prendersi, come ha fatto, le distribuzioni; e che solamente il possa negare chi *abbia poca cura del proprio onore*; *e chiunque abbia salutato le sole istituta del diritto Canonico* (*p.* 41. 42. *et* 43.) Che non sia *menzogna* ciocchè si è dedotto; chiaramente apparisce dalle deposizioni de' testimonj, specialmente del Puntatore dell' Eddomada, del Procuratore del Capitolo, e di altri (*loc. cit.*). Onde per questa parte almeno è salvo il nostro onore. Che poi abbia potuto *legittimamente* non intervenire al Coro, gli domandiam

Digitized by Google

perdono, se diciam all'Anonimo, ch' egli ha torto. Per lo diritto già lo ha inteso. Per lo fatto, lo ascolti. Che intende mai l'Anonimo con quelle rancide teorie, che ha riportate, e risaputissime anche da lippi, e da tonsori, per *utilità* della Chiesa; in *bonum cujus* sia permesso di lasciare il Coro al Canonico destinato all' esercizio della carica di Vicario Capitolare? Forse mentre gli altri Colleghi recitassero le Ore Canoniche, starsene il Vicario Capitolare *periodicamente* ad un Monastero di Clausura, e con le *dilette Paole* trattar, se non altro, della Evangelica perfezione? Forse mentre gli altri Colleghi subissero il *pondus diei*, *et aestus*, recarsi il Vicario Capitolare a diporto, e a trescare mellifluamente in fiorita, e gentile adunanza? Forse mentre i Colleghi adempissero a' legati, e pesi Capitolari, si trattenesse il Vicario Capitolare nella Capitale *quaerere quae sua*, *non quae Jesu Christi*? In fine per tacer di tutt' altro, mentre i Colleghi sollennizzassero le feste più sollenni dell' anno, intervenisse il Vicario Capitolare alle adunanze de' Protestanti; e sedesse in giorni di Vigilia alle loro mense; e protraesse la veglia, la cena, la danza in sì vietate unioni fino a notte avvanzata, e fino all' aurora vegnente? Se ciò intende l'Anonimo per legittimo impedimento, siam d' accordo. Ma se egli intenda, ciocchè intendono le *istituta* del diritto Canonico, l' *evidens Ecclesiae utilitas*, e come lo spiega Benedetto XIV nelle sue *istituz.* §. 54. dopo l' autorità di Bonifacio VIII nel *Cap. un. de Cler. non resid. in* 6., *Caussa Ecclesiae suae*, *vel Capituli etc.*

Digitized by Google

discordiam senza meno : oltre a che l'*evidens utilitas* deve esser vera, apparente, certa, conosciuta ec. non immaginaria, e sognata; in somma dee esser *caussa*, non già scusa, o pretesto. E giacchè l'Anonimo con la sua solita felicità, ha citato il Barbosa *ad Conc. sess.* 24. *de Ref. cap.* 22. *al num.* 84. *e* 95. sappia egli che le sue citate parole non vi si leggon per nulla; e ciò sia detto *ut manuteneatur in possessione* di scrivere a rompicollo, senza prima volersi benignare di leggere. Il Barbosa però nel luogo citato, al num. 86. ripete ciò, che noi ignorantissimi delle *istituzioni Canoniche* abbiam' avuto il favore di semplicemente balbettare, sempre però da umilissimo discepolo di quella *scuola arcidegnissima de' Prelati tutti della Chiesa.* Eccone le parole: *Absens pro evidenti Ecclesiae utilitate distributiones quotidianas non amittit, praecipue stante consuetudine, quod Canonicus missus a Capitulo pro aliquo servitio ipsius Ecclesiae, seu Capituli, percipiat omnes fructus, et quotidianas distributiones; ut per d. C. un. de Cler. non. resid. tenent . . . .* Anton. Fabr. *L.* 2. *t.* 5. *de praebendis num.* 40. *ubi ait justam absentiae caussam ad lucrandas distributiones esse* UTILEM *Ecclesiae, qualis est prosecutio litium, et procuratio communium negotiorum . . . . Ubi maxime evidenter apparet eum agere negotia in rem, et utilitatem Ecclesiae, et nil* FUCATE *quaerere.* Lo stesso vien ripetuto dal medesimo Autore nel trattato *de Potestate Episcoporum p.* 3. *alleg.* 53. *num.* 171. Udiste Signor Anonimo chiarissimo, ed ac-

Digitized by Google

curatissimo? Ma dovete aver la pazienza di udire appresso ciocchè questo Autore medesimo ha scritto pel nostro proposito senza tema *di perdere il proprio onore*; e nulla curando il vostro urbanissimo complimento di appellare ignorante delle *istituzioni Canoniche* chiunque non voglia spropositar come voi. Nel luogo citato, cioè *de Potest. Episc. p.* 3. *alleg.* 54. *n.* 165. e quasi con le stesse parole il ripete nel *Collect. in S. C. Trid. Sess.* 24. *de Ref. c.* 16. *num.* 8., dice così: *Vicarius Capitularis dum a choro absens est, et exercet officium suum, illique tempore divinorum officiorum incumbit, distributiones quotidianas* NON PERCIPIT, *ut resolvit* Moneta *de distribut. etc. quod intellige ubi consuetudo illum absentem non excusat etc. etc.*

Non pare, che ci voglia di vantaggio per cicatrizzare la gran ferita all' onor nostro, e alla nostra ignoranza delle *Istituta*. Ne convenite Signor Anonimo? Quindi passiam' avanti. Altra pruova della bizzarria dell'operare dell'ex-Vicario deriva dal seguente fatto. Il Capitolo di Castellammare ha parecchi legati di messe da soddisfare; ma obbligati alla Cattedrale (1). Il Vicario Mangrella si credette anche dispensato da questa regola. Era all' epoca che montò in carica Cappellano di un Monastero di Clausura, ove avea penitente, ed antica familiarità. Dal 1 Novembre 1820, in che terminò la sua

(1) *Fol.* 24. *et* 42. *proc. corr.*

Digitized by Google

Cappellania, fino alla venuta del Vescovo, cioè a Luglio 1821, avrebbe dovuto celebrare le Messe del Capitolo in Cattedrale per uniformarsi al disposto de' Testatori, e prendersi *tuta conscientia* la prescritta elemosina di carlini tre per ciascuna Messa. Ma il fatto ha caminato diversamente. Egli ha celebrato quasi ogni dì in quel Monastero (1): le Messe sono state notate di suo pugno ne' libri della Cattedrale (2): se n' ha introitata la stabilita elemosina. Ci avrebbe dovuto essere un Rescritto Pontificio; ma fino al presente non vi è fama, che esistesse. Onde far ciò per propria autorità, è sicuramente un attentato degno di punizione.

Per grazia del Signore, abbiam questo fatto, che *non si neghi* (*p.* 19.) dall'Anonimo. E vi par poco nella ostinatezza, in cui si trova, di dir no a tutto? Vediam però delle scuse, che si son prodotte. La prima è, perchè impedito nel girar Napoli, e la Diocesi *in servizio della Chiesa*, non potea celebrare nella Cattedrale (*p.* 18. 19. *et* 20.) Benissimo: siano stati sacrosanti i motivi del suo giro; non sia stato per consolare i popoli soggetti di sua adorata persona; nè altro qualunque fine: è questo poi, Signor Anonimo, valido motivo per celebrare altrove le Messe addette alla Cattedrale? Ne domandiamo a voi, che con la solita felicità, ed erudizione ce ne ammaestraste. Abbiam sentito di-

---

(1) *Fol.* 20. *ad* 25. *proc. corr.*
(2) *Fol.* 109. *docum.*

re, giacchè non abbiam' avuta la fortuna *di salutare per anche le Istituta*, che il mutare l' obbligo delle Messe da una Chiesa ad un' altra, da un'Altare ad un'altro, si chiami *Commutazione* di ultima volontà; e che di queste commutazioni ne siano esclusivamente giudici le somme Potestà; per cui, sempre seguendo le orme vostre dottissime, andavamo ad inferire, che altri qualunque, il quale si arrogasse tale autorità *uteretur in hujusmodi jurisdictionis exercitio sui facultatibus muneris propriis contra jus, et fas* (*p.* 29.). La seconda scusa è *che abbia fatto cambio col Sagrestano della Cattedrale, applicandole ciascuno per gli obblighi, che avea, e scrivendosele in testa sua nel libro delle Messe.* Su di ciò vi sarebbe assai da ridire; basti accennare soltanto, che quel Sagrestano era appunto uno di que' proposti *alla sorveglianza*, di cui parlano le lettere Ministeriali ricordate nel §. precedente (*loc. cit.*). Già il fatto non sussiste, perchè le poche Messe dette dall' Eddomadario commutatore sono scritte in testa sua (1); ma nell' ipotesi della verità di quest' allegata commutazione d' intenzione, qual conto potrebbe farsi del valore di una perpetua, e giornaliera commutazione d' intenzione? Se l' obbligo del Capitolo si adempiva dall' amico Eddomadario; e perchè non scrivea pur egli le Messe al libro, e lasciava questo impaccio al Vicario, il quale era gravato di tan-

(1) *Dict. fol.* 109. *docum.*

te cure fino a non aver agio di venire al Coro? Deresto questa segreta contrattazion d'intenzione potrà esser nota a Dio; ed Egli, che giudica dell'interno, la peserà nelle sue tremende bilancie. Noi siamo uomini, e giudichiamo delle cose, come si son vedute operare, e scrivere; quindi è, che leggendo ne'libri del Capitolo notate dal Vicario Mangrella le Messe, ed avendo veduto ch'egli le ha celebrate altrove senza espressa licenza Pontificia, diciam, che sia reo di usurpata Giuridizione; e perciò meritevole di punizione, e di restituire la elemosina ricevuta. In fine l'ultima scusa è forse più graziosa delle altre; domanda l'Anonimo, *come in buona morale si abbia potuto produrre l'accusa contro un Canonico Primicerio, nell'atto, che era un Superiore del Clero, un Vicario Capitolare della Diocesi di Castellammare per la seconda volta; un soggetto, che ha in ogni tempo goduto, e gode a dispetto dell'altrui invidia, e malvolenza la stima, e 'l rispetto, e la venerazione di tutta la Diocesi?* (*p.* 20.). Adagio, Signor Anonimo; date un po di calma alle vostre smanie. Osservate: l'accusa è stata fatta adesso; non già *nell'atto, che il Canonico Primicerio era Superiore del Clero*: allora, Dio ne guardi anche i cani, *a facie irae suae quis stetisset?* e poi non si chiama più accusa, quando egli stesso *non nega* il fatto. Ma *Vicario . . . . . soggetto, che gode . . . . . .* Dunque non ha potuto errare? *Ha goduto, e gode il Vicario Capitolare la stima, la venerazione, il rispetto . . .* Benissimo; ma non la



Digitized by Google

infallibilità : questa , Dio sa come , e a sudor di sangue la salviamo dalle armi filantropiche pel Papa *definiente ex Cathedra* . . . . Benchè , abbiamo errato : le vostre parole hanno un' altra interpetrazione. Noi però tiriam avanti il nostro cammino.

Lo zelo filantropico del Signor Vicario Mangrella ricevette un massimo impulso ne' giorni della Napoletana rigenerazione. Questa, come è noto , fu organizzata fra il rumore delle armi ; si avvanzò col presidio delle devastazioni ; finì miseramente nella vergogna ; avea in pace i Numa , i Licurgi , i Soloni , i Catoni ec. ec. ec. che ne regolavano *i non vulgari destini* : avea in guerra gli Epaminonda , gli Agesilai , gli Aristidi ( ed anche i Verri ) , che ne *garantivano la eterna esistenza* ; ma il Signor Vicario Mangrella pensò puntellarla con le preghiere , e' sacrificj ; però a spese altrui. Ad illudere il popolo ogni dì s' intimavano supplicazioni , *Te Deum* , tridui ec. ec. Premuroso il Vicario di Castellammare , ne ordinava a rompicollo la esecuzione ; aggiungendovi poi del suo , che nelle prescritte cerimonie si dovesse applicare la Messa. Affinchè non si creda un iperbole , riporterem il testo di due , tra le tante, circolari fatte in queste occasioni -- » Curia Capitola- » re -- (1) Castellammare il dì 1 Ottobre 1820 -- Si- » gnori -- Con particolare staffetta quì giunta alle ore » 22 e mezza Sua Eccell. il Segretario di Stato Mini-

(1) *Fol.* 82. *docum.*

» stro degli affari Ecclesiastici mi ordina quanto siegue --
» Napoli primo Ottobre 1820 -- Signor Vicario -- Sua
» Maestà aderendo alla pia domanda fattale dalla depu-
» tazione del Parlamento, ha ordinato che in tutte le
» Chiese del Regno si celebri un triduo per implorare
» dal divin Datore di tutt'i beni la pienezza de' lumi,
» e la rettitudine del cuore che sono sì necessarie,
» perchè il novello ordine politico felicemente adottato
» nel Regno rettamente proceda per la comune felicità.
» Questo triduo sarà cominciato nel giorno del pros-
» simo Lunedì 2 di Ottobre, recitandosi nella Sacra
» Cerimonia l'orazione *pro quacumque necessitate*,
» la quale comincia *Deus refugium nostrum*, *et vir-*
» *tus*, e quella *pro Rege* insieme colle preci solite a
» farsi in somiglianti circostanze -- Le partecipo tal
» Sovrana risoluzione, perchè ella ne disponga l'adem-
» pimento di sua parte -- Ricciardi -- Signor Vicario
» Capitolare di Castellammare -- In esecuzione dunque
» di tal Sovrana determinazione ordiniamo a tutte le
» Chiese della *nostra* Diocesi, niuna esclusa, che da
» dimane mattina 2 del corrente Ottobre si faccia il
» disposto triduo con l'esposizione del SS. Sacramento,
» e con l'applicazione del Santo Sacrificio della Messa
» *per sì interessante oggetto* -- Il Vicario Capitolare di
» Castellammare -- Il Primicerio Mangrella.
» Curia Capitolare -- (1) Castellammare li 16 Dicembre

---

(1) *Fol.*113. *et* 114. *id.*

» 1820 -- Signori -- Essendosi posto in viaggio la Maestà
» del nostro amabilissimo Sovrano ( D. G. sempre, e feli-
» citi ) per portarsi al Congresso de' Sovrani in Laybach
» *ad oggetto di proteggere, e consolidare la Costitu-*
» *zione adottata in questo Regno, e dalla Maestà sua*
» *sanzionata* : il Ministro di grazia, e giustizia, e degli
» affari Ecclesiastici ci fa sentire, che S. A. R. ha or-
» dinato, che in tutte le Chiese del Regno si facciano
» pubbliche preci all'Altissimo; e si esegua immediata-
» mente un triduo per implorare da Dio Signore la
» prosperità di un tal viaggio, e la conservazione della
» preziosa salute della Maestà sua -- Incarichiamo dun-
» que, ed ordiniamo a tutti, che immediatamente *di-*
» *sponghino* delle giornaliere preci al Signore fino al
» felice ritorno della Maestà sua; ed oltre a ciò dal
» giorno di dimane 17 del corrente *faccino* un triduo
» colla esposizione del SS. Sacramento, e Messa sollen-
» ne, coll'applicazione del Santo Sacrificio *per un tale*
» *tanto doveroso*, *e santo oggetto*; il tutto sotto la più
» stretta responsabilità -- Il Vicario Capitolare Pietro
» Primicerio Mangrella.

Negli ordini diretti al Vicario questa obbligazion non v'era, di applicarsi la Messa: in essi gli vien manifestato *il tale tanto doveroso, e santo oggetto, di essersi posto in viaggio la Maestà del nostro amabilissimo Re ( D. G. sempre, e feliciti ) per portarsi al Congresso de' Sovrani in Laybach ad oggetto di proteggere, e consolidare la Costituzione adottata da questo Regno*: nell' altro, *perchè il novello ordine politico*

Digitized by Google

*adottato nel Regno perfettamente proceda per la comune felicità.* Quindi la giunta di applicarsi il Sacrificio chiamasi in buon linguaggio un *eccesso*, consigliato soltanto dall' impegno di coadjuvare il *tale tanto doveroso*, *e santo oggetto*. Ma vi erano Chiese, e Parrocchie nella Città, e Diocesi povere a segno di sostentarsi con le elemosine de' fedeli, i quali nell'offerirle non aveano sicuramente lo stesso impegno di coadjuvare *il tale tanto doveroso*, *e santo oggetto*: ma vi eran Congreghe, le quali in quelle epoche specialmente giacevan' immerse nella miseria: onde l'eccesso dell'ordine recava danno a non pochi; oltre a che recava offesa a tutti generalmente; perciocchè questi tridui, e queste preci semprechè sono stati ordinati tanto in tempo de' Vescovi, che degli altri Vicarj Capitolari non mai sono stati celebrati nè con Messa sollennemente cantata, nè con l'applicazione del Sacrificio, tranne il solo caso della espressa petizione delle parti. Pel danno adunque recato alle povere Chiese, e per l'offesa universalmente inferita con questa novità, merita il Vicario Mangrella, se non altro, di esser punito. *Punito*! eh! che dite, rompe qui come un tuono l' Anonimo: l' ex Vicario *non è stato il solo fra Prelati del Regno a dare tali ordini: egli non lo ha fatto di suo capriccio* (*p.* 11. *a* 15.). Ma per carità, voi la sbagliate rotondamente al vostro solito, Signor Anonimo. Chi mai ha detto, che sia reo il vostro ex-Vicario, perchè ha ordinato i tridui, e le preci? L' affare versa in quella giuntarella dell' applicazione della Messa. Così si è detto nell' istanza, così



Digitized by Google

si è articolato, così han deposto i testimonj (1). *Dell' applicazion della Messa?* E di questo gliene fate un carico? ah! siete ignorante della *Dottrina Teologica: qual' è l'oggetto* (*p.*14.) (questo passo di rara Teologia Mangrelliana merita di esser riportato tal quale) *qual' è l'oggetto de' Tridui, se non quello di riunire il popolo fedele nel tempio di Dio per unire alle preci de' Sacerdoti le sue, onde impetrarne le grazie, e 'l soccorso soprattutto ne' pubblici bisogni dello Stato? Or chi anche tra laici appena istituiti nella Dottrina Cristiana ignorò mai, che l' unico mezzo che può rendere accette a Dio, ed esaudite le nostre preghiere, è appunto il Santo Sacrificio dell'Altare, per mezzo del quale le preghiere sono portate sopra di quel sublime Altare, cioè Gesù Cristo, che render le può accette al cospetto della divina Maestà del Padre, come nel canone prega la Chiesa? Che altro importa l' applicazione della Messa secondo il linguaggio della Liturgia, se non l'offrire, che fa il Sacerdote celebrante col Sacrificio di Gesù Cristo li voti de' fedeli assistenti affine di venire esauditi? È dunque inseparabile l' applicazione dall'oggetto della preghiera, che si indice col Triduo; e sarebbe perciò mostruoso, che in tali circostanze il Celebrante dirigesse altrimenti la sua intenzione, e l' applicazione fosse diversa dall'oggetto della pubblica Liturgia, e dell' intenzione della Chiesa.*

---

(1) *Fol.*1. *a t. et* 24. *ad* 40. *proc. corr.*

Digitized by Google

Se ci permette l'Anonimo chiarissimo, ed erudit issimo, potressimo dirgli, per quanto sia sublime la sua teoria, *non erat hic locus.* Il Governo ha ordinato, preci, e tridui; *Ergo Messa cantata*; *Ergo Messa applicata*? Qual' illazione è questa! Se i tridui, e le preci si fossero fatti di giorno, come pare, che la lettera della Ministeriale indicasse, e come è il solito praticarsi in queste occasioni, come combinarle con la sublime teoria Mangrelliana? Ed eccovi dunque l'eccesso dell'ex-Vicario: ha egli ragionato come quell'Oratore, che nel giorno di S. Giuseppe volle predicar della Confessione Sacramentale. Il Governo ordina tridui, e preci; le migliori, e più accette sono quelle, che si offrono per mezzo del Santo Sacrificio: il Sacrificio può offerirsi di mattina, e non di giorno: dunque le preci, e' tridui si facciano di mattina, e si applichi il Sacrificio. È questo, Signor Anonimo chiarissimo, il Neutoniano discorso dell' ex-Vicario? di questo appunto egli è con ogni giustizia accusato. Egli dovea eseguire; non commentare gli ordini del Governo: egli dovea eseguire; non dare più estesa, e gravosa, ed arbitraria interpretazione agli ordini Ministeriali: egli infine dovea eseguire; e non dare sfogo al suo privato genio di *puntellare* a spese altrui, e con le orazioni de' Fedeli, che tutt' altro imploravan da Dio da mane a sera; e coll' incruento Sacrificio dell'uomo-Dio, che certamente non dovea offrirsi per tali esecrazioni, *di puntellare* cioè *il novello ordine politico felicemente adottato nel Regno per la comune felicità*; *e pel tale tanto doveroso*, *e santo oggetto*

*di consolidare la Costituzione adottata in questo Regno ; e dalla Maestà sua sanzionata.*

Ma sia stato questo un dovere, uno zelo commendevolissimo del vostro ex-Vicario: voi stesso ne avete assicurati, che egli sia stato in ogni tempo di condotta irreprensibile; sempre attaccato al governo; di sempre uniforme zelo. E bene: ma perchè questo dovere, e questo zelo vacillarono miseramente in altri rincontri; e non prescrissero i tridui, e le preci di mattina, e con l'applicazione del Sacrificio; malgrado che ne fosse prevenuto dal Sindico, e dal sotto-Intendente (1)? e gli altri Prelati del Regno l'avesser fatto? come per esempio, dopo che *reduci i nostri Eroi dalla gloriosissima spedizione, ed aspersi dell'onorata polve*, fu restituito in Napoli il pristino governo? dopochè ritornò il *nostro amabilissimo Re* ( *D. G. sempre, e feliciti* ) *dal Congresso, ove erasi portato ad oggetto di proteggere, e consolidare la Costituzione*? In fine nel dì 30 Maggio 1821 ec. ec.? Perchè ciò, Signor Anonimo, perchè . . . ??

Quello poi, che da ultimo soggiugnete, eruditissimo Signor Anonimo col Fagnano, par che compia la vostra umiliazione; *quando injungitur celebratio Missarum, de jure intelligitur cum applicatione etc.* (*p.* 15.) Bravissimo; e senza incomodare il Fagnano, è ciò risaputissimo anche da'falegnami. Ma ov'è quì la vostra logica? Se il Governo

---

(1) *Fol.* 130. *e* 131. *docum.*

Digitized by Google

avesse parlato di *Messe*, starebbe bene l'avvertimento del Fagnano; ed allora anche vi si potrebbe rispondere, che o il Governo, o l'ex-Vicario dovea metter mano in tasca, e soccorrere, almeno le Parrocchie, e le Chiese povere; e non obbligarle al duplice martirio, di dover pregare pe' bricconi, e interessarsi a dar l'elemosina delle Messe. Ma il Governo non si ha sognato mai tuttocciò; è stata tutta gaziosità del vostro ex-Vicario zelantissimo, il quale perciò appunto dee pagare il fio di tanto eccesso.

Finalmente l'ultimo argomento della niente regolare sua condotta nell'esercizio della carica emerge dall'abbandono, in cui lasciò le ragioni di una Parrocchia, e dal pregiudizio, che le n'è tornato gravissimo.

Accosto ad una Parrocchia di Castellammare s'innalzavano delle fabbriche pregiudizievoli a' dritti della medesima: ognun sa le parti, che in questa occasione spettano all'Ordinario nel dover difendere le Chiese Parrocchiali. Ma in questa circostanza lo zelo animatissimo dell'ex-Vicario Mangrella trovossi assonnato in modo da non sentirne i consueti suoi stimoli. Gli edificatori eran persone del giorno: Il Parroco enormemente irriso, e profugo *pel tale tanto doveroso, e santo oggetto* di salvar la pelle: quindi le fabbriche si estollevano a dispetto dell'offesa che si recava alla Chiesa, ed a' *doveri Episcopali*. Non mancò per altro il Parroco, ed il suo Economo impegnare la *sollecitudine Pastorale* del Sig. Vicario Mangrella a favore della Parrocchia: ma comunque sia andata la faccenda, il pregiudizio è rimasto esistente; le fabbriche elevate contro la legge tuttavia sussistono.

Digitized by Google

Dice l'Anonimo a questo proposito, ma senza recarne al solito alcuna pruova, *che vi fu perizia*, *e che fu contraria alla Chiesa*: *che il Parroco non ricorse all'ex-Vicario*, *il quale non avrebbe mancato di far seguire altra perizia* (*p.* 40.). Esaminato il Parroco, e l'Economo nel termine dicon l'opposto; e il primo ha soggiunto, che in quelle epoche furibonde la voce de' Magistrati cedette il luogo alla forza delle armi eccitata clamorosamente dagli accaniti *baccanti* (1): ma supponghiam per poco il Parroco oscitante a segno di non volersi brigare nè punto, nè poco delle cose di sua Parrocchia; da ciò potrà il Vicario Mangrella ritrarne la giustificazione dell'abbandono in cui lasciò quella Chiesa? Se ne dedurrà anzi un doppio suo delitto, e di non aver garantite le ragioni della Parrocchia insidiata; e nel non aver richiamato a' suoi doveri il Parroco oscitante. Per qualunque lato adunque si riguardi l'affare, egli è sempre reo de' pregiudizj arrecati a quella Chiesa; e per conseguenza degno di gastigo.

---

(1) *Fol.* 28. *et* 30. *proc. corr.*

Digitized by Google

## §. V.

### *Riduzione di Messe, ed Anniversarj.*

Fra le materie intralciatissime presso tutt' i Scrittori Ecclesiastici è questa la massima, a sentimento del dottissimo Lambertini, che riguarda la riduzione delle Messe, ed altri legati di pietà: la ristrettezza di questa Memoria ci dispensa dall' accennare la disputa dei difensori della Regalia per ciò, ch'essi pretendono rivendicare alle supreme Podestà civili sulla interpetrazione, e commutazione delle ultime volontà. Ricorderem solo la disciplina vigente nel Regno, dopo la Prammatica *ad modum legis condendae*, emanata dal Re (D. G.), che in somiglianti casi vi debba accedere il Regio beneplacito. Ciò brevemente premesso, veniamo al fatto.

Due riduzioni di Messe vedonsi fatte dal Vicario Mangrella: la prima che può chiamarsi *tassa Diocesana*, *o Sinodale*, e riguarda le Messe tutte, che diconsi manuali; l'altra di taluni obblighi del Capitolo. Direm prima della tassa Diocesana. L' editto da lui fatto su tale proposito è del tenor seguente -- Curia Capitolare -- » Copia -- Noi Pietro Primicerio Mangrella Vicario Ca-
» pitolare della Diocesi di Castellammare di Stabia --
» Essendo nostro indispensabile dovere vigilare inces-
» santemente su di tutt' i Ministri della Chiesa, che
» sono nella giurisdizione di questa Diocesi, acciò esat-
» tamente adempiscano al di loro sacro Ministero pella
» gloria di Dio, esaltamento di nostra santa Religione

» Cattolica, Apostolica, Romana, unica, e vera; ed
» il bene spirituale delle anime: ragion vuole che da
» noi non si trascuri benanche il ben essere di detti
» Ministri impiegati in tutto al servigio, e ministero
» della Religione; tanto vero lo stesso Vangelo di San
» Matteo chiaramente dice: esser degno ogni ope-
» rario del suo cibo -- Considerando noi dunque, che
» l'antico stabilimento pella limosina manuale delle
» Messe piane non sia più adattabile alle circostanze
» de' presenti tempi per l'aumento generale de' prezzi
» in tutt' i generi; e volendo in qualche parte accor-
» rere al bisogno de' Sacerdoti del Signore; quindi
» aderendo noi alle vedute del passato Vescovo (*di f. r.*)
» e che per la brevezza del tempo non potè porre in
» opera, avendone prima tenuta sessione con nostri
» Consultori, e ponderato in essa il tutto, anche l'uso
» già introdotto da'Fedeli stessi di aumentare detta li-
» mosina; non che ad evitare qualunque minimo incon-
» veniente, che mai avesse potuto accadere in sì dili-
» cata materia; avendone fatto formale proposta al *no-*
» *stro* Capitolo, e ricevutone l'assenso, siamo venuto
» alla presente ordinanza. Vogliamo dunque, ed ordinia-
» mo, che la limosina manuale delle Messe piane resti fis-
» sata, e stabilita a grana venti di moneta di Regno; co-
» minciando un tale statuto ad aver luogo dal primo gior-
» no del prossimo nuovo anno 1821. -- Volendo noi dun-
» que, che un tal giusto, ed equo provvedimento si os-
» servi esattamente da tutti, ordiniamo al *nostro* Cancel-
» liere, che dopo aver affisso il presente editto alla porta

Digitized by Google

» della Sagristia della *nostra* Cattedrale Chiesa, si noti-
» fichi a tutte le altre Chiese della Diocesi -- Castellam-
» mare dalla Curia Capitolare li 23 Dicembre 1820. -- Pie-
» tro Primicerio Mangrella Vicario Capitolare (1).

Si potrebbe in prima riflettere da quali Memorie ha rilevato il Signor Vicario Mangrella queste essere state le *vedute del passato defunto Vescovo* (*di f. r.*)? Il fatto dimostra l'opposto. Monsignor della Torre prese possesso della Chiesa di Castellammare il 1 di Gennajo 1819; passò agli eterni riposi nel dì 28 Maggio 1820. Non è *brevezza* di tempo il decorso di diecissette mesi; anzi questo spazio di tempo prova contra l'assunto del Signor Vicario; perciocchè se fosse stato nelle vedute di Monsignor della Torre stabilire questa tassa Diocesana, l'avrebbe agevolmente eseguita; tanto più ch'egli aprì visita, e fece non pochi stabilimenti tuttavia esistenti, ed in osservanza: e questo articolo delle Messe non fu a lui estraneo; mentre varj provvedimenti diede per l'adempimento de' legati, e specialmente per quelli addetti alla Cattedrale. Ma pure prendendo l'affare nell' insieme, era nelle attribuzioni del Vicario Capitolare fare nella Diocesi di Castellammare somigliante innovazione?

Si è già sopra accennato, che dopo un anno e mezzo circa di governo cessò di vivere Monsignor della Torre nel dì 28 Maggio 1820; e che nel seguente mese di

---

(1) *Fol.* 71. *docum.*

Digitized by Google

Giugno, cioè pochi giorni dopo, venne nominato da ambedue le Potestà a Vescovo di questa Chiesa l'attuale Pastore Monsignor Colangelo. Ognun sa, che il tempo della vacanza della Chiesa, e segnatamente l'anno del lutto, è un tempo, in cui son vietate tutte le innovazioni. Il Pontefice Innocenzo III. nel cap. *Novit.* 1. *ne sede vacante ec.* ne assegna dottamente la ragione -- *Attendentes igitur, quod Episcopali Sede vacante non debet aliquid innovari, cum non sit, qui Episcopale jus tueatur etc.* Quindi è, che quantunque al Vicario Capitolare sia accordato di visitare la Diocesi, ciò nol può eseguire, se non dopo l'anno del lutto, ed in tale visita dee scrupolosamente astenersi dal fare qualunque innovazione. Similmente può il Vicario Capitolare celebrare il Sinodo Diocesano; ma nè tampoco lo potrebbe convocare, se non dopo l'anno, e a lui sarebbe soltanto permesso di riparare a' disordini forse introdotti nella Diocesi; e come parla Altaserra presso Benedetto XIV. *de Synod. l.* 2. *c.* 9. *ne crescente peccandi licentia, crimina maneant impunita*; e nemmeno a lui sarebbe permesso innovar cosa alcuna nella disciplina della Diocesi.

Per quello poi si attiene alla tassa Diocesana, o sia Sinodale della limosina delle Messe manuali, quantunque alcuni Autori negano al Vescovo la facoltà di poterla fare fuori del Sinodo, o senza permesso della Sacra Congregazione del Concilio, a quello stesso modo, che si pratica per gli Esaminatori Pro-Sinodali; nondimeno secondo dottamente ha sostenuto il prelodato

Digitized by Google

Sommo Pontefice Benedetto XIV. più probabilmente può dirsi, che possa farla il Vescovo tanto nel Sinodo, che fuori di esso. Anzi dopo la decisione della detta Sacra Congregazione del Concilio del 1698 dal detto chiarissimo Autore riportata, sembra ciò non potersi più oltre mettere in dubbio. Avverte però egli stesso, che *ut stabilior fit, et Sacerdotibus commodius significetur, et innotescat, plerumque in Synodo fieri consuevit, ac proinde taxa Synodalis communiter appellatur. De Synod. l. V. cap.* 8. Checchè però ne sia di ciò, non può dirsi affatto, che questo stabilimento di elemosina sia un affare di poco rilievo, e da precipitarsi senza punto riflettervisi. Le multiplici, ed interessantissime conseguenze, che ne dipendono le danno la massima importanza. Potrebbesi anche qui avvertire, se fra' diritti giurisdizionali, che con la morte del Vescovo si devolvono al Capitolo, e quindi al Vicario del medesimo, vi sia, o no questo, che riguarda la tassazione della elemosina delle Messe. Ciò sarebbe una conseguenza dell'articolo tanto discusso dopo il decreto del Concilio Tridentino, e delle Costituzioni di Urbano VIII. non che dopo le tante decisioni della Sacra Congregazione, se questa sia autorità propria, o pur delegata nel Vescovo: Ma la ristrettezza di questa Memoria, e la circostanza presente nol richiedono punto.

Poichè dunque il defunto Vescovo Monsignor della Torre non credette procedere a stabilire questa tassa Diocesana, o sia Sinodale; poichè non era ancora decorso l'anno dal giorno della morte di quel Prelato avvenuta

Digitized by Google

in Maggio 1820, e la nomina del Successore nella persona del Vescovo attuale era già segnita per disposizione di ambedue le Podestà: Ed essendo il Vicario Capitolare strettamente obbligato di niente innovare nella disciplina della Diocesi durante la vacanza, ma solamente ovviare a' disordini, se mai ne avvenissero in pregiudizio del sistema vigente all' epoca della morte dell'ultimo Pastore; per tutti questi motivi l'editto del Vicario Mangrella deve essere dichiarato nullo, e come non avvenuto; e la sua condotta riprensibile, e degna di punizione.

Che se poi vogliam riflettere alle gravi conseguenze, che si tirò dietro tale disposizione, crescerà di gran lunga la gravezza dell'attentato. È noto, che le pie Congregazioni hanno gli oblighi delle Messe alla morte di ciascun Fratello, o Sorella; le Chiese Parrocchiali ne hanno anch'esse; infine non vi ha Chiesa, o particolare famiglia, che non abbia de' legati da adempire. In un' epoca di tanta disavventura, cioè nel 1820, mettere in su codesta novità, quale guasto non avrà cagionato a quelle aziende? E chi sa, che questo non fosse stato per l'appunto il motivo giustissimo, che trattenne Monsignor della Torre di dar fuori la tassa Diocesana, se è vero, che ne avesse conceputo il disegno? Non è mancato nel termine chi ha fatto rilevare codesti luttuosi effetti dell'editto Vicariale (1); e quin-

(1) *Fol.* 32. 35. *et* 38. *proc. corr.*

Digitized by Google

di dovranno anche prendersi in veduta al tempo della decisione di questa contesa.

Passiamo ora alla riduzione delle Messe, ed Anniversarj del Capitolo. Il Capitolo di Castellammare in tempo, che era composto di pochi individui, nè avea Eddomadarj, i quali sono di recente istituzione, venne arricchito di moltissimi legati; ma di scarsa rendita, a talchè n'era impossibile l'adempimento. Ne' principj del passato secolo rassegnò al S. Padre le rispettose sue suppliche, affinchè si fosse benignato ridurre a giusta proporzione i tanti pesi, che avea, i quali per la scarsezza degli emolumenti restavano inadempiti. Rimesso l'affare al Vescovo di quel tempo con le facoltà necessarie, ed opportune, dopo una piena cognizione di causa, verificato tuttocciò, che occorreva, si fece la chiesta riduzione; e 'l voluminoso processo, che ne fu compilato, si conserva in copia nell'Archivio del Capitolo; e l'originale, con prudente avvedimento, si depositò negli atti del Regio Notar Niccola di Ajello di Castellammare nel protocollo del 1714.

Sulle medesime tracce, avendo il Capitolo osservato talune sue obbligazioni di Messe alla ragione di un carlino, e non pochi Anniversarj con tenuissima elemosina; e considerati i sconci che ne avvenivano, nel 1819 determinò avvanzarne domanda al S. Padre per darvi riparo. Commessa l'informazione al Vescovo, niente si fece durante la sua vita. Fatte delle premure, perchè il Vicario Capitolare avesse dato moto all'affare, il medesimo diè fuori il seguente decreto.



Digitized by Google

*Viso supplici libello nobis porrecto; consideratis, considerandis etc. Auctoritate Apostolica nobis delegata, qua fungimur, statuimus, quod legata, et anniversaria, de quibus in eodem supplici libello, reducantur juxta reductionem fattam ab Antistite nostro D. Ferdinando Crispo d'Orio f. r. pro Missis, et Anniversariis Capitularibus: legata vid. ad eleemosynam trium carolenorum monetae Neapolitanae, et Anniversaria ad nummos aureos sex ejusdem monetae pro unoquoque; ideo celebrandae erunt Missae sexdecim annualiter pro animabus Onuphrii Massa, Camillae Pittorini, Annae Somma, et Martiae Cannavacciuolo, et aliae tres pro animabus Dianae d'Apuzzo, Isabellae Ettorres, Margaritae Cannavacciuolo, et Joannis Baptistae Durazzo; nec non sex Anniversaria in unoquoque anno, quodlibet die primo non impedito mensis Januarii, et sic successive, quorum tria applicanda erunt pro anima Niccolai Scarrocchia, unum pro benefactoribus, juxta mentem, et reductionem Antistitis de Paredes, ut in sancta visitatione etc., aliud pro defuncto Canonico de Riso, et ultimum pro animabus supradictis Dianae, Isabellae, Margaritae, et Joannis Baptistae; mandamus etiam, ut haec onera ita reducta describantur in Tabella Sacrariae Ecclesiae ad formam decretorum Generalium f. m. Urbani VIII. et Joannis XII.; nec non in platea Capituli ad futuram rei memoriam, et in quolibet anno teneatur Orator docere Ordinarium de integra, et fideli celebratione tam Mis-*

Digitized by Google

*sarum, quam Anniversariorum etc. Datum Stabiis ex nostra Capitulari Curia die prima mensis Aprilis anni* 1821: *dico millesimi octincentesimi vigesimi primi etc. -- Petrus Primicerius Mangrella Vicarius Capitularis -- Raphael Napoli Vice-Cancellarius* (1).

Si è cercato di leggere gli atti di tale riduzione; e 'l Cancellier della Curia ha certificato, che processura alcuna non si è compilata, onde nascer dovea l'enunciato decreto (2). Quindi pare, che da queste premesse ne derivano tre illazioni a carico del Vicario Capitolare Mangrella. Per dare la conveniente esecuzione ad un Rescritto Pontificio in una materia sufficientemente delicata, e difficile, cominciar si dovea dal farsi impartire il Regio *Exequatur* al Rescritto di Roma; ed a questo si è mancato, come rilevasi dal tenor del decreto, il quale accenna soltanto le facoltà *sine die*, *et consule*, senza punto dir nulla del Regio *Exequatur* (3).

In secondo luogo senza verificare in tutt' i suoi estremi il fatto, e le facoltà ricevute, e senza compilarne alcun processo si emette un decreto, che dee aver delle conseguenze, di cui nè nella Curia, nè al Capitolo ne riman rastro. Nè vale il dire, che soddisfatte le brame del Capitolo, non rimanea da far altro al Vicario; perciocchè d'ogni procedura giudiziaria sia *ex officio*, sia *ex delegatione*

---

(1) *Fol.* 70. *docum.*
(2) *Fol.* 115. *atti sudetti.*
(3) *Detto fol.* 70. *docum. l. c.*

Digitized by Google

dee compilarsene un processo: chi interpone il decreto ne dee dar conto; e i suoi passi debbono esser regolati non dall'arbitrio, ma dalla legge, e dal rito; tanto più, che nè il Vicario Capitolare, nè il Vescovo han queste facoltà ordinarie, e le loro determinazioni non possono eccedere i limiti della delegazione. Inoltre il Capitolo è tenuto dimostrare i suoi obblighi, e documentarne l'adempimento tanto nelle visite, che fanno i Vescovi *pro tempore*, che ad ogni qualunque altra Autorità legitima, la quale ne volesse, o dovesse esser informata. Quando le cose si trovan fatte così alla carlona, qual conto mai se ne potrebbe tenere?

In fine il Capitolo si prefisse a scopo nel domandar la riduzione delle Messe ed Anniversarj, che si fosse badato all'adempimento più regolare delle sacre funzioni, e nel tempo stesso all'aumento della elemosina da dividersi, senza aggravare la sua massa, che è obbligata alle distribuzioni quotidiane. L'enunciato decreto invece di riparare quest' inconvenienti, li ha multiplicati. Potrebbe dirsi, tale è stata la disposizione Apostolica; dunque si è ciecamente eseguita. Ma ecco l'effetto del disordine, con cui si è voluto procedere. Il Rescritto Pontificio, di cui se ne ignora il contenuto, perchè in Curia non esiste, è caduto regolarmente sull' informo domandato a Monsignor della Torre, ed eseguito dal Vicario Mangrella. Se questo informo si fosse fatto dopo una piena cognizione di causa, l'affare sarebbe andato diversamente; o pure quando la Potestà incaricata di discutere la materia non fosse stata pienamente persuasa,

Digitized by Google

si potevano offerire ulteriori dilucidazioni. Intanto di ciò che siasi fatto non esiste vestigio; e l'affare ritrovasi ancora più intralciato di quello era prima.

Per le iodicate ragioni adunque la condotta del Vicario Mangrella anche per questo capo dee esser dichiarata riprensibile, e degna di punizione.

Di ciò, che *more suo* affastella l'Anonimo su questo articolo non vogliam notare, che due sole cosarelle. Si sdegna infinitamente, che noi abbiam'asserito essere stata la riduzione *capricciosa*; e dice, che vi fu facoltativa di Roma (*p.* 23. *ad* 27.) ec. Ma il capriccio, in buona pace del nostro impertinentissimo Pedagogo, non consiste solamente *circa substantiam*; può cadere ancora nel modo: e perciò appunto abbiam detto la riduzione viziosa. Il Rescritto non si sa, *manet alta mente repositum*: Regio beneplacito nemmen ne esiste: Processura pubblica nè tampoco: il fine, che si propose il Capitolo è rimasto deluso: l'inviluppo è maggiore adesso, che prima: come si chiamano queste cose, cel dica in grazia il rabbioso Scolastico? L'altra cosetta, che vogliam cennare consiste nelle due solleonissime menzogne, che *praeter solitum* han fatto dire all'*innocuo* Pedagogo. La prima è, che vi sia stata la citazione *per edictum*. Forse l'avrà ordinata l'ex-Vicario al Vice-Cancelliere: e perchè non al Cancelliere ordinario? Ma che questi, o quello l'abbian fatta, non costa: Fino a che non si vedrà dal *registro* che data abbia, direm sempre che non vi sia stata affatto questa citazione. Il secondo mendacio è, che il Promotore *volea le Messe a car-*



Digitized by Google

*lini cinque, e gli Anniversarj a ducati dieci.* Il Promotore fu deputato dal Capitolo con altri tre compagni a questo affare: Egli, ed un altro collega vi preser parte fino a che le cose potevan camminare in regola; quando videro l'opposto, si ritirarono ambedue in buon ordine. Ma il primo memoriale diretto a Roma fu da esso sottoscritto; lo legga per un momento l'Anonimo accuratissimo, e vedrà che le Messe si son domandate ridursi a grana trenta, come sono le altre del Capitolo; e gli Anniversarj a ducati nove; perchè non meno di questo vi vuole per levar di mezzo l'attuale indecente *cagnara*, con cui si celebrano; e dopo aver ciò veduto *non potrà non arrossire chi ha osato di promuovere un' apologia* contro tutte le regole della decenza; *e che come manifestamente* falsa, *fa tanto onore all'accusatore, quanto ne fa meno all'ex-Vicario*, che si è difeso (*p.* 28.).

## §. VI.

### *Matrimonio viziosamente contratto.*

Il Tridentino parlando delle dispense matrimoniali si esprime così: *In contrahendis matrimoniis vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro. In secundo gradu numquam dispensetur, nisi inter magnos Principes, et ob publicam causam. Sess.* 24. *de Ref. c.* 5. Volevasi in Castellammare contrarre un matrimonio con l'impedimento del primo grado di affinità. Il primo passo dovea esser quello di fornirsi di un attestato della Curia.

Digitized by Google

Per far questo il Vicario Capitolare dovea verificare tutt' i dati, che potessero giustificar la domanda, e render giusta, ed efficace la causa della dispensa. Se questa verifica siasi fatta, è affatto ignoto. In Curia non ve ne esiste vestigio, come ha certificato il Cancelliere (1). Ma si conceda per un momento, che l'attestato rimesso in Roma sia stato poggiato a valevoli pruove. Il Rescritto, che ne venne per Sacra Penitenzieria è conceputo ne' seguenti termini. — *Sacra Poenitentiaria de speciali, et expressa Apostolica auctoritate a Sanctissimo Domino Pio Papa VII. pro utroque Foro sibi communicata, suprascriptos Oratores a quibusvis sententiis, censuris, et poenis Ecclesiasticis tam a jure, quam ab homine, quavis occasione, vel caussa latis, si quibus quomodolibet innodati existant, ad effectum infrascriptae gratiae dumtaxat consequendum, hujus Rescripti tenore absolvens, et absolutos fore censens, Dilecto in Christo Vicario Capitulari Stabiensi, facultatem concedit, sive per se, sive per aliam idoneam personam Ecclesiasticam ab eo ad hoc specialiter deputandam, supradictos Oratores a censuris, et poenis Ecclesiasticis, si quas ob praemissa incurrerint, et ab incestus ad praesentium usque executionem forsan iterati reatibus, Apostolica expressa auctoritate hac vice absolvendi cum gravi poenitentia salutari. Et cum iisdem Oratoribus,* CONSTITO PRIUS

(1) *Fol.* 118. *docum.*

Digitized by Google

*coram Ordinario per* AUTHENTICAS PROBATIONES, AC JURIDICUM EXAMEN, JURAMENTI ETIAM FIDE INTERPOSITA, DE ASSERTO PERICULO VITAE *quoad oratores; super quo ipsius Ordinarii conscientia onerata remaneat; si vera sint exposita, et dummodo praeter expressum, aliud eis non obstet Canonicum impedimentum, quominus legitimo matrimonio conjungi possint super recensito primi affinitatis gradus impedimento, ut illo ac praemissis, et Constitutionibus, atque Ordinationibus Apostolicis, caeterisque in contrarium faciendis non obstantibus, Matrimonium uterque inter se publice, servata forma sacri Concilii Tridentini, contrahere, et in eo postmodum remanere licite, ac libere valeant pari Apostolica auctoritate in utroque foro misericorditer dispensandi. Prolem susceptam, si qua, et suscipiendam exinde legitimam decernendo, ac respective nunciando. Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die* 21 *Aprilis* 1818. — *P. Mazio S. P. Corrector* (1).

La facoltà anzidetta, o sia la detta dispenza matrimoniale è poggiata a due condizioni, cioè *constito prius .... de asserto periculo vitae; si vera sint narrata etc.* tanto vero, che nel decreto di *contrahatur* si dice, *stante verificatione expositorum in supradictis literis S. Poenitentiariae, et praecibus supplicantium veritati consonis* (2). Or vediamo quali pruove siansi fatte in seguito

(1) *Fol.* 66. *docum.*
(2) *Fol.* 67. *docum.*

Digitized by Google

di tale rescritto per verificare in tutte le loro parti gli esposti motivi.

Giova avvertire, che i sposi eran di diverse Parrocchie, ed ambedue vedovi (1); e negli atti del matrimonio non vi è la fede di Battesimo della sposa, nè quella delle denuncie fatte nella Parrocchia, ove ella era nata, nè in quella, ove ella avea abitato col primo marito. Più: questo suo primo marito dicevasi morto in rimote contrade, e mancando la fede della sua morte, doveasi supplire con que' mezzi, che prescrivono le leggi, e gli usi della Chiesa. In questi famosi atti compilati dal Vicario Mangrella si trova a ciò supplito con certe carte di dubbia fede, ed insignificanti (2). Nè vale il dire, che la libertà de' sposi erasi provata presso l'Officiale dello stato Civile; poichè il Giudice Ecclesiastico non è stato, ne è punto l'esecutore di ciò, che si è fatto altrove; ma è un vero Giudice di cognizione; e in questa causa specialmente è essenzialmente delegato da ambe le Potestà, come dopo il prescritto del Tridentino, dichiara l'ultimo Concordato; quindi egli dovea procedere *ex integro* alla pruova certa, legale, e non equivoca della libertà della sposa, e poi arbitarsi a definire.

Ma veniamo alle due pruove essenziali della verità dell'esposto, che mettevano in condizione l'ottenuta dispensa.

---

(1) *Fol.* 86. *ad* 89. *atti sud.*
(2) *Fol.* 52. *ad* 62. *atti sudetti.*

Digitized by Google

Due soli testimonj formano tutta la pruova di questo interessante oggetto; il primo è quello medesimo, che scrisse la petizione a nome dello sposo per effettuire il matrimonio (1); ed esaminato nel termine ha riconosciuto il proprio carattere, e lo ha deposto (2): Egli poi è un di quei preposti alla *sorveglianza de' predicatori*, come dalla citata (3) ministeriale: e il secondo è dello stesso calibro (4). Depongono, dopo il giuramento *tactis scripturis* quantunque Sacerdoti, e tanto bene conoscono i sposi, che li dicono di una sola Parrocchia, quandocchè, come si è accennato, erano di due diverse. Appartenevano essi a due ricche famiglie possidenti, e di esteso commercio; e non potendo negar tutto, il dicono malamente; ma in modo, che non resta affatto provata la povertà, che diede causa di adire la sacra Penitenzieria; anzi se il Vicario Capitolare si fosse degnato di far riscontrare i ruoli de' possidenti, vi avrebbe trovato segnato lo sposo, che alla S. Penitenzieria si disse povero, e miserabile, aver oltre dell'esteso commercio, una possidenza di oltre a ducati 200 annui di rendita imponibile (5), cioè in effetti più di duc. 400 annui.

---

(1) *Fol.* 49. *atti suddetti.*
(2) *Fol.* 37. *proc. corr.*
(3) *Detto fol.* 119. *docum. l. c.*
(4) *Fol.* 49. 63. *et* 64. *docum.*
(5) *Fol.* 68. *docum.*

Digitized by Google

E del pericolo di vita, che ne dissero costoro? Che se *tal matrimonio non anderebbe a farsi, sarebbe il sudetto . . . . esposto a mille risse, ed inimicizie, con pericolo della sua vita. ll. cc.* Queste espressioni designano una pruova, o un indovino? La S. Penitenzieria disse *constito prius per authenticas probationes, et juridicum examen, juramenti fide interposita etc.* . . . . . e queste carte saran valevoli a provare il vero pericolo di vita, in cui si trovavano i sposi, ed a tranquillizzare la coscienza del Vicario Capitolare, specialmente onerata da quell' augusto Tribunale? E sì che l'assicurarono pienamente, mentre, come fu accennato, in vista di queste pruove fu spedito il decreto, e fu il matrimonio contratto (2).

Prima di andar oltre sentiam l' infinita serie delle menzogne, ed impertinenze, che han fatto dire all' *innocuo* scrittore della *Memoria Apologetica*. Si dice, che fra gli *excessus del Promotore non è nuovo quello di asserir fatti senza neppure additarne pruova, con inudita franchezza* (*p.* 36.). Sig. Anonimo, il tessuto fin quì delle vostre disgrazie in negar sempre, e vederveli provati sul grugno tutt' i fatti dedotti, ben dimostra qual fronte adamantina vi abbiate in dir queste cose. Ma il processo stesso, che ha sì eruditamente il vostro ex-Vicario compilato non è l'unica pruova, che possa aversi di questo criminoso attentato da lui commesso? Ed è, che

(2) *Detto fol.* 67. *docum.*

Digitized by Google

da esso appunto si rileva l'evidentissima dimostrazione di ciò, che con ogni giustizia gli abbiam' imputato.

Ma si dice: *è un fatto avvenuto nel Vicariato di Mangrella precedente all'epoca della translazione di Monsignor della Torre. Se è così ne rese conto a quel Vescovo; alla cui scienza, e vigilanza sfugir non potè un attentato di tal sorte* (*d. p.* 36.). Il fatto avvenne prima di Monsignor della Torre: *dunque ne rese conto a quel Vescovo*? Niente affatto, Signor Pedagogo: *alla cui vigilanza sfugir non potè l'attentato*? Peggio assai: *non poteva*, ma così avvenne: tanto *potè*, che fuggì in effetti. Ma per sostenere questo modo graziosissimo di ragionare dovreste dimostrare con la vostra consueta felicità, ed erudizione, che dalla *potenza* all'*atto* si possa argomentare; e che il vostro ex-Vicario avesse dato il Sindacato di quel primo suo, ed egualmente degno Vicariato. Ma siccome nè l'uno, nè l'altro potete mostrare, resta sempre fermo l'attentato in qualunque tempo sia avvenuto. Lo abbiam notato sopra, che nè di *conto*, nè di *Sindacato* ha voluto mai saperne il vostro ex-Vicario. La legge, e' fatti han gridato sempre inutilmente. Ma le azioni irregolari, specialmente della natura, di cui è la presente, non debbon rimanere impunite. Sussistendo lo scandalo, e 'l danno altrui, sussiste sempre il diritto nel Vescovo di ripararlo, e di prenderne vendetta. Senza ripetere le teorie sopra espresse, a quest'oggetto è stato decretato dal Concilio il Sindacato. E Dio volesse, che la *vigilanza, e la scienza di Monsignor della Torre* si

Digitized by Google

fossero interessate di un tanto oggetto: Certamente la Chiesa di Castellammare non sarebbe stata immersa per la seconda volta in quell'abisso di disgrazie, che or si deplorano; e noi non avressimo adesso la pena, e 'l fastidio di tanto brigarci.

In fine minaccia l'ex-Vicario, *di farci arrossire di si falsa accusa con le carte alla mano* (*d. p.* 36.); vengan pure queste carte; e sian dello stesso conio di quelle che abbiam lette, e sono negli atti esibite: abbiam caro al certo il minacciato arrossimento. Forse saran quelle formate per mandare alla sacra Penitenzieria l'attestato *verissimo* della *povertà de' sposi*, *e del pericolo della vita*, *di cui eran minacciati?*

Eh! si taccia pure una volta l'insano orgoglio di avvicendar pretesti sempre peggiori: si riconosca alla fine *che il tutto non è per tutti*!!

Se non che, in adempimento della nostra promessa ci par questo il luogo, ove far rilevare ciocchè non una volta abbiam marcato in questa memoria, vale a dire il gran *conto*, e 'l gran *rispetto*, che ha mostrato l'ex-Vicario Mangrella delle carte di Roma. L'osservammo in occasione della introduzione della ragazza nella clausura; nelle circostanze delle Ordinazioni, della riduzione delle Messe; ed ora nell'affare di questo matrimonio, che sia stato per lui indifferente averle, o pur no: più indifferente di averle pe' canali loro proprj: indifferentissimo per le condizioni, che contenevano. Di queste putride acque bisogna ripeterne da più lontani fonti la ria sorgente. Sempre da discepolo rispettosissimo di quella

Digitized by Google

*grande scuola Mangrelliana*, avendo data qualche occhiata ad alcun *Teologastro, di cervello vuoto, di natura maligna, di testa stravolta, e balorda, dominato dallo spirito di teologia Maomettana, e che punto non sa cosa sia Religione*; pur ricordiamo *quel capo ministeriale unito al corpo de' Pastori*, per comprendere sotto questo vocabolo anche i Curati; *quel dritto d'ispezione, e direzione in virtù del Primato*; *que' diritti divini del Vescovado atterrati* da certi canoni del Tridentino, e specialmente dalle *scandalose regole della Cancelleria*; *quelle usurpazioni, ed ingiuste pretenzioni della Corte di Roma, che sono la pietra di scandalo, che ritiene nell'eresia coloro, che vi sono impegnati*; in fine quelle *false decretali, que' Curiali Ildebrandici*, quel *dispotismo Romanesco ec. ec. ec.* In somma ricordiam gli Aerj, i Richerj, i Febronj, i Sarpi, i Quesnelli, gli Arnaldi, i Dupin, ed altri moltissimi Padri, e Dottori della Chiesa Ultrajettina; e forse anche di quella *arcidegnissima scuola Mangrelliana*, ove siam stati condannati noi, Dio sa per quanti lustri, di unita a' *Prelati tutti della Chiesa*. Or rammentando ciò, ed altro, che per brevità si tralascia, è facile di rinvenire lo sviluppo dal gran fenomeno ammirato fin quì, perchè nell'esercizio dell'ex-Vicario le dispense, e' rescritti Pontificj sono stati o dimenticati, o negletti, o guardati con *cinica* indifferenza. Che se l'Anonimo a queste parole vuol ripigliare l'antico suo e consueto stile di gridar *menzogna*, *calunnia*, *impostura*, noi il preghiam prima a dar un' occhiata agli

Digitized by Google

atti, che ne danno alcuna non leggiera traccia; indi di voler girar' un poco per la Città, e Diocesi, ove anche ve ne scorgerà non dispreggevoli vestigie, come per esempio, *che se per mirare in terra vorreste scrivere a Roma, pure Roma vel concede, perchè* . . . . finalmente a dirci qual'altra *ragione sufficiente* potrebbe egli stesso indicarci dell'ammirato portento? Certamente chi non avesse bevuto *a quelle fonti purissime*, e non sia seguace delle *sicure regole della Scrittura, e della tradizione*, prima di far introdurre la ragazza nella Clausura, avrebbe incomodato alcun *Curiale Ildebrandico*, per averne un rescritto; e non avrebbe risposto, che *poi* si sarebbe scritto a Roma. Così dite pur di tutto il resto: e da ultimo se non si avesse voluto far uso de' *diritti divini del Vescovado*, non si sarebbe schiccherato quel famoso, e sincero attestato per infastidire la S. Penitenzieria; ma dopo prese le convenienti dilucidazioni, ed assicurato l'affare con pruove nè equivoche, nè fallaci, si sarebbe raccomandata la spedizione di quel negozio al *dispotismo Romanesco dell'avidissima Dateria*. Ne convenite Signor Anonimo? E se è così, non gli chiamate *excessus* del Promotore, ma ditele verità irrefragabili quelle, che si sono dedotte in ordine a questo attentato; il quale per ciò, che si attiene al fatto, dee esser maneggiato dal Vescovo con quella prudenza, e saviezza, che l'è connaturale; e per ciò, che spetta all'ex-Vicario dee esser punito con tutto il rigor delle leggi, onde si metta freno una volta ad un'audacia, che fra tutte le altre, dee esser riputata

Digitized by Google

la massima; e per l'offesa, che si è inferita alle leggi più sacrosante della Religione; e pel disprezzo infinito usato all'autorità del Romano Pontefice; e per le gravissime conseguenze, di cui è stata cagione.

## Conchiusione.

Benchè, come si è veduto fin quì, la sempre grande, e sempre famosa *Memoria Apologetica*, non avesse meritata la pena di una risposta, mentre da se stessa si manifesta per quella, ch' è veramente, una scrittura colma da cima a fondo di falsità, e di menzogne; pure si è dovuto nella presente Memoria discovrirne la malignità, ad oggetto di far conoscere quanto regolarmente abbia operato il Vescovo di Castellammare nel presente giudizio del Sindacato, che per seguire il Decreto del Tridentino ha dovuto aprire contro del passato Vicario Capitolare Mangrella. Le mancanze, che si son notate nell'esercizio della sua carica, sono evidentemente provate, e da' documenti originali esibiti, e dalle deposizioni di diciannove testimonj degnissimi di fede, e non ripulsati. Dee perciò l'avvedutezza, e la giustizia di Monsignor Vescovo definire questa contesa assai più per esempio degli altri, che per punire i falli di un uomo, che senza il presidio di quelle virtù, che sono necessariamente richieste in chiunque dee governar la Chiesa, ha intrapresa una carriera quanto a lui impervia, altrettanto funesta per la Diocesi.

Digitized by Google

In ordine poi alle indegnissime villanie vomitate contro del Vescovo, e del Promotor della Curia, sarà oggetto di un novello giudizio, per darsi luogo alle pene ben meritate: come privata persona però noi ne guardiamo soltanto la vilezza, e la meschinità, tutta degna di chi può giugnere a tanto: e come persona Ecclesiastica ripeterem con S. Agostino dallo stesso Anonimo riportato, *nec arbitreris ideo nobis non posse subrepere injustam commotionem, quia Ecclesiastici sumus: sed potius cogitemus inter laqueos tentationum nos periculosissime vivere, quia homines sumus* (*p.* 45.).

*Caetera etc. etc.*

Castellammare 12 Marzo 1822.

*Il Promotor della Curia Vescovile*
Can. Giacinto Maria d'Avitaja - Rapicano
Maestro di S.T. nel R. Collegio dell' Università di Napoli.

VA1 1530994

Digitized by Google

*Napoli 14 Giugno 1822.*

LA GIUNTA PERMANENTE DI P. ISTRUZIONE.

Veduta la domanda del Canonico D. Giacinto Maria Rapicano per dare alle stampe una *Memoria per lo Sindacato del Vicario Capitolare di Castellammare di Stabia Canonico Primicerio D. Pietro Mangrella*;

Veduto il favorevole rapporto del Regio Revisore Signor D. Lorenzo Giustiniani;

Permette che la Memoria accennata si stampi; ma ordina che non si pubblichi senza un secondo permesso, che la Giunta darà dopo l'esibizione della Memoria stampata munita del *Concordat cum originali*, che lo stesso Regio Revisore vi apporrà.

*Il Presidente*
L. CARDINAL ARCIVESCOVO.

*Il Segretario Generale Membro della Giunta*
FERDINANDO CANONICO PARICO.

Digitized by Google

| *Pag.* | *Vers.* | Errori. | Correzioni. |
|---|---|---|---|
| 22 | 3 | *ea autem jure* | *ea autem jura* |
| 24 | 1 | *id plura procedebant* | *id plura procedebat* |
| 25 | 15 | *Acquilejensem* | *Aquilejensem* |
| 26 | 23 | *Hispanis* | *Hispaniis* |
| 31 | 7 | *Tridentinum Patrum* | *Tridentinorum Patrum* |
| *id.* | 8 | *Episcopi* | *Episcopis* |
| 38 | 20 | interpretazione | interpetrazione |
| 41 | 9 | *p.* 426. | *p.* 462. |
| 114 | 3 | *il Primicerio*, o il Promotore? | il Promotore, o *il Primicerio?* |
| 129 | 1 | De- resto | Del resto |

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

165.
C.
7.

Digitized by Google